

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	54
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	55
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	80
GIUSTIZIA (II)	»	84
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	86
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	93
FINANZE (VI)	»	104
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	105
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	140
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	156
AGRICOLTURA (XIII)	»	165
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	166

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	<i>Pag.</i>	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	173
<i>INDICE GENERALE</i>	»	174

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	3
Comunicazioni del Presidente	3
ALLEGATO (<i>Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione</i>)	9
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146 Governo) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	4

Giovedì 4 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. – Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.10.

Sui lavori del Comitato.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, in occasione della prima seduta del Comitato che si svolge nel corso del suo turno di presidenza, intende partecipare ai colleghi la propria intenzione di interpretare il mandato presidenziale nell'ottica di una piena continuità con la tradizione istituzionale dell'organo. In tal senso, preannuncia che a breve sottoporrà al Comitato le possibili attività da realizzare nei prossimi mesi, in linea con l'impegno, perseguito dal Comitato per la legislazione fin dalla sua istituzione, di promuovere iniziative di carattere interistituzionali volte a stimolare la riflessione su problematiche di carattere generale attinenti ai metodi di produzione legislativa.

Doris LO MORO, non avendolo potuto fare nella precedente seduta del Comitato, coglie l'occasione per aggiungere la pro-

pria voce al consenso ed apprezzamento già da altri manifestato nei confronti del collega Duilio, per come ha interpretato il proprio mandato nel precedente turno di presidenza. Al contempo, formula al presidente Lo Presti i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che anch'egli saprà proseguire nel solco, già tracciato, volto alla realizzazione di attività particolarmente qualificanti per il proficuo funzionamento dell'organo.

Lino DUILIO, nel ringraziare i colleghi e nell'associarsi agli auguri al presidente Lo Presti, formula anche l'auspicio che il nuovo turno di presidenza possa caratterizzarsi per una maggiore presenza del Governo ai lavori del Comitato, atteso che la possibilità di interlocuzione con l'Esecutivo assume rilevanza fondamentale per un ottimale espletamento delle funzioni istituzionali dell'organo. In tal senso, appare un buon inizio la presenza dell'onorevole Aldo Brancher nelle vesti di rappresentante dell'Esecutivo alla seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, comunica che il collega Lino Duilio ha

presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza. Innovando rispetto alla tradizione preesistente, la presente edizione del rapporto è stata sdoppiata in due distinte pubblicazioni, rispettivamente a carattere più sintetico ed analitico. La parte concernente la sintesi dell'attività consultiva svolta viene allegata al resoconto della seduta odierna. In una prossima seduta si procederà alla pubblicazione anche della parte analitica.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Conversione in legge, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, si sofferma, in particolare su due aspetti che emergono dall'esame dell'articolato che, a suo avviso, appaiono meritevoli di essere segnalati nella parte dispositiva del parere.

Si riferisce, in particolare, ad alcune ambiguità nella formulazione dell'articolo 3, che non consentono di definirne univocamente i termini e gli ambiti di applicazione, nonché alle difficoltà concrete che potrebbero discendere dalla mancata attuazione del primo periodo dell'articolo 2. Infatti, ove non fosse rispettato il termine entro cui ridefinire la tabella delle circoscrizioni dei collegi per il rinnovo dei consigli provinciali – e fermo restando la riduzione del numero complessivo dei consiglieri provinciali – si verificherebbe la necessità per ciascuna forza politica di presentare gli stessi candidati nei vari collegi della Provincia.

Roberto ZACCARIA, suggerisce di descrivere questo effetto paradossale eviden-

ziando che, in presenza del limite secondo cui non possono essere presentati più candidati dei posti disponibili in consiglio provinciale, il cui numero diviene però inferiore rispetto a quello dei collegi, un partito politico che – come è ovvio – voglia essere presente in tutti i collegi, dovrebbe in sostanza « presentare uno stesso candidato in più collegi » della Provincia.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, accogliendo questa precisazione, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3146 e rilevato che:

esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare taluni profili finanziari ed ordinamentali delle regioni e degli enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità ed il contenimento delle spese e dei trasferimenti statali; al riguardo, solo in parte si connette a tale ambito materiale la disposizione che approva gli interventi a favore delle isole minori indicati in un apposito « documento unico di programmazione isole minori » (articolo 4, comma 9);

il provvedimento modifica testualmente disposizioni della legge finanziaria per il 2010, integrandone il contenuto (articolo 1, comma 1 e articolo 4 commi 4, 6, 7 e 8) e ne posticipa l'entrata in vigore (articolo 1, comma 2); tale circostanza, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; inoltre, nel disciplinare la riduzione dei consiglieri provinciali il provvedimento in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 gennaio 2010, reca tuttavia una disciplina non coincidente con quella contenuta nel disegno di legge denominato « Carta delle autonomie locali » (che pure il Governo ha presentato alle Camere il 13 gennaio scorso) in cui si prevede un diverso criterio di riduzione dei consiglieri;

sul piano dei rapporti tra fonti, il decreto-legge in esame interviene a fissare un limite agli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali (articolo 3), dunque affiancando tale normativa statale alle previsioni in materia contenute nelle fonti regionali aventi anch'esse carattere primario (gli statuti di regola rinviano a leggi regionali), senza che tuttavia tale elemento sia evidenziato nei paragrafi della relazione sull'analisi tecnico-normativa dedicati alla « analisi del quadro normativo nazionale » ed alla « incidenza delle norme proposte su leggi e sui regolamenti vigenti »; inoltre, il comma 9 dell'articolo 4 dispone direttamente ed *una tantum* l'approvazione di interventi ai fini del loro finanziamento che, secondo l'attuale disciplina, è invece demandata a decreti del Presidente del Consiglio ed a decreti ministeriali;

nel dettare, all'articolo 2, disposizioni in materia elettorale esclusivamente finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo (circostanza non infrequente, anche in recenti decreti-legge), il provvedimento non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

il decreto-legge, all'articolo 1, innova talune disposizioni dell'attuale legge finanziaria di cui però viene posticipata l'entrata in vigore e prevede la riduzione dei consiglieri provinciali, misura anch'essa non operativa almeno fino al prossimo anno; per tali previsioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » va dunque valutata anche con riguardo ad effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, per la riduzione dei consiglieri provinciali è espressamente indicata all'articolo 2, ovvero la necessità di adottare, entro il 30 novembre 2010, il decreto di ridefinizione delle circoscrizioni dei collegi provinciali);

il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2 – che fissa un termine entro cui ridefinire la tabella delle circoscrizioni dei collegi per il rinnovo dei consigli provinciali a decorrere dal 2011, precisando tuttavia che « la riduzione del numero dei consiglieri provinciali ... è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella » – dovrebbe chiarirsi il rapporto tra tale disposizione e l'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, secondo cui possono essere presentate candidature in numero non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia atteso che, in assenza del decreto di revisione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 122, ciò costringerebbe ciascuna forza politica a presentare uno stesso candidato in più collegi della Provincia;

all'articolo 3 – secondo cui « ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare sia l'ambito di applicazione della

disciplina, con particolare riguardo alla sua operatività per le regioni a statuto speciale, sia l'eventuale termine di decorrenza, atteso che la formulazione non chiarisce se l'eventuale riduzione degli emolumenti decorra dall'insediamento dei nuovi consiglieri regionali ovvero dall'entrata in vigore delle determinazioni assunte a livello regionale; infine, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se il riferimento alla « *indennità spettante ai membri del Parlamento* » come tetto massimo agli emolumenti dei consiglieri regionali sia un parametro sufficientemente univoco, atteso che la misura dell'indennità potrebbe essere diversa tra i deputati ed i senatori, pur nell'ambito del limite generale alle indennità dei membri del Parlamento fissato dalla legge n. 1261 del 1965, che impone agli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera di non superare « il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate », limite che è stato successivamente ridotto del 10 per cento dall'articolo 1, comma 52, della legge finanziaria per il 2006 ».

Roberto ZACCARIA invita i colleghi a riflettere su quanto viene rilevato, nella parte premissiva del parere, in relazione alla modifica di norme di recentissima approvazione, prassi quasi costante di tutti i provvedimenti soggetti all'esame dell'organo. In più, nel caso di specie, il decreto-legge adotta addirittura soluzioni normative diverse da quelle che il Governo, il giorno stesso dell'approvazione del decreto, ha presentato alle Camere nella cosiddetta Carta delle autonomie. A suo avviso, si tratta di fenomeni legislativi che dovrebbero essere più nettamente censurati dal Comitato per la legislazione. Propone quindi di formulare la critica a tale condotta in modo più esplicito, nei termini di « non conformità alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione ».

Infine, coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per rinnovare all'Esecutivo la richiesta di porre

maggiore attenzione nel corredare i provvedimenti delle relazioni sull'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sull'analisi tecnico-normativa (ATN), frequentemente mancanti ovvero non sempre elaborate in modo adeguato. Non appaiono, ad esempio, comprensibili le ragioni per cui il Governo, disattendendo la sua stessa regolamentazione, ometta quasi sempre di specificare nella relazione di accompagnamento le ragioni giustificatrici della non osservanza dell'obbligo di redazione della suddetta documentazione istruttoria.

Doris LO MORO si associa a tali valutazioni, suggerendo di censurare questa prassi di intervento reiterato su atti legislativi appena approvati, con una formula che espliciti come essa non sia in linea con fondamentali parametri e principi di buona legislazione quali, appunto, la stabilità, certezza e la semplificazione delle norme vigenti.

Il sottosegretario di Stato Aldo BRANCHER prende preliminarmente atto della segnalazione concernente le relazioni istruttorie sui provvedimenti governativi, riservandosi di trasmetterla agli uffici competenti della Presidenza del Consiglio.

Quanto ai rilievi strettamente inerenti al contenuto del decreto-legge, conviene sulle perplessità espresse in ordine al meccanismo elettorale che si produrrebbe ove non fossero ridisegnate le circoscrizioni dei collegi provinciali. Al riguardo, nel ribadire che tale adempimento sarà sicuramente onorato dal Governo, evidenzia come, in ogni caso, non vi sarebbe alcun serio impedimento al regolare svolgimento del momento elettorale, potendo comunque ciascuna forza politica essere presente in ciascun collegio.

Con riguardo al rilievo espresso circa l'univocità della formulazione dell'articolo 3, si riserva di valutare se proporre nel corso dell'esame parlamentare l'introduzione di alcune specificazioni, che ad esempio chiariscano se riferirsi all'indennità lorda nella misura massima legislativamente prevista, lasciando dunque alle

regioni la possibilità di individuare eventuali meccanismi che poi aggancino gli emolumenti dei consiglieri regionali alle successive modificazioni che le indennità parlamentari subiscono nel corso del tempo.

Infine, tiene a chiarire che vi sono effettivamente disposizioni inserite nella Carta delle Autonomie che in parte divergono da quanto statuito nel presente decreto, ma segnala come ciò sia essenzialmente imputabile al diverso contesto normativo in cui esse sono state collocate.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, ringrazia il relatore ed il rappresentante del Governo per l'attenta istruttoria svolta, formulando l'auspicio che in sede di Commissione di merito possano sciogliersi an-

che gli ulteriori dubbi ermeneutici legati all'articolo 3, sia in ordine al suo ambito di applicazione, con particolare riguardo alla operatività per le Regioni a statuto speciale ed all'eventuale termine di decorrenza.

Condivide, infine, i suggerimenti dei colleghi Zaccaria e Lo Moro circa l'esigenza di adottare un'espressione più incisiva con riferimento al giudizio sui ripetuti interventi legislativi su una stessa materia a distanza ravvicinata. Resta così inteso che si potrà procedere in tal senso già a partire dalla prossima occasione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.40.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SECONDO TURNO DI PRESIDENZA
PRESIDENTE On. Lino DUILIO
(26 marzo 2009 – 25 gennaio 2010)

- L'attività consultiva in sintesi -

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa

I. L'attività consultiva del Comitato

1.1. La struttura dei pareri

1.2. I parametri utilizzati nei pareri

II. L'attivazione del Comitato

III. L'espressione di opinioni dissenzienti

IV. Gli atti sottoposti all'esame del
Comitato

*4.1. Analisi tecnico-normativa e analisi
di impatto della regolamentazione*

4.2. Omogeneità/eterogeneità del contenuto

*4.3. I progetti di legge recanti disposizioni
di delega*

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Il tradizionale rapporto che accompagna la fine di ogni turno di presidenza del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati si presenta, in occasione del termine del secondo turno della XVI Legislatura, sdoppiato in due distinte pubblicazioni, rispettivamente a carattere più sintetico e più analitico.

*La pubblicazione in forma sintetica, che qui si presenta, enuclea esclusivamente le **informazioni fondamentali sull'attività consultiva** svolta dal Comitato nei dieci mesi che vanno dal 26 marzo 2009 al 25 gennaio 2010, presentandole, essenzialmente, in forma di grafici e di tabelle.*

In particolare:

- si richiamano la struttura dei pareri ed i parametri utilizzati dal Comitato che, nel periodo di riferimento, sono stati integrati con le nuove disposizioni introdotte nell'ambito della legge n. 400 del 1988 ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”);*
- si evidenziano i richiami più frequenti a tali parametri, in modo da porre anche in luce, in maniera indiretta ma, speriamo, intuitiva, le tendenze della legislazione in questi ultimi dieci mesi;*
- si dà conto dell'espressione di opinioni dissenzienti.*

Il quadro relativo al seguito dei pareri sarà presentato nella pubblicazione analitica, al fine di dare conto di tutti i provvedimenti esaminati dal Comitato. Tale pubblicazione si soffermerà anche su tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento, culminate con l'approvazione, da parte del

Comitato, nella seduta del 21 gennaio 2010, del rapporto sulla decretazione d'urgenza. Il rapporto, nella sua edizione provvisoria, ha costituito la base della discussione nella tavola rotonda Il Parlamento e l'evoluzione degli strumenti della legislazione del 12 gennaio 2010, che ha visto la partecipazione dei Presidenti delle Camere delle ultime 4 legislature, dei Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, nonché del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Degli esiti del dibattito si è tenuto conto nella sezione conclusiva del documento che, nella sua versione definitiva, è stato trasmesso al Presidente della Camera ed è reperibile nella sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al Comitato per la legislazione.

I.

L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-bis, comma 4, Regolamento CD).

1.1 La struttura dei pareri

I pareri in genere si compongono di:

- ❖ una **PREMESSA** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
- ❖ eventuali **OSSERVAZIONI** e **CONDIZIONI** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- ❖ eventuali **RACCOMANDAZIONI** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

La struttura dei **23** pareri espressi dal Comitato nel corso del secondo turno di presidenza è quella riportata nella tabella che segue:

Pareri contenenti rilievi:	23	100,0%
Osservazioni e Condizioni	12	52,2%
Osservazioni	7	30,4%
Raccomandazioni	3	13,0%
Osservazioni, Condizioni e Raccomandazioni	1	4,4%

Sui **23** pareri espressi:


12 contengono sia **osservazioni** che **condizioni**;

7 contengono solo **osservazioni**;

3 presentano solo **raccomandazioni**;

1 contiene **osservazioni, condizioni e raccomandazioni**.

Non è stato espresso alcun parere privo di rilievi.



1.2 I parametri utilizzati nei pareri

Essenzialmente sono riconducibili a **3** distinte **fonti normative**:

- ❖ la *circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi*, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera;
- ❖ la *legge 400 del 23 agosto 1988* che disciplina l'attività normativa del Governo (come modificata dalla legge 69 del 18 giugno 2009);
- ❖ la *legge 212 del 27 luglio 2000*, cosiddetto Statuto del Contribuente.

In aggiunta al rispetto dei suggerimenti contenuti nella circolare, il Comitato guarda a **3 ulteriori fattispecie**:

- **modifica di norme recenti;**
- **proroga di disposizioni transitorie;**
- **efficacia di disposizioni abrogate.**


1.2.1 Richiami alla *circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi*

- Dei 23 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **22**, pari al 95,7%, contengono richiami espliciti o impliciti alla circolare.
- In **6** casi (26,1%) si tratta di richiami *espliciti*.
- In **16** casi (69,6%) si tratta di richiami *impliciti*.
- I singoli pareri possono contenere *più di un richiamo alla circolare*.

I RICHIAMI PIÙ FREQUENTI		
Richiami generici o errati	13	56,5%
Modifiche non testuali	12	52,2%
Deroghe	11	47,8%
Terminologia	9	39,1%
Incidenza su fonti secondarie	8	34,8%
Interpretazione autentica	7	30,4%
Titolo e rubriche	3	13,0%
Abrogazioni	2	8,7%

Dalla raffigurazione grafica che segue risulta evidente che i richiami più frequenti sono diretti a segnalare la presenza di:

- **Richiami generici o errati** (56,5%);
- **Modifiche non testuali** (52,2%);
- **Deroghe** (47,8%).



I RICHIAMI CONTENUTI NEI PARERI SUI SINGOLI ATTI


Atto Camera oggetto del parere	Norme di interpretazione autentica	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici o errati	Incidenza su fonti secondarie	Terminologia	Titolo e rubriche	Modifiche non testuali
1441-bis/B	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI
2180	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
2320	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
2468	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
1441-ter/B	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI
2511	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1800-1914	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
2449	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
2561	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
2714	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
2724	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2555	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
2775	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
16/110	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
2897	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
2975	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
2990	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO
3016	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3084	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO
3097	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
1079 2418 2610	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO
1441-quater-B	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI

Segnalazioni ulteriori rispetto alla circolare:

- 1. Modifica di norme recenti;**
- 2. Proroga di disposizioni transitorie;**
- 3. Efficacia di disposizioni abrogate.**

Dei 23 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **12**, pari al 52,2%, contengono una o più segnalazioni rientranti nelle tipologie qui elencate.

Segnalazioni ulteriori rispetto alla Circolare	
Modifica di norme recenti	11
Proroga di disposizioni transitorie	3
Efficacia di disposizioni abrogate	0



LE SEGNALAZIONI ULTERIORI NEI PARERI SUI
SINGOLI ATTI

Atto Camera oggetto del parere	Modifica norme recenti	Proroga disposizioni transitorie	Efficacia disposizioni abrogate
<u>2180</u>	SI	NO	NO
<u>2468</u>	SI	NO	NO
<u>1441-ter/B</u>	SI	NO	NO
<u>2511</u>	SI	NO	NO
<u>2561</u>	SI	NO	NO
<u>2714</u>	SI	NO	NO
<u>2555</u>	SI	NO	NO
<u>2775</u>	SI	SI	NO
<u>2897</u>	SI	NO	NO
<u>2990</u>	SI	NO	NO
<u>3016</u>	NO	SI	NO
<u>3097</u>	SI	SI	NO

1.2.2 Richiami alla *legge n. 400 del 1988*


- Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **16** dei 23 pareri espressi (pari al 69,6%) richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988.
- Nello specifico si tratta di **9** pareri espressi su *disegni di legge di conversione*, **5** pareri espressi su *progetti di legge contenenti disposizioni di delega*, **1** parere su uno *schema di decreto legislativo* e **1** parere su un ulteriore *progetto di legge contenente un'autorizzazione alla delegificazione*.
- Le disposizioni oggetto di un maggior numero di richiami sono:
 - ✓ **articolo 15, comma 3** sull'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge;
 - ✓ **articolo 13-bis** sulla chiarezza dei testi normativi*;
 - ✓ **articolo 17, comma 2** sui regolamenti di delegificazione;
 - ✓ **articolo 14** sui decreti legislativi.

* Tale articolo è stato introdotto dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009.

GLI ARTICOLI RICHIAMATI PIÙ FREQUENTEMENTE

Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988	16	69,6%
art. 11 Commissari straordinari	1	4,3%
art. 13-bis Chiarezza dei testi normativi	4	17,4%
art. 14 Decreti legislativi	3	13,0%
art. 15, c. 2, b) Materie di cui all'art. 72, c. 4 della Costituzione	1	4,3%
art. 15, c. 3 immediata applicazione	6	26,1%
art. 15, c. 3 Contenuto omogeneo, specifico e corrispondente al titolo	1	4,3%
art. 17, c. 1 Regolamenti di attuazione ed esecuzione	2	8,7%
art. 17, c. 2 Regolamenti di delegificazione	4	17,4%

RICHIAMI LEGGE n. 400



1.2.3 Richiami alla *legge n. 212 del 2000*

- I richiami allo Statuto del contribuente, seppur meno numerosi, sono comunque significativi.
- Nel periodo di riferimento solo **2** dei 23 pareri espressi dal Comitato richiamano lo Statuto:
 - nel parere sul *disegno di legge collegato alla manovra finanziaria* recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese (C. 1441-ter/B), è contenuta un'osservazione relativa alla necessità di riformulare l'articolo 45, comma 1 “al fine di precisare che esso opera in deroga **all'articolo 3, comma 1**, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) in base al quale **«relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»**, così da renderla conforme al principio sancito dall'**articolo 1** della medesima legge n. 212, secondo cui **«le disposizioni della presente legge (...) possono essere derogate o modificate solo espressamente»**”;
 - nelle premesse del parere sul *disegno di legge di conversione del decreto-legge 78/2009* (C. 2561, provvedimenti anticrisi e proroga termini missioni internazionali) si segnala che “l'articolo 14 interviene in materia tributaria con riguardo al periodo di imposta in corso, senza esplicitare che la deroga alla normativa vigente riguarda anche lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) ed in particolare l'**articolo 3**, secondo cui **«relativamente ai tributi periodici le**

modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»".

II.

L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

- L'attività consultiva svolta dal Comitato nel secondo turno di presidenza, in **19 sedute**, ha riguardato l'espressione di **23 pareri** su provvedimenti normativi.
- L'attività del Comitato si è concentrata principalmente su **22 provvedimenti** rimessi al suo esame **di ufficio**:
 - ✓ *12 disegni di legge di conversione dei decreti-legge (ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1);*
 - ✓ *10 progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis).*
- *Il Comitato ha espresso 1 parere su uno schema di decreto legislativo su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione competente (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3).*

N. pareri espressi	23	100%	Tipologia provvedimenti
<i>Pareri espressi ai sensi dell'art. 96-bis, c. 1</i>	12	52,6%	12 disegni di legge di conversione
<i>Pareri espressi ai sensi dell'art. 16-bis, c. 6-bis</i>	10	42,1%	3 proposte di legge; 3 disegni di legge collegati; 2 disegni di legge comunitaria; 1 disegno di legge di ratifica; 1 disegno di legge ordinario
<i>Pareri espressi ai sensi dell'art. 96-ter, c. 3</i>	1	5,3%	1 schema di decreto legislativo

III.

L'ESPRESSIONE DI OPINIONI DISSENZIENTI

- ❖ Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso *opinioni dissenzienti*, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.
- ❖ Nel corso del secondo turno di presidenza tale circostanza ha riguardato:
 - *il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria (C. 1441-bis/B, sviluppo economico, semplificazione, competitività, processo civile);*
- ❖ L'opinione dissenziente è attribuibile a un solo deputato.
- ❖ I membri del Comitato hanno espresso perplessità, senza però arrivare a formulare una vera e propria opinione dissenziente, sui seguenti provvedimenti:
 - *il decreto-legge n. 78/2009 (C. 2561, provvedimenti anticrisi, missioni internazionali);*
 - *Il decreto-legge n. 103/2009 (C. 2714, correttivo del decreto legge n. 78/2009).*

IV. GLI ATTI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL COMITATO

4.1 Analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione

Dei 23 provvedimenti esaminati dal Comitato **3** sono **progetti di legge di iniziativa parlamentare**, per i quali non è richiesta né *l'analisi tecnico-normativa (ATN)* né *l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**.

Si tratta dei seguenti:


- progetto di legge di modifica della denominazione e delle competenze Commissione parlamentare per l'infanzia (C 1800-1914);
- progetto di legge di riforma della contabilità e finanza pubblica (C 2555);
- progetto di legge sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (C 1079-2418-2610).

* I cui contenuti sono disciplinati rispettivamente dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Sui restanti **20** provvedimenti (di iniziativa governativa) **8** (pari al 40,0%) risultano, in ottemperanza a quanto previsto, **corredati di AIR e ATN**.

<i>Tipologia di provvedimenti</i>	<i>Numero di provvedimenti esaminati</i>	<i>Numero di provvedimenti corredati da AIR e ATN</i>	<i>%</i>
<i>Disegni di legge di conversione</i>	12	4	30%
<i>Altri disegni di legge*</i>	7	3	42,8%
<i>Schemi di decreti legislativi</i>	1	1	100%
TOTALE	20	8	40,0%

La maggiore presenza di AIR e ATN si riscontra nei **disegni di legge ordinari** rispetto a quelli di conversione.



*Altri disegni di legge	Numero	AIR e ATN	%
Disegni di legge collegati	3	0	0%
Disegni di legge comunitaria	2	2	100%
Disegni di legge di ratifica	1	1	100%
Altri disegni di legge ordinari	1	0	0%

Il Comitato ha sempre constatato la presenza o meno di *AIR e ATN*.

Si riscontra una **tendenza all'aumento** del loro impiego rispetto a quanto osservato nei provvedimenti esaminati durante il primo turno di presidenza (dal **27,5%** al **40,0%**).


In numerosi pareri sono presenti *esortazioni al Governo per un maggiore utilizzo di tali strumenti*.

4.2 Omogeneità/eterogeneità del contenuto

I pareri del Comitato recano generalmente una qualificazione dei provvedimenti lungo il crinale **omogeneità/eterogeneità**, con **diverse sfaccettature**.

- ❖ La variegata declinazione di tale parametro ha subito una notevole riduzione rispetto al primo turno di presidenza.
- ❖ Si possono ricondurre le diverse espressioni riscontrate nei pareri a **4 categorie**:
 - **14** provvedimenti con contenuto “*omogeneo*”, pari al 60,8%;
 - **6** provvedimenti con contenuto “*eterogeneo*”, pari al 26,1%;
 - **2** provvedimenti con contenuto “*parzialmente omogeneo*”, pari all’8,7%;
 - **1** provvedimento con contenuto “*disomogeneo con finalità univoca*”, pari al 4,4%.
- ❖ In **7** dei casi suddetti la classificazione **non è espressamente rilevata nel parere**.

Contenuto:		
Omogeneo *	14	60,8%
Parzialmente omogeneo	2	8,7%
Disomogeneo con finalità univoca	1	4,3%
Eterogeneo *	6	26,1%



* Si tratta del dato aggregato tra i casi in cui la definizione si trova espressamente nel parere e quelli in cui non è esplicitata.

4.2.1 Le espressioni rinvenibili nei pareri

❖ **9** pareri contengono espressioni riconducibili ad un **contenuto omogeneo**:

- 4 “*contenuto omogeneo*”;
- 1 “*contenuto omogeneo e puntuale*”;
- 1 “*contenuto puntuale*”;
- 1 “*non presenta un contenuto particolarmente complesso*”;
- 1 “*contenuto articolato ma sostanzialmente omogeneo*”;
- 1 “*temi in linea di massima riconducibili al titolo del provvedimento*”.


❖ **4** pareri contengono espressioni riconducibili ad un **contenuto eterogeneo**:

- 1 “*contenuto eterogeneo*”;
- 1 “*contenuto estremamente complesso*”;
- 1 “*strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi*”;
- 1 “*contenuto estremamente ampio e complesso in quanto le disposizioni operano su numerosi ed eterogenei ambiti normativi*”.

4.3 I progetti di legge recanti disposizioni di delega

- ❖ Nel periodo di riferimento il Comitato si è pronunciato su **9 progetti di legge contenenti disposizioni di delega**, ossia il 39,1% di tutti i provvedimenti analizzati.
- ❖ I rilievi formulati attengono ai *principi ed alle modalità di esercizio della delega*.

Rilievi riguardanti disposizioni di delega contenuti nei pareri		
Nuove deleghe	9	39,1%
Mancata esplicitazione o genericità dei principi e criteri direttivi	6	26,1%
Intreccio con deleghe già aperte	4	17,4%
Proroga o differimento di termini	4	17,4%
Schemi: termine/espressione	3	13,0%
Incidenza su principi, criteri direttivi, oggetto di deleghe già aperte	2	8,7%
Schemi: previsione doppio parere	2	8,7%





PAGINA BIANCA

GRAFICI


PAGINA BIANCA

Dettaglio attività del Comitato - Pareri espressi -









PdL provenienti dal Senato




Condizioni su decreti legge - Raffronto sui disegni di legge presentati alla Camera e quelli trasmessi dal Senato









Condizioni e osservazioni divise per articolo di assegnazione








Condizioni ex art. 16-bis, comma 6-bis




Osservazioni ex art. 16-bis, comma 6-bis






Condizioni ex art. 96-ter



Osservazioni ex art. 96-ter



GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	54
---	-----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 4 febbraio 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.05 alle 9.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione con votazione di parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle commissioni riunite</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	73

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione con votazione di parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La seduta comincia alle 11.25.

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema all'ordine del giorno

rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2010.

Giorgio LAINATI (Pdl) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Ringrazia i colleghi della VII e della IX Commissione per l'apporto che hanno dato ad un provvedimento complesso e complicato. Ricorda anche il contributo dei colleghi Meta e Gentiloni che hanno sollecitato i presidenti ad accogliere le richieste avanzate per poter accedere ad un'articolata e complessa serie di audizioni. Ritiene molto importante l'apporto dato da parte di tutti gli auditi e ricorda come la collega Bergamini, relatrice per la IX Commissione del provvedimento e lui stesso abbiano potuto arricchire il proprio bagaglio di conoscenze in un settore così delicato e importante per la democrazia del Paese. Rammenta che sono state audite da una parte le grandi aziende, non solo televisive e cinematografiche, ma anche le associazioni di genitori. Ricorda come tutte queste rappresentanze abbiano sollevato diverse problematiche. Osserva

che partendo anche dalle annotazioni espresse dall'opposizione i due relatori hanno potuto realizzare un parere complesso in trenta punti e quindici osservazioni. Sottolinea come si sia cercato di cogliere tutti i suggerimenti e le sollecitazioni pervenute sia dalla forze di maggioranza che dall'opposizione, aggiunge inoltre che non è stato ovviamente possibile accogliere tutte le richieste. Raccomanda la lettura dei trenta punti del parere per comprendere lo sforzo che si è fatto per venire incontro alle varie esigenze. Ringrazia sentitamente la collega Bergamini per l'ottimo lavoro svolto.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore per la IX Commissione*, si associa alle considerazioni espresse dal collega Lainati. Esprime la propria personale soddisfazione per il recepimento di una direttiva assai importante che consente una riflessione molto seria e approfondita nel settore audiovisivo. Sottolinea che il lavoro svolto sullo schema di decreto legislativo ha rappresentato una straordinaria occasione per avviare l'armonizzazione richiesta in sede europea e per rispondere al processo continuo di innovazione del settore. Evidenzia che il provvedimento in esame e la proposta di parere intervengono su numerosi aspetti, relativi ai contenuti, qualunque sia la piattaforma sulla quale questi vengono trasmessi. Ringrazia inoltre i colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione per il dibattito che si è rivelato estremamente costruttivo. Sia del dibattito sia degli importanti elementi di informazione e valutazione emersi dal ciclo di audizioni è stato ampiamente tenuto conto nella predisposizione della proposta di parere. Passando ad illustrare brevemente i punti più qualificanti della proposta, evidenzia che sono stati rafforzati gli aspetti relativi alla tutela dei minori, tema che giudica assai delicato, e al sostegno alla produzione e diffusione del prodotto audiovisivo italiano. Rileva inoltre che si è inteso rafforzare il pluralismo, prevedendo una maggiore tutela dei produttori indipendenti e dei piccoli editori, cioè degli editori terzi ospitati prevalentemente sulla piattaforma televisiva digi-

tale a pagamento Sky. Esprime soddisfazione per l'avvenuto chiarimento delle disposizioni relative a quello che impropriamente in questi giorni si è definito il « bavaglio ad Internet », precisando che nella proposta di parere si richiede soltanto che chiunque offra un servizio televisivo, indipendentemente dalla piattaforma che lo ospita, lo dichiari. Osserva che si è inteso regolare nel modo più accurato possibile lo strumento del *product placement*, nuovo nella legislazione nazionale e del quale quindi non si conoscono le criticità. In ultimo sottolinea che nel parere è contenuta una condizione finalizzata a garantire la funzionalità della società di servizio pubblico radiotelevisivo.

Carlo MONAI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente se è possibile avvalersi, durante il dibattito, di un testo dello schema di decreto legislativo coordinato con le modifiche proposte nel parere, al fine di avere maggiore contezza delle integrazioni e modifiche che la proposta intende apportare. In relazione alla delicatezza del tema trattato, che coinvolge una molteplicità di soggetti e nel quale entrano in gioco aspetti assai importanti come il pluralismo dell'informazione e della comunicazione, anche in ragione della presenza dei numerosi colleghi presenti, invita il presidente ad evitare il contingentamento dei tempi degli interventi, per permettere il pieno svolgimento del dibattito.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il presidente Valducci ha chiarito molto bene nel corso della scorsa seduta come si sarebbero svolti i lavori. Ciascuno dei rappresentanti dei gruppi potrà intervenire per esprimere la propria dichiarazione di voto. Sottolinea che la prassi non prevede la possibilità di accedere ad un testo coordinato.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene comunque necessario che ciascuno dei rappresentanti dei gruppi delle due Commissioni possa intervenire per dichiarazione di voto.

Michele Pompeo META (PD) rileva l'assenza del Governo, che giudica indispen-

sabile per proseguire nel dibattito di un tema di così ampio respiro. Ritiene infine che, anche in considerazione dell'impossibilità di disporre di un testo coordinato, risulti indispensabile che i relatori illustrino in modo dettagliato i contenuti della proposta di parere da essi presentata e successivamente sia garantita la possibilità di una illustrazione altrettanto completa della proposta di parere alternativo presentata dai gruppi di opposizione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda alla Commissione che il viceministro Romani è in arrivo presso la Commissione ma che le Commissioni parlamentari, riunite per votare un parere al Governo, sono nelle condizioni di poter proseguire l'esame del provvedimento nel rispetto del regolamento. Invita in ogni caso l'onorevole Bergamini ad intervenire per fornire i chiarimenti richiesti.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore per la IX Commissione*, come richiesto dai colleghi commissari dell'opposizione, procede ad una puntuale illustrazione delle condizioni formulate nella proposta di parere. In particolare evidenzia che la condizione 1) estende i poteri sanzionatori (sospensione ricezione e ritrasmissione) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana che si avvalgono di collegamenti satellitari situati in Italia o di competenza italiana; al riguardo precisa che tale condizione risponde ad una richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La condizione 2) modifica la definizione di « servizio di media audiovisivo », precisando che tali servizi corrispondono ai servizi lineari (radiodiffusione televisiva) e ai servizi non lineari (servizi a richiesta) e riproducendo di fatto tutte le esclusioni contenute nella direttiva; precisa che sono quindi esclusi dall'applicazione del decreto legislativo sia i servizi Internet che non hanno carattere economico e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva sia anche i servizi in cui il contenuto audiovisivo ha carattere incidentale

e accessorio. La condizione 3) modifica la definizione di « fornitore di servizi di media audiovisivi », escludendo le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi. Fa presente che quanto richiesto ella condizione corrisponde esattamente a un'esclusione prevista dalla direttiva. La condizione 4) modifica la definizione di « responsabilità editoriale », eliminando una definizione ampia di controllo effettivo che va al di là della selezione dei programmi e che comprende anche l'inserimento o la rimozione di contenuti, la collocazione, le modalità di presentazione, l'attribuzione di codici o la definizione di altre modalità di reperimento da parte dell'utente nell'ambito di un palinsesto o catalogo. Con la condizione 5) è ripristinato il riferimento alla *pay per view* nella definizione di « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ». Tale condizione risponde ad un'esplicita richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con la condizione 6) viene ripristinata la definizione di « telepromozione » che era già contenuta nel Testo Unico della radiotelevisione; anche in questo caso la condizione proposta risponde ad una richiesta formulata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con la condizione 7) si chiede la soppressione della specifica definizione di « autopromozione », già contenuta nell'ambito della definizione di « pubblicità ». Anche in questo caso si tratta di una richiesta che proviene dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La condizione 8) introduce la numerazione automatica dei canali del digitale terrestre, prevedendo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisca un apposito piano di numerazione e stabilisca con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri; il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo, attribuisce il numero e definisce le condizioni per utilizzarlo; in caso di mancato rispetto della disciplina dettata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o delle condi-

zioni di utilizzo del numero, è prevista la sospensione dell'autorizzazione e, in caso di reiterazione, la revoca. La condizione 9) precisa il criterio del rispetto della dignità umana, in relazione ai servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. La condizione 10), in relazione alle disposizioni sulla tutela del diritto d'autore, precisa i riferimenti normativi ed esplicita che tali disposizioni sono rivolte ai fornitori di servizi di media audiovisivi. La condizione 11) prevede che, nella definizione dei criteri di classificazione dei programmi ad accesso condizionato (pornografici, violenti, nocivi ai minori), il Comitato Media e Minori acquisisca l'intesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La condizione 12), alla lettera a), estende l'ambito delle tutele dei minori a tutte le piattaforme; alla lettera b) prevede la presenza del simbolo visivo che identifica le trasmissioni nocive ai minori all'inizio e nel corso della trasmissione. In relazione a questo profilo segnala altresì l'osservazione 1) con cui si richiede che, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sia inserito l'obbligo per quest'ultima di identificare i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso del programma. La condizione 13) precisa le disposizioni in materia di controllo e filtraggio dei programmi vietati ai minori di 18 anni, inserendo il riferimento alla tutela della dignità umana e specificando che si tratta degli accorgimenti tecnicamente realizzabili. La condizione 14) estende l'ambito delle tutele dei minori a tutte le piattaforme. La condizione 15) specifica che le disposizioni che limitano le interruzioni pubblicitarie nei notiziari si applicano soltanto ai notiziari televisivi, e non quindi a quelli radiofonici. La condizione 16) sopprime l'estensione, prevista dallo schema di decreto, dei limiti di trasmissione di spot pubblicitari previsti per le emittenti televisive nazionali a pagamento alle emittenti televisive locali che trasmettano in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza. La condizione 17)

prevede che il limite di trasmissione di messaggi pubblicitari per le emittenti radiofoniche nazionali sia fissato al 20 per cento anziché al 18 per cento. Fa presente che tale condizione risponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. La condizione 18) precisa che il divieto di sponsorizzazioni si applica ai telegiornali e radiogiornali e ai notiziari di carattere politico, anziché, come previsto nello schema, ai notiziari e programmi di attualità. Sottolinea che tale condizione risponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. Con la condizione 19) si riduce da 15 a 3 minuti la durata minima delle televendite per la radiofonia. Evidenzia che anche tale condizione corrisponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. La condizione 20) estende la possibilità di inserimento di prodotti (*product placement*) anche ai programmi sportivi. La condizione 21) affida in termini generali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'attuazione della regolamentazione del *product placement*, che lo schema di decreto affida all'autoregolamentazione di produttori, emittenti, concessionari di pubblicità e altri soggetti interessati, prevedendo che le procedure di autoregolamentazione siano semplicemente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La condizione 22) ripristina la quota di diffusione riservata alle opere europee e italiane. In particolare nel caso delle emittenti televisive private è riservato il 10 per cento della diffusione per le opere europee prodotte negli ultimi cinque anni, nell'ambito del quale la quota per le opere italiane sarà determinata con decreto ministeriale. Nel caso della RAI è riservato il 20 per cento alle opere europee; anche in questo caso la quota per le opere italiane sarà determinata con decreto ministeriale. Sottolinea che in tal modo si recupera nella sostanza la disciplina prevista dal vigente Testo unico della radiotelevisione, salvo il rinvio al decreto ministeriale per la determinazione della quota riservata alle opere italiane. La condizione 23), alla lettera a), specifica che la quota di soste-

gno finanziario si applica a tutte le piattaforme, compresa la *pay per view*; alle lettere b) e c), si precisa il riferimento ai palinsesti e i coordinamenti interni alla disposizione; alla lettera d) ripristina l'obbligo di sostegno alle opere europee da parte della RAI per una quota del 15 per cento dei ricavi complessivi, nell'ambito della quale il 20 per cento è destinato alle opere italiane e il 5 per cento a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia, disposizione identica a quella del vigente testo unico; alla lettera e) si prevede che sullo schema di decreto ministeriale che deve definire le quote riservate alle opere prodotte in Italia sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari; al tempo stesso si riduce da 9 a 6 mesi il tempo per l'emanazione di detto decreto ministeriale, come previsto dalla condizione 26); alla lettera f) si precisano i coordinamenti interni alla disposizione. La condizione 24) ripristina la previsione che affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire con proprio regolamento l'attribuzione ai produttori indipendenti di quote di diritti residuali, stabilendo che tale attribuzione deve essere determinata in misura connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. La condizione 25) sopprime l'obbligo per le emittenti televisive locali che trasmettano in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza di applicare le disposizioni in materia di sostegno alla produzione europea italiana. La condizione 27) introduce una disposizione di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico della radiotelevisione, con cui si precisa che la Rai è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria.

La condizione 28) specifica che le disposizioni dell'articolo 20 del testo unico della radiotelevisione in materia di autorizzazione alla prestazione di servizi media via satellite si applica ai servizi lineari (radiotelevisione televisiva); è esclusa pertanto l'applicazione ai servizi non lineari

(tv a richiesta). La condizione 29) stabilisce che il Ministero ha competenza in materia di autorizzazione dei servizi di media audiovisivi lineari via cavo, mentre l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (tra cui *live streaming* e *web casting*) è di competenza dell'Autorità. Le condizioni 30) e 31) modificano la disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; rispetto al testo iniziale dello schema sono introdotte le seguenti modifiche: si prevede che la dichiarazione di inizio attività sia trasmessa all'Autorità, anziché al Ministero; si sopprime la previsione del potere del Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, di vietare la prosecuzione dell'attività; si prevede che nel regolamento dell'Autorità con cui dovranno essere disciplinate le modalità di attuazione, siano individuati gli elementi della dichiarazione, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima; e siano stabiliti i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività; si sopprime la disposizione che stendeva alla dichiarazione di inizio attività principi e requisiti analoghi a quelli previsti per l'autorizzazione alla diffusione radiotelevisiva; si elimina la previsione di contributi da parte di chi presenta la dichiarazione per il rimborso delle spese di istruttoria. In ultimo, la condizione 32) esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di diritto di rettifica ai telegiornali trasmessi da fornitori di servizi media a richiesta (servizi non lineari). Per quanto riguardose osservazioni si limita a segnalare, oltre quella già richiamata a tutela dei minori, l'osservazione 4) con cui si evidenzia al Governo l'esigenza, in sede di adozione del decreto ministeriale di determinazione delle quote a sostegno delle opere italiane, di prevedere una quota di sostegno finanziario superiore a quella attuale.

Carlo MONAI (IdV) fa presente che le opposizioni hanno presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*) nel quale sono evidenziate molte delle criticità emerse durante le audizioni informali, soprattutto da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e durante il dibattito svoltosi nei giorni scorsi. In particolare rileva che lo schema di decreto legislativo in oggetto appare censurabile sia per eccesso di potere nell'esercizio della delega rilasciata dal Parlamento sia per violazione dell'ordinamento comunitario; quanto al primo aspetto, fa presente che, coerentemente con il dettato costituzionale, lo schema di decreto legislativo avrebbe dovuto introdurre nel testo unico della radiotelevisione le sole modifiche resesi necessarie all'esito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, ed al solo scopo del suo corretto recepimento nell'ordinamento interno. Osserva che le modifiche introdotte al testo unico, infatti, contrariamente a quanto indicato nella legge delega, che richiedeva le sole modifiche « opportune » al recepimento della direttiva, riguardano settori che nulla o poco hanno a che fare con l'oggetto della legge delega, ovvero, addirittura in contrasto con l'ordinamento comunitario, come ad esempio la nuova definizione di programma/palinsesto o l'abrogazione della disciplina in materia di diritti residuali. Ritiene necessario prestare la dovuta attenzione alle osservazioni puntualmente formulate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso delle audizioni informali tenutesi nei giorni scorsi presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In particolare, ricorda che nel corso di tali audizioni, il Presidente Calabrò ha dichiarato che la direttiva afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di regolazione e autorizzazione a Autorità indipendenti, come caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza nell'ordinamento interno degli Stati membri e che lo schema di recepimento in esame non sembra corrispondere adeguatamente alle indicazioni comunitarie.

Passando ad una breve illustrazione dello schema di decreto legislativo, riassume le disposizioni a suo giudizio maggiormente in contrasto con i principi della legge delega e con l'ordinamento comunitario sovrastante. In particolare rileva che la nuova definizione di « programma » e la definizione introdotta di « palinsesto », segnatamente riguardo alla esplicitata equivalenza tra « programmi televisivi » e « palinsesti televisivi » non trovano fondamento nella direttiva, e incidono significativamente sulla disciplina vigente. Osserva inoltre che l'esclusione delle repliche e dei programmi lineari a pagamento dalla definizione di « programma », implica uno scomputo di questi dal novero complessivo incidendo profondamente sui criteri di calcolo ai fini del tetto massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore. Quanto ai temi legati alla disciplina del web, lo schema di decreto legislativo, diversamente da quanto previsto nella direttiva, include nella definizione di servizio media audiovisivo, i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale. Ricorda che su tale disposizione ha espresso la propria preoccupazione anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare per l'impatto che essa potrebbe avere sui mercati emergenti, quali la IPTV e la web TV. Esprime la propria preoccupazione anche relativamente all'articolo 17, comma 1, lett. cc) dello schema di decreto che — modificando l'articolo 21 del vigente TU radiotelevisione — stabilisce che l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o *live streaming* e su Internet o web casting, è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dall'Autorità. A tale proposito ricorda che l'Autorità ha sottolineato che quest'ultima disposizione pone il nostro Paese in una situazione unica nel mondo occidentale,

dato che solo i Paesi a regime autoritario hanno attuato interventi limitativi sulla rete.

Per quanto concerne gli affollamenti pubblicitari, rileva che il *product placement* è una delicata forma di pubblicità che potrebbe diventare dominante anche in ragione del fatto che non sono previsti tetti di affollamento pubblicitario; ritiene che si possa trattare di un elemento molto insidioso rispetto alle forme di pubblicità rivolte all'editoria e sottolinea il rischio che un consistente volume di affari si sposti dal settore della stampa a quello della televisione. Rileva inoltre che la scelta del Governo di individuare limiti di affollamento pubblicitario pari al massimo al 12 per cento, costringendo le emittenti che hanno una soglia pubblicitaria più alta a dover contrarre il proprio volume di affari fa riaffiorare l'annoso problema del conflitto di interessi in capo al Presidente del Consiglio.

Anche con riferimento al delicato tema della tutela della fascia più debole degli utenti, ovvero i minori, fa presente che lo schema di decreto legislativo presenta incongruenze e carenze che evidenziano una scarsa attenzione dei diritti e degli interessi dei minori e delle famiglie, soprattutto in relazione all'indeterminatezza della distinzione sottesa all'utilizzo dei due termini di « minori » e bambini », che rende evidente la volontà di consentire l'estensione della diffusione di messaggi pubblicitari ad una più ampia platea di utenti, ricomprendendovi anche gli adolescenti, che rappresentano senz'altro un potenziale target redditizio dal punto di vista della comunicazione commerciale. Ancora riguardo al tema dei minori e di un uso responsabile del mezzo televisivo, segnala l'assenza, nello schema di decreto legislativo, di misure atte a consentire ai genitori di avvalersi di strumenti di controllo dell'utilizzo dello strumento televisivo da parte dei minori, come ad esempio il *parental control* e la segnalazione visiva e acustica delle tipologie e dei target dei programmi. Rileva inoltre l'assenza, nello schema di decreto legislativo, della norma relativa alla programmazione automatica

dei canali, che invece ritiene assai importante anche in relazione allo sviluppo del digitale. Ribadisce quindi il proprio parere contrario e chiede che vengano stralciate tutte le disposizioni che esulano dal dettato della direttiva. In conclusione evidenzia di nuovo l'esigenza che su temi essenziali per il pluralismo dell'informazione, come quelli affrontati dal provvedimento in esame, il Parlamento possa dibattere e decidere, anziché limitarsi ad esprimere un parere non vincolante.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) osserva la presenza di una certa tensione all'interno della Commissione, una tensione che ritiene più che giustificata, in quanto si sta operando una riforma di sistema fuori dalle Aule parlamentari. Ricorda come sia i relatori che i presidenti e i commissari abbiano ascoltato il dibattito e le problematiche emerse dalle audizioni e come la Commissione non possa fare a meno di registrare un conflitto come emerso nelle associazioni e nel Paese. Ritiene che sia molto grave che ci si appresti a modificare il sistema radiotelevisivo e non solo con una tale procedura. Ritiene che a suo giudizio le osservazioni apportate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbero dovuto essere accolte in precedenza in un testo. Ribadisce che il motivo del suo voto contrario è dovuto principalmente al metodo che ha portato a questo decreto, partito con un eccesso di delega. Ricorda che solo chi conosce la materia in maniera approfondita può seguire la complessità del decreto, che a suo giudizio, avrebbe avuto bisogno di tempo solo per essere studiato. Rammenta come nel provvedimento si trattino temi rilevanti non di poco conto: trasferimento di risorse, problematiche concorrenziali, libertà di espressione. Sottolinea ancora una volta che le procedure usate per giungere ad emanare questo decreto sono extracostituzionali ed extraparlamentari. Ritiene tale metodo un precedente grave e un segnale negativo per il futuro. Ricorda ai colleghi come si stia discutendo animatamente per un parere non vincolante; è chiaro che il viceministro Romani terrà

conto del parere della Commissione, ma il parere non è vincolante. Per quello che riguarda la libertà della rete afferma che non si tratta di un problema di destra o di sinistra ma di un problema di libertà di espressione che non avrebbe dovuto porre alcuna ombra di sospetto. Ritiene che la parte riguardante *Internet* andasse lasciata secondo la normativa vigente, ugualmente per i diritti connessi rimandando al regolamento dell'Autorità. Ribadisce ancora una volta che il metodo usato non può che ingenerare gravi errori. Preannuncia il voto favorevole al parere alternativo presentato dai colleghi Gentiloni e Monai, e preannuncia il voto contrario al parere della maggioranza. Auspica che sulla vicenda si operi una riflessione poiché la metodologia usata oggi giova ma un domani potrà riguardare anche chi è attualmente al Governo.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) sottolinea l'importanza del lavoro svolto in Commissione e l'interesse delle audizioni promosse nell'ambito del dibattito. Ringrazia i relatori per l'attenzione posta nella formulazione della proposta di parere, che non ritiene tuttavia condivisibile, sebbene contenga alcune condizioni che raccolgono quanto emerso dal dibattito e quanto richiesto dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare riguardo all'esigenza di concentrare sull'Autorità medesima e non sul Ministero le responsabilità dei procedimenti relativi al sistema radiotelevisivo. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del Partito democratico alla proposta di parere dei relatori. Ritiene, quindi, utile segnalare l'importanza del regolamento relativo all'ordinamento automatico dei canali (LCN), rispetto al quale la proposta di parere dei relatori fissa puntualmente i criteri; in particolare ritiene che non sia corretto che tale ordinamento sia fissato privilegiando le emittenti nazionali, in quanto le preferenze degli utenti, che pure sono poste come criterio per effettuare tale ordine, potrebbero in tale caso essere rese vane. Rileva che nella proposta di parere pre-

sentata dai relatori non sia stato accolto quanto richiesto dalle opposizioni né in ordine al diverso trattamento dei limiti di affollamento pubblicitario per le emittenti a pagamento, né riguardo al computo dei programmi in *simulcast* e in *pay per view* al fine del raggiungimento del limite del 20 per cento relativo al numero complessivo di programmi dell'editore rispetto al numero complessivo dei programmi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, previsto dal testo unico. A tale ultimo proposito ricorda che è in corso un'istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che sta studiando tale questione da diversi mesi.

Dà atto ai relatori che sui temi del sostegno alle opere audiovisive europee e della TV sul *web* sono stati compiuti alcuni passi avanti, che non ritiene tuttavia sufficienti. In particolare per le opere audiovisive europee fa presente che lo schema di decreto legislativo cancellava quote riservate un rapporto alla diffusione, quote di sostegno agli investimenti nonché la disciplina sui diritti residuali dettata dal regolamento dell'Autorità. Nel parere si richiede il ripristino delle quote, ma, per quanto riguarda i diritti residuali, si introducono disposizioni che impongono di riscrivere il regolamento già adottato dall'Autorità; rileva che si tratta di un regolamento fondamentale per i produttori, sul quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha lavorato per più di un anno e rispetto al quale ci sono due ricorsi pendenti da parte di due dei tre principali *broadcaster*. Quanto al *web* ritiene che sia utile ritornare alla formulazione del considerando 16) della direttiva che esclude il *web* dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva medesima. Ritiene che l'attività di *streaming* su Internet, effettuata da decine di migliaia di siti Internet, non costituisca un'attività televisiva in senso stretto e che quindi non necessiti di una autorizzazione, che, stando a quanto proposto nel parere dai relatori, continua ad essere necessaria anche se in forma di dichiarazione di inizio attività da presentare all'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni, e non più al Ministero. Auspica, infine, che il Governo non accolga la condizione 27), relativa alla società che presta il servizio pubblico radiotelevisivo, perché questo costituirebbe a suo giudizio la conferma più clamorosa dell'eccesso di delega che caratterizza lo schema di decreto legislativo in esame. Fa presente che l'accoglimento di tale condizione vanificherebbe una sentenza della Corte di Cassazione emessa lo scorso mese di gennaio, con la quale si è ribadita la natura di ente pubblico della Rai e la conseguente sottoposizione sia alla disciplina in materia di evidenza pubblica degli appalti sia al vaglio sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti. Chiede pertanto che venga espunta la condizione 27) della proposta di parere. Ribadisce infine il proprio disappunto per il metodo seguito, in quanto si è affidato surrettiziamente ad un decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria, sulle quali le Commissioni parlamentari competenti possono esprimere un parere non vincolante, una riforma organica del sistema radiotelevisivo.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) segnala il suo dissenso profondo sia sull'impostazione del decreto sia sul parere della maggioranza. Ricorda come, a suo giudizio, siano stati fatti passi indietro rispetto a quanto già dichiarato dal viceministro Romani. Ricorda come con la Condizione 22 si ristabiliscono le quote, salvo però che tutto ciò viene emanato in un decreto del Governo. Stigmatizza un metodo dove è il Governo ad emanare gli indirizzi e il Parlamento diviene inesistente. Ricorda come ci si trovi di fronte ad una riforma di sistema per decreto. Rammenta come nella scorsa legislatura vi furono i dibattiti in materia per oltre un anno, con un testo fortemente emendato. Sottolinea invece che oggi si licenzia in quindici giorni un testo che di fatto è una riforma complessiva. Ritiene ancora più grave che si parli di un rinvio al decreto ministeriale alle quote televisive. Sottolinea come tale sia norma ulteriormente restrittiva. Rammenta come al Senato siano in discussione

parecchi testi sul cinema, mentre il decreto deciderà nei fatti sulle quote con un colpo di mano estremamente grave. Ricorda come per il *product placement* non sia mai stata contraria anche a un'auto-regolamentazione ma ritiene che qui ci si trovi di fronte a una mancanza reale di criteri, di tetti e di quote. Osserva che l'autoregolamentazione può funzionare se è fatta all'interno e in accordo con un quadro di regole precise. Ritiene che proprio per come è la struttura della televisione italiana ci si troverà di fronte ad un nuovo *far west*. Per quello che riguarda i minori ribadisce che nella giornata di ieri, il viceministro Romani ha detto cose più avanzate in merito all'estensione a tutte le televisioni dei segnali di allerta. Dichiarò di non capire il perché di un passo indietro così importante. Ritiene che in tale modo si giunga alla deresponsabilizzazione di tutti i soggetti, in un oblio totale di ciò che è sancito in diversi testi dalla Carta dell'ONU a quella di Treviso. Ricorda come il viceministro ha riconosciuto le ambiguità dei termini usati bambini da una parte e minori dall'altra e come non vi siano nelle condizioni del parere omogeneità di diritti fra queste due fasce. Stigmatizza il fatto che nell'articolo 15 il divieto *product placement* valga solo per i bambini. Ribadisce che, a suo giudizio, i relatori hanno fatto passi indietro clamorosi e che tutto ciò non fa che riconfermare il preannunciato voto contrario a nome suo e dal gruppo da lei rappresentato al parere presentato dai relatori.

Roberto RAO (UdC) condivide alcune perplessità che sono state espresse. Ritiene importante partire da considerazioni positive. Giudica positivamente l'aver procrastinato il termine per la votazione e l'aver deliberato lo svolgimento di audizioni. Le molte persone e le varie associazioni competenti che sono state ascoltate ha rappresentato per le Commissioni un dato positivo anche non sufficiente. Sottolinea di aver apprezzato il comportamento dei presidenti pazienti di fronte a un provvedimento delicato e potenzialmente pericoloso. Plaude ai relatori che hanno fatto

uno sforzo enorme per poter accogliere la maggioranza delle questioni sollevate. Ritiene che su ciascun punto si sarebbe potuto incardinare un dibattito che avrebbe certamente ancora di più migliorato il testo, che è stato comunque migliorato. Ricorda comunque che ci si trova di fronte a una riforma di sistema e che l'Autorità ha bocciato un provvedimento presentato dal Governo. Ritiene che le Commissioni siano intervenute per riparare dei danni provocati dall'idea di trasformare il recepimento di una direttiva comunitaria in un provvedimento di ampio respiro, comunque viziato da eccesso di delega e passibile di infrazioni europee. Ritiene che sulle quote venga lesa la direttiva ultima dell'Autorità. Ritiene che dal punto di vista tecnico si siano sviscerate i diversi aspetti ma sottolinea che tutto si è manifestato fuori dall'Aula parlamentare e osserva che se si è giunti in così breve tempo e in sede di parere alla redazione di 31 condizioni un ampio dibattito parlamentare avrebbe garantito l'espressione di tutte le posizioni e avrebbe potuto portare a un esito positivo del provvedimento. Preannuncia a titolo personale e a nome del gruppo da lui rappresentato voto contrario alla proposta di parere della maggioranza.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che la procedura seguita per l'adozione del provvedimento in esame è vincolata, trattandosi del recepimento di una direttiva comunitaria.

Jonny CROSIO (LNP), nel richiamare le osservazioni già svolte nel proprio intervento di ieri, segnala che lo schema in esame presenta alcuni profili problematici assai rilevanti. In particolare ritiene che è improprio attribuire la responsabilità editoriale per i soggetti che operano su Internet. Osserva altresì che lo schema adottato dal Governo interviene su una materia estremamente complessa e delicata quale è la disciplina delle quote di sostegno alle opere cinematografiche italiane. Ribadisce che il proprio gruppo avrebbe ritenuto più opportuno il mantenimento

della disciplina in vigore, che avrebbe dovuto essere modificata soltanto attraverso un progetto di legge sottoposto all'ordinario esame parlamentare. Rispetto ai profili indicati nell'intervento di ieri e brevemente richiamati nella seduta odierna, rileva che il parere proposto dai relatori reca modifiche assai ampie e incisive del testo predisposto inizialmente dal Governo. Per questo, a nome del proprio gruppo, pur ribadendo l'opportunità che alcune tematiche siano oggetto di un confronto parlamentare nell'ambito dell'attività legislativa, preannuncia il voto favorevole alla proposta di parere formulata dai relatori.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia a nome del gruppo da lui rappresentato il voto favorevole alla proposta di parere presentata dai relatori. Ringrazia i relatori per l'ottimo lavoro svolto. Per quello che riguarda il metodo ritiene che sia stato fatto un buon utilizzo delle Commissioni parlamentari per ciò che è consentito dai regolamenti. Prende atto con soddisfazione che si è chiarito definitivamente che nessuno aveva intenzione di « mettere le mani » sul *web*, ma che si è tenuti a rispettare un obbligo imposto dal Considerando 20 della direttiva ed è per tale motivo possibile pensare ad uno stralcio totale della materia.

Per quello che riguarda i minori ritiene che siano stati fatti notevoli passi avanti e che il Governo manterrà quanto già affermato nella giornata di ieri. Ricorda come nella legge Gasparri si era privilegiato il discorso della autoregolamentazione, includendo quanto previsto dall'allora Codice tv e minori.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) riconosce l'ampia disponibilità dimostrata dal viceministro Romani, rispetto alle questioni evidenziate dai numerosi e significativi rilievi emersi dalle audizioni sul testo dello schema in esame inizialmente predisposto dal Governo. Osserva che in virtù di questa disponibilità è stato possibile pervenire ad una formulazione del parere che permette di migliorare note-

volmente l'impostazione dello schema su parecchi punti importanti. Auspica pertanto che il confronto con le associazioni e i soggetti operanti nel settore prosegua, sia nella fase di determinazione del testo del decreto legislativo che sarà adottato dal Governo in via definitiva, sia nella fase di elaborazione dei provvedimenti attuativi. Ritiene peraltro di dover osservare come anche la condizione introdotta nella proposta di parere dei relatori in relazione alla funzionalità della RAI dimostri il permanere in quella società di un atteggiamento burocratico, che impedisce di affrontare adeguatamente le sfide che le nuove tecnologie prospettano. Giudica che sia nell'interesse del Paese una riflessione approfondita su quali devono essere i compiti e le modalità di funzionamento di una società come la RAI. A suo parere infatti la RAI non è stata in grado di sviluppare una concezione adeguata di servizio pubblico e al tempo stesso si è ridotta ad una struttura burocratica priva di dinamica imprenditoriale. Ritornando allo schema di decreto legislativo in esame, ritiene che il parere presentato dai relatori rechi significativi miglioramenti del testo. Pertanto, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo PdL della IX Commissione, il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Il viceministro Paolo ROMANI, anche in relazione ad alcune sollecitazioni emerse dagli interventi della seduta odierna, assicura in primo luogo che il Governo terrà conto in modo rigoroso del lavoro svolto dalle Commissioni riunite VII e IX e del parere che le Commissioni andranno ad approvare. Al tempo stesso segnala che la proposta di parere presentata dai relatori, per alcune limitate questioni, si differenzia dalla proposta approvata nella giornata odierna dalla 8ª «sup» a «reset» Commissione del Senato. In ogni caso osserva che l'impegno degli organi parlamentari competenti sui temi affron-

tati nello schema di decreto legislativo non si esaurisce con l'espressione del parere, dal momento che il decreto ministeriale con cui dovranno essere fissate le quote riservate alle opere italiane, sia in relazione alla diffusione sia in relazione al sostegno finanziario, sarà sottoposto all'esame delle competenti Commissioni. Per quanto attiene ai rilievi formulati in ordine alla proposta di inserire nel provvedimento in esame disposizioni relative all'ordinamento automatico dei canali in tecnica digitale terrestre, segnala che tale intervento è stato definito in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nella comunicazioni. Segnala altresì, rispetto ai rilievi del deputato Gentiloni, che tra i principi e i criteri direttivi previsti per la definizione del relativo regolamento è stata inserita la valorizzazione della programmazione delle emittenti locali di qualità e legata al territorio. Ritiene pertanto che sia stato raggiunto un appropriato bilanciamento di esigenze tra la tutela dell'emittenza locale e il rispetto delle abitudini degli utenti per quanto riguarda i canali generalisti nazionali. Osserva in ogni caso che l'assenza di un ordinamento automatico dei canali del digitale terrestre rappresenta un problema enorme e che la stessa Autorità aveva sollecitato un intervento mediante l'introduzione di una normativa primaria su cui potesse fondarsi la propria attività regolatoria.

Valentina APREA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere dei relatori, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza ed istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (atto n. 169),

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 2, capoverso articolo 1-ter, comma 8, dopo le parole: « o ritrasmissione di servizi di media » inserire le seguenti: « soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero »;

2) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da « e che comprende » fino a « meramente incidentale » con le seguenti: « . Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo, o un servizio di media

audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Fermo restando quanto stabilito dai considerando da 16 a 23 della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, non rientrano nella definizione di « servizio di media audiovisivo » i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse, nonché ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Non rientrano altresì nella definizione di « servizio di media audiovisivo » i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblici-

tari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna, i giochi in linea, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi »;

3) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *b*), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « che assume » con le seguenti: « cui è riconducibile »;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono escluse dalla definizione di « fornitore di servizi di media » le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi; »

4) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *h*), sopprimere il terzo periodo;

5) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *q*), dopo le parole: « il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, » inserire le seguenti: « , compresa la *pay per view*, »;

6) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *mm*), dopo le parole: « sia analogica che digitale, » inserire le seguenti: « nell'ambito di un programma, »;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera *nn*);

8) all'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-*bis*. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e

non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

1-ter. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 1-bis e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

1-quater. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi del comma 1-bis o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 1-ter, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato »;

9) all'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 32, comma 2, dopo le parole: « alla giurisdizione italiana » inserire le seguenti: « rispettano la dignità umana e »;

10) all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 32-bis, comma 1, le parole da: « contenuti » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei

principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. »

11) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 1, dopo le parole: « dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori » inserire le seguenti: « , d'intesa con l'Autorità, »;

12) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « anche analogiche, » inserire le seguenti: « diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, »;

b) sostituire le parole: « all'inizio della trasmissione » con le seguenti: « all'inizio e nel corso della trasmissione »;

13) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana » con le seguenti: « della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, »;

b) sostituire la parola: « tecnici » con le seguenti: « tecnicamente realizzabili »;

14) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 6, dopo le parole: « anche analogiche, » inserire le seguenti: « diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, »;

15) all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 37, comma 4, dopo la parola: « notiziari » inserire le seguenti: « televisivi »;

16) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

17) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 7, sostituire le parole: « il 18 per cento » con le seguenti: « il 20 per cento »;

18) all'articolo 13, comma 1, capoverso articolo 39, comma 5, sostituire le parole: « di notiziari e programmi di attualità » con le seguenti: « di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico »;

19) all'articolo 14, comma 1, capoverso comma 2-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti »;

20) all'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 40-*bis*, comma 1, dopo le parole: « per i servizi di media audiovisivi, » inserire le seguenti: « in programmi sportivi e »;

21) all'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 40-*bis*, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « che ne verifica l'attuazione »;

22) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « anche analogiche, » inserire le seguenti: « su qualsiasi piattaforma di trasmissione, »;

b) aggiungere in fine i seguenti periodi: « Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte ».

23) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: « indipendentemente » fino a: « del presente comma, » con le seguenti: « su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « inclusi quelli diffusi o distribuiti » con le seguenti: « inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti »;

c) al terzo periodo sostituire le parole: « di cui al presente comma » con le seguenti: « di cui al primo periodo »;

d) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. »;

e) all'ultimo periodo sostituire le parole da: « da emanarsi » fino a: « del presente decreto » con le seguenti: « da emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;

f) al medesimo periodo, sostituire le parole: « della quota indicata » con le seguenti: « delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e »;

24) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-*bis*. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri

per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma. »;

25) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 5, sopprimere le parole da: « con l'eccezione » sino alla fine del comma;

26) all'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto »

27) dopo l'articolo 16, inserire il seguente: « Art. 16-bis – (Norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in materia di disciplina della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa) – 1. Il comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si interpreta nel senso che, per quanto non sia diversamente previsto dal testo unico di cui al medesimo decreto legislativo, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità propria e dei propri amministratori, sindaci e dipendenti, è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria. »;

28) all'articolo 17, comma 1, lettera aa), dopo le parole: « servizi di media audiovisivi » inserire la seguente: « lineari »;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera cc), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « servizi media audiovisivi » con le seguenti: « servizi di media audiovisivi lineari »;

b) sostituire le parole da: « dopo le parole » fino alla fine della lettera con le seguenti: « è inserito in fine il seguente comma: « 1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2010 » »;

30) all'articolo 17, comma 1, lettera ee), capoverso articolo 22-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sostituire le parole da: « al Ministero » fino alla fine del periodo con le seguenti: « all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dall'Autorità stessa con proprio regolamento »;

b) sopprimere l'ultimo periodo;

31) all'articolo 17, comma 1, lettera ee), capoverso articolo 22-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività »;

32) all'articolo 17, comma 1, lettera qq), capoverso articolo 32-quinquies, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « , inclusi quelli trasmessi dai fornitori di servizi di media a richiesta, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « di servizi di media audiovisivi » inserire la seguente: « lineari »;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 2, si evidenzia l'opportunità di prevedere, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l'obbligo per quest'ultima di identificare i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso del programma;

2) con riferimento all'articolo 10, comma 2, capoverso articolo 36-*bis*, comma 2, si evidenzia l'opportunità di sopprimere le parole da: « , relative a prodotti alimentari » fino alla fine del comma;

3) con riferimento all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 37, si evidenzia l'opportunità di recuperare la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 37 del vigente testo unico della radiotelevisione, in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie »;

4) con riferimento alla determinazione della quota di sostegno alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si evidenzia l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 3, si individui una quota di sostegno maggiore di quella attualmente prevista;

nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti ulteriori condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: « soppresso » con la seguente: « abrogato »;

2) all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: « e dei valori dello sport »;

3) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 3, sostituire le parole: « dal comma 1 » con le seguenti: « dai commi 1 e 2 »;

4) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 6, aggiungere in fine le parole: « , e successive modificazioni. »;

5) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 8, sostituire le parole: « con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali » con le seguenti: « con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute »;

6) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 10, sostituire le parole: « a produzioni » con le seguenti: « produzioni »;

7) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola da: « adotta » fino a « dall'entrata in vigore » con le seguenti: « stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5 »;

b) sostituire le parole: « dalla sua adozione » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità »;

8) all'articolo 10, comma 2, capoverso articolo 36-*bis*, comma 2, sostituire le parole: « il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » con le seguenti: « il Ministero della salute »;

9) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « da parte delle emittenti » inserire le seguenti: « radiofoniche e televisive »;

b) dopo le parole: « fermi restando » inserire le seguenti: « per le emittenti televisive »;

10) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, sostituire le parole: « Articolo 16 » con le seguenti: « Articolo 44 »;

11) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 6, sostituire le parole: « nonché tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 40-bis » con le seguenti: « fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis »;

12) all'articolo 17, comma 1, lettera d), sostituire le parole: « lettera a), dopo la

parola « radiotelevisivo » sono aggiunte le seguenti: « , dei servizi di media a richiesta » » con le seguenti: « la parola: « radiotelevisivo » è sostituita con le seguenti: « dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia »; alla lettera a), le parole « mercato radiotelevisivo » sono sostituite con le seguenti: « sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia »; »;

13) all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera *pp*);

14) all'articolo 17, comma 1, lettera *tt*), capoverso articolo 35-bis, comma 1, sostituire le parole: « con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive » con le seguenti: « con il Ministro per la gioventù »;

15) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: « entro 180 giorni » inserire le seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

Le Commissioni Riunite VII e IX,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in oggetto appare censurabile sotto un duplice rilevante profilo: per eccesso di potere nell'esercizio della delega rilasciata dal Parlamento e per violazione dell'ordinamento comunitario soprastante;

quanto al primo aspetto, occorre preliminarmente ricordare che, in deroga al principio generale ex articolo 70 Cost., che riserva al Parlamento la funzione legislativa, l'articolo 76 Cost. stabilisce che « l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Nel caso dello schema di decreto legislativo in esame, la definizione dell'oggetto è chiaramente individuata, nella legge delega (articolo 26, legge 7 luglio 2009, n. 88) « *nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della*

direttiva 2007/ 65/CE ». Dunque, il decreto legislativo, per non deviare dal percorso disegnato nella Costituzione e per restare nell'alveo delle indicazioni fornite nella legge delega, avrebbe dovuto introdurre nel D.Lgs. 31 luglio 2005, Testo Unico radiotelevisione le sole modifiche resesi necessarie all'esito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, ed al solo scopo del suo corretto recepimento nell'ordinamento interno. Tale limite appare, invece, sistematicamente violato;

le modifiche introdotte al T.U. radiotelevisione infatti, contrariamente a quanto indicato nella legge delega, che richiedeva le sole modifiche « opportune » al recepimento della direttiva, riguardano settori che nulla o poco hanno a che fare con l'oggetto della legge delega (è il caso, ad esempio, dei temi relativi alla disciplina dell'internet, alla nuova disciplina del prodotto europeo e dei produttori indipendenti, alla materia del diritto d'autore), ovvero, addirittura in contrasto con l'ordinamento comunitario (come ad esempio la nuova definizione di programma/palinsteso o l'abrogazione della disciplina in materia di diritti residuali);

strettamente intrecciato al tema dell'eccesso di potere nell'esercizio della delega è quello relativo ai profili di violazione del diritto comunitario. A questo riguardo sarebbe sufficiente, per giustificare un passo indietro da parte del Go-

verno riguardo a molti contenuti dello schema di decreto legislativo, prestare la dovuta attenzione alle osservazioni puntualmente formulate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso delle audizioni informali tenutesi nei giorni scorsi presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In particolare, nel corso di tali audizioni il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha così esordito: « la Direttiva afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di regolazione e autorizzazione a Autorità indipendenti. L'indipendenza dell'Autorità a cui vengono affidati i compiti di regolazione si pone infatti come un caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza nell'ordinamento interno degli Stati membri. Ebbene, dirò subito che lo schema di recepimento oggi all'esame del Parlamento non appare corrispondere adeguatamente a queste indicazioni comunitarie ». Non in linea con il pertinente quadro giuridico comunitario a giudizio dell'Autorità di regolamentazione del settore, sono, tra gli altri, il conferimento di poteri autorizzatori all'Esecutivo; la scelta effettuata a favore della sola autoregolamentazione nella disciplina del *product placement* ed in tema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato nell'ambito della disciplina posta a tutela dei minori; l'omesso conferimento di poteri regolamentari all'Autorità per quanto riguarda la disciplina di dettaglio delle nuove disposizioni in materia di pubblicità; la definizione di autopromozione; l'attribuzione di competenze regolamentari all'Esecutivo in materia di tutela del prodotto europeo; l'eliminazione della disciplina legislativa in materia di diritti residuali.

considerato che:

particolare attenzione, in seno alla valutazione più complessiva dei profili di contrasto dello schema di decreto legislativo con l'ordinamento comunitario, merita la sistematica sottrazione di poteri regolamentari e autorizzatori compiuta nei riguardi dell'Autorità di settore.

Quanto al profilo regolamentare, come abbiamo visto, si tratta di una circostanza che coinvolge tutti i più rilevanti campi di intervento dell'Autorità (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo). Quanto al tema delle autorizzazioni, non si può, ancora una volta, che convenire con le osservazioni formulate dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione il quale, muovendo dalla premessa dell'esistenza di un quadro normativo comune per tutti i servizi di media audiovisivi, su qualunque piattaforma trasmissiva diffusi, interroga il legislatore sulla opportunità di avere anche nell'ordinamento interno una disciplina omogenea. « Trattandosi di attività tecnica di rilevante impatto sul pluralismo e che non presuppone alcun margine di discrezionalità amministrativa – osserva il Presidente Agcom – sottopongo alla vostra attenzione se non sia più appropriato, ed in linea con l'aquis comunitario, che tutti i titoli abilitativi a diffondere contenuti radiotelevisivi sulle diverse piattaforme vengano rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

osservato che:

nel dettaglio delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, si riassumono i punti principali di contrasto con i principi della legge delega e con l'ordinamento comunitario sovrastante:

in tema di nuova definizione di « programma », articolo 4, comma 1, lett. e dello schema di decreto legislativo in oggetto, e la definizione introdotta ex novo di « palinsesto » (articolo 4, comma 1, lett. g), con la esplicitata equivalenza tra « programmi televisivi » e « palinsesti televisivi » (articolo 4, comma 1, lett. h), non trovano fondamento alcuno nella nuova direttiva, e ciononostante innovano profondamente la disciplina interna previgente. In particolare, con la esclusione dalla definizione di « programma », dei programmi che consistono nella « trasmissione differita dello stesso palinsesto » e dei programmi lineari a pagamento, si determina un chiaro con-

trasto con la direttiva UE e con la giurisprudenza comunitaria (sentenza Mediakabel, causa C-89/04 2 giugno 2005) dal momento che si determina, su tali tipologie di programmi, un effetto di disapplicazione dell'intero corpus di regole comunitarie previsto nel settore televisivo (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo, rettifica, ecc.). Peraltro, l'esclusione dalla nozione di programma di questa tipologia di contenuti ha conseguenze profonde sui criteri di calcolo ai fini del tetto al numero massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore (articolo 43, comma 8 del T.U. radiotelevisione), con evidenti effetti di allentamento dei vincoli pro-pluralismo e pro-concorrenziali stabiliti dal legislatore nel 2004 e con immediate conseguenze di disarticolazione dell'istruttoria (in corso) avviata da Agcom ai fini della verifica dei limiti al numero massimo di programmi ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs 31 luglio, 2005, T.U. radiotelevisione. Si tratta di circostanze chiaramente messe in luce dalla stessa Autorità di settore nel corso della richiamata audizione del suo Presidente.

in materia di tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, le disposizioni contenute nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, e l'abrogazione che ne consegue degli articoli 6 e 44 del vigente T.U. radiotelevisione, sono altrettanto censurabili sia sotto il profilo dell'eccesso di delega che sotto il profilo del contrasto col diritto comunitario. In particolare, come ancora una volta sottolineato dalla stessa Autorità di settore, il recepimento della direttiva non giustifica in alcun modo lo spostamento in capo al Ministero delle competenze regolamentari in tema di investimenti in opere europee, per quanto concerne i servizi lineari. È necessario che tali competenze restino attribuite ad Agcom. Al tempo stesso, per dirla ancora una volta con le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, « non trovano giustificazione né la riduzione della quota di investimenti in produzioni indipendenti stabilita in capo a RAI, né la

sostanziale penalizzazione del cinema italiano, per il quale non è più prevista una sottoquota di garanzia ». Infine, anche la soppressione della disciplina in materia di diritti residuali contraddice lo spirito e la lettera della direttiva, all'interno della quale la definizione di produttori indipendenti presuppone pacificamente l'esistenza della tutela dei diritti derivati, e a tal fine suggerisce una più precisa individuazione dei relativi beneficiari, laddove lo schema di decreto legislativo, al contrario, abolisce l'intera disciplina in materia, « pur in mancanza – riportiamo di nuovo dall'audizione Agcom – di elementi innovativi da parte della direttiva che possano giustificare un intervento di tal tipo »;

sui temi legati alla disciplina del web, diversamente da quanto previsto nella Direttiva, l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo in oggetto include nella definizione di servizio media audiovisivo « *i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale [...]* ». Tale previsione comporta l'estensione degli obblighi contenuti nello schema di recepimento anche a tutti i servizi che forniscono immagine tramite Internet. Ancora una volta vogliamo richiamare le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione: « c'è il rischio di una estensione degli obblighi contenuti nello schema di decreto a tutti i servizi che forniscono immagini tramite internet, con conseguente impatto sui mercati emergenti quali la IPTV e la web TV. Cosa che risulterebbe anche in potenziale contrasto con la nuova disciplina comunitaria sulle comunicazioni elettroniche che richiede l'adozione di un approccio estremamente cauto nei confronti dei mercati emergenti, prediligendo una assenza di regolamentazione piuttosto che l'imposizione di obblighi che ne pregiudichino lo sviluppo, i quali, tra l'altro, non possono essere imposti se non a seguito di un'approfondita analisi, svolta dall'Autorità, sulle caratteristiche dei mercati » . Desta

preoccupazioni ancora maggiori l'articolo 17, comma 1, lett. cc) dello schema di decreto che – modificando l'articolo 21 del vigente TU radiotelevisione – stabilisce che «l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la *diffusione continua in diretta o live streaming e su Internet o web casting*, è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dall'Autorità». Come apoditticamente sottolineato in audizione dall'Autorità, una disposizione siffatta «pone il nostro paese in una situazione unica nel mondo occidentale». E perché non sussistano equivoci sull'opinione dell'Autorità di settore, il suo Presidente ha aggiunto al riguardo che «solo i paesi a regime autoritario hanno attuato interventi limitativi sulla rete».

La sostanziale equiparazione tra le modalità di funzionamento di un sito web e quelle dei canali televisivi determina una pesante violazione delle norme contenute nella c.d. «Direttiva sul commercio elettronico» n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 la quale, ad esempio, vieta agli Stati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi di autorizzazione speciali e quindi l'assoggettamento dell'apertura di un sito web ad un qualsiasi procedimento di autorizzazione. Inoltre, in forza della direttiva sul commercio elettronico, l'attività del c.d. *'hosting service provider'*, ovvero del sito che ospita contenuti generati da terzi, deve essere tenuta distinta da quella di un canale televisivo che sceglie meticolosamente cosa trasmettere ai suoi spettatori: spettatori che a loro volta non possono essere paragonati agli utenti di Internet, i quali fruiscono dei contenuti del web, ma possono anche caricare contenuti sul web stesso. Inoltre, il contenuto della direttiva 2007/65/CE – di cui lo schema di decreto in esame costituisce attuazione – stabilisce chiaramente al Considerando n. 16 che essa dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi

di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico.

Inoltre, sempre sotto il profilo della violazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercio elettronico si segnala che, lo schema di decreto in esame, con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sembrerebbe far rientrare nella definizione di «operatore di rete» anche i Provider e le loro infrastrutture di rete e allo stesso tempo stabilire che potrebbero adottarsi forme di filtraggio a carico dei Provider stessi. Una tale ambiguità interpretativa comporterebbe una violazione della già citata Direttiva sul Commercio Elettronico che esonera da qualsiasi responsabilità i provider-trasportatori, ovvero gli intermediari che hanno un ruolo passivo, nella misura in cui provvedono semplicemente al «trasporto» di informazioni provenienti da terzi. Inoltre si sottolinea, come anche rilevato da Associazioni di categoria quali (Assoprovider-Associazione Provider Indipendenti), che in una rete Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP), il filtraggio attuato «nei nodi intermedi» è impossibile da realizzare e che qualsiasi strumento di analisi del traffico (*deep packet inspection*) per quanto sofisticato e costoso, può essere facilmente eluso se sorgente e destinatario della comunicazione lo desiderano. Ignorare questo aspetto ed ostinarsi sul filtraggio attuato dai provider significa solo rimandare a chissà quando la soluzione dei problemi derivanti dalle violazioni di legge compiute su internet e al contempo innalzare la barriera economica di ingresso rendendola un'attività esercitabile solo da una ristretta oligarchia finanziaria. Ne consegue, pertanto, una chiara inesigibilità tecnica del comma 3 dell'articolo 8 dello schema di decreto;

per quanto concerne gli affollamenti pubblicitari, l'attuale testo dell'articolo 38 del TU radiotelevisione, in materia di affollamenti pubblicitari orari in capo alle tv nazionali, non distingue tra emittenti free e emittenti *pay*. La nuova direttiva non fornisce al riguardo alcuna indi-

cazione. Lo schema di decreto interviene in materia lasciando inalterati i limiti stabiliti per la televisione in chiaro e prevedendo invece tetti più restrittivi (attraverso un meccanismo a decalage progressivo nell'arco di un triennio) per la pubblicità sulle emittenti a pagamento. Ora, è ben vero (come ricorda anche il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione in audizione) che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva prevede la nota clausola di restrittività, attribuendo al Paese membro facoltà di imporre norme più rigorose e particolareggiate. Tuttavia, è altresì evidente, che tale facoltà deve essere esercitata in conformità ai principi comunitari generali. Al riguardo si rammenta che il considerando articolo 6 della stessa direttiva, richiede che « per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d'accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi ». Tali indicazioni non possono non trovare in concreto applicazione sia con riferimento al confronto competitivo tra i diversi mercati nazionali, sia in particolare con riferimento a ciascun mercato interno. Al contrario, la misura proposta, nel distinguere il trattamento riservato agli operatori *pay* rispetto agli operatori *free*, è suscettibile di indebolire la posizione di mercato dei pochi e deboli produttori indipendenti operanti su piattaforme televisive a pagamento, oltre che di rafforzare la posizione dominante dell'operatore *incumbent* sul mercato pubblicitario televisivo nazionale, con un conseguente chiaro pregiudizio dei principi del mercato interno, come la libertà di concorrenza e la parità di trattamento.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 15, reca, inoltre, la disciplina del c.d. « product placement », ovvero « l'inserimento di prodotti ». A tal fine si indivi-

duano i programmi nei quali, sia consentito detto inserimento (opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi di intrattenimento leggero con esclusione di quelli per bambini) senza tuttavia prevedere, come rilevato anche nel corso delle audizioni svoltesi presso le Commissioni VII (Cultura e Istruzione) e IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, alcun limite di tempo e/o di numero degli inserimenti, limitandosi a stabilire che i produttori, le emittenti anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottino, con procedure di autoregolamentazione, una disciplina applicativa dei principi enunciati dallo stesso articolo 15 in materia di trasparenza e di requisiti dei programmi in cui inserire in prodotti. A questo proposito è stato osservato dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) che il Parlamento, tra i criteri direttivi della delega al Governo, ha indicato l'opportunità di ammettere e conseguentemente, di disciplinare l'inserimento di prodotti nei programmi nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dalla Direttiva in via di recepimento. La fondatezza di tali preoccupazioni ha consigliato allo stesso regolatore comunitario di vietare, in linea di principio, l'inserimento dei prodotti nei programmi (« È vietato l'inserimento di prodotti » – paragrafo 1 dell'articolo 3-*octies* della direttiva) per poi prevedere, fissando alcune precise prescrizioni e condizioni, la possibilità di derogare a tale divieto limitatamente alle sole « opere cinematografiche, ai film e alle serie di prodotti per i servizi media audiovisivi, ai programmi sportivi e ai programmi di intrattenimento leggero » paragrafo 2 dello stesso articolo 3-*octies* della Direttiva), cedendo così a comprensibili ragioni economiche di mercato « internazionale »;

lo schema di decreto in esame, dunque, avrebbe dovuto prevedere le necessarie disposizioni al fine di garantire l'osservanza di tutte le condizioni e i divieti previsti dalla direttiva comunitaria in materia di *product placement* e più in parti-

colare avrebbe dovuto assicurare il rispetto non solo di tutte le condizioni e i divieti previsti dal citato articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della Direttiva (come per altro espressamente indicato dalla legge delega), ma anche tutte le norme previste dalla stessa Direttiva in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, ovvero le disposizioni di cui agli articoli 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*sexies*, 3-*septies* e 3-*novies* della Direttiva in oggetto e le norme contenute nei capitoli IV e V della direttiva madre (Direttiva 89/552/CEE).

Anche con riferimento al delicato tema della tutela della fascia più debole degli utenti, ovvero i minori, lo schema di decreto legislativo presenta incongruenze e carenze che evidenziano una scarsa attenzione dei diritti e degli interessi dei minori e delle famiglie. In particolare si evidenzia il non casuale ricorso a differenti termini per indicare i destinatari di misure di salvaguardia previste dagli articoli 9 e 15, laddove nel primo, relativamente alla trasmissione di programmi di particolare contenuto, si fa riferimento alla categoria dei « minori », mentre nel secondo, riguardante la possibilità di inserire prodotti nel corso di programmi televisivi (cosiddetto *product placement*), ci si limita a prevederne l'esclusione solo nei confronti dei « bambini ». A parte l'indeterminatezza della distinzione sottesa all'utilizzo dei due termini di « minori » e bambini », appare evidente la volontà di consentire l'estensione della diffusione di messaggi pubblicitari ad una più ampia platea di utenti, ricomprendendovi anche gli adolescenti, che rappresentano senz'altro un potenziale target redditizio dal punto di vista della comunicazione commerciale;

Ancora riguardo al tema dei minori e di un uso responsabile del mezzo televisivo, si segnala l'assenza nello schema di decreto legislativo in oggetto di misure atte a consentire ai genitori di avvalersi di strumenti di controllo dell'utilizzo dello strumento televisivo da parte dei minori, come ad esempio il *parental control* e la segnalazione visiva e acustica delle tipologie e dei target dei programmi;

La necessità di dotare i giovani di strumenti critici di approccio e conoscenza della funzione, dell'uso e del senso dei mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo al mezzo televisivo, è questione che ancora una volta non trova riscontro nel provvedimento in oggetto né, tanto meno, nel complesso della politica formativa proposta dall'attuale Governo;

inoltre, il Presidente dell'Autorità Garante per le Comunicazioni, dopo aver messo in luce come lo schema di decreto in esame contenga numerose disposizioni che confliggono palesemente con la normativa nazionale e le normativa comunitaria, ha inoltre segnalato l'opportunità di prevedere nel decreto legislativo in esame una norma di rango primario relativa all'ordinamento automatico dei programmi. L'ordinamento automatico è direttamente legato alla possibilità dei cittadini (più volte richiamata dalla Direttiva) di fruire di contenuti innovativi della programmazione digitale. La norma potrebbe affidare all'Autorità il compito di predisporre un piano per la numerazione automatica dei programmi, in particolare per il digitale terrestre. Come è noto l'anarchia in tema di numerazione automatica sta provocando disagi ai cittadini nelle zone dove è avvenuto il passaggio al digitale. L'autorità Garante per le comunicazioni sta intervenendo ma manca un consolidamento del potere di intervento nella normativa primaria.

In conclusione, considerato che:

quanto alla disciplina dell'Internet, si propone, in sintonia con l'approccio suggerito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lo stralcio dell'intera materia, al fine di maturare « *un'autonoma riflessione legislativa a tutto campo* » (Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione) idonea ad assicurare il coordinamento con le diverse direttive che disciplinano la materia, a cominciare dalla direttiva sul commercio elettronico. Un analogo approccio si propone con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto in tema di diritto d'autore. Qui, l'approccio proposto dal Governo si basa

ancora sulla legge n. 633 del 1941, di difficile applicazione nel contesto di evoluzione tecnologica che caratterizza il mercato dei contenuti digitali. Ciò che oggi si richiede, è invece un *modus operandi* che contemperi il diritto degli autori ad essere tutelati col diritto degli utenti all'accesso alla rete ed ai contenuti digitali. Al riguardo, appare opportuno avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati, ma soprattutto, come suggerito dall'Agcom, promuovere un approccio transnazionale alla disciplina del web.

quanto alla tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, si propone, in analogia a quanto richiesto compattamente dal mondo autoriale e delle produzioni, ed a quanto sostenuto dallo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di lasciare immutato l'attuale assetto legislativo, conferendo semmai delega all'Autorità di settore, sulla

base di ulteriori principi e criteri direttivi, a disciplinare ulteriormente la materia con propri regolamenti;

anche in tema di affollamenti pubblicitari e di definizione di programma televisivo si chiede di lasciare immutato il vigente ordinamento;

esprimono

PARERE CONTRARIO

Gentiloni Silveri, Monai, Rao, De Biasi, Meta, Giulietti, Nicco, Ghizzoni, Zazzerà, Bachelet, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Compagnon, Coscia, De Pasquale, De Torre, Fiano, Ginefra, Laratta, Levi, Lolli, Lovelli, Martino, Mazzarella, Melandri, Mereu, Merlo, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Sarubbi, Tullo e Velo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 80

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 81

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2010.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, fa presente che, considerata la particolare complessità del provvedimento in esame,

sarebbe utile che la Commissione e il relatore potessero disporre di qualche giorno ancora prima dell'espressione del parere, al fine dei necessari approfondimenti tecnici.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il sottosegretario Mantovano, il quale segue il provvedimento per il Governo, essendo stato informato di quest'esigenza della Commissione, ha scritto questa mattina per comunicare la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare ancora per una settimana. Nel contempo, il sottosegretario si è scusato di non poter prendere parte alla seduta, che del resto era inizialmente prevista per il primo pomeriggio, a causa di concomitanti impegni istituzionali. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, fa presente che il testo elaborato dalla Commissione giustizia persegue un obiettivo senz'altro condivisibile, reca infatti disposizioni volte a limitare la contaminazione tra politica e criminalità organizzata. A tal fine si fa divieto di svolgere attività di propaganda politica in occasione di competizioni elettorali alle persone cui è stata applicata la misura della sorveglianza speciale perché indiziate di appartenere alla criminalità organizzata. Si fa, simmetricamente, divieto ai candidati alle elezioni di avvalersi di tali persone per tale attività. La violazione del divieto è punita, nell'uno e nell'altro caso, con la reclusione da due a cinque anni. La condanna per il reato comporta la decadenza dalle cariche pubbliche elettive e l'incandidabilità in qualsiasi competizione elettorale per cinque anni.

Passando ad esaminare più in dettaglio il provvedimento, rileva che l'articolo 1 aggiunge alcuni commi all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Tale legge prevede che alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso possono essere applicate le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o dell'obbligo di soggiorno previste, rispettivamente, dal primo e dal terzo comma della legge n. 1423 del 1956. L'articolo 10, in particolare, prevede che le persone cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possano svolgere determinate attività e non possano ottenere o mantenere determinate licenze, concessioni o contributi ivi elencati.

I commi introdotti dal provvedimento in esame nell'articolo 10 prevedono che alle persone alle quali sia stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in quanto indiziate di appartenere a organizzazioni criminali di tipo mafioso non possono, con nessun

mezzo, né direttamente né indirettamente, svolgere attività di propaganda elettorale a favore o contro un candidato o un simbolo in nessuna competizione elettorale.

Per chi viola il divieto è prevista la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena è prevista per il candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una persona è sottoposta a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, le chiede di svolgere propaganda elettorale o accetta che la svolga.

L'articolo 2 stabilisce che chi sia stato condannato o abbia patteggiato la pena per il reato in questione non possa candidarsi in nessuna competizione elettorale per cinque anni e decada dalle cariche pubbliche elettive che eventualmente ricopra. A tal fine la cancelleria del tribunale che pronuncia la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo all'organo o all'ente di appartenenza del condannato.

Passando alla valutazione di costituzionalità, va detto che, sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il provvedimento non presenta problemi: il contenuto è infatti riconducibile a due materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: la materia «organi dello Stato e relative leggi elettorali» e la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale».

Il provvedimento appare invece problematico sotto altri aspetti.

Per quanto riguarda l'articolo 1, va notato che il testo in esame non prevede che, ai fini dell'applicabilità del divieto di propaganda elettorale, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza debba essere stata confermata con provvedimento definitivo. Il divieto è quindi vigente anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato il provvedimento che istituisce la sorveglianza speciale e il cui ricorso non sia ancora stato definito.

Ora, considerato che il divieto consiste nella limitazione di un diritto costituzionalmente garantito e che la misura della sorveglianza speciale si applica a soggetti soltanto *indiziati* del reato, appare necessario prevedere che il divieto valga solo

per coloro per i quali la misura in questione sia stata applicata in via definitiva, come del resto richiesto dal comma 1 dello stesso articolo 10 della legge n. 575 per l'applicabilità di altre restrizioni incidenti su diritti costituzionalmente garantiti.

Il divieto, d'altra parte, ha carattere permanente: ossia perdura anche dopo la cessazione della sorveglianza speciale. Appare quindi necessario che esso venga meno in caso di riabilitazione, come previsto, per gli altri divieti di cui all'articolo 10 citato, dall'articolo 15, comma 3-*bis* della legge n. 327 del 1988, il quale stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 575 possano richiedere la riabilitazione dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale e che la riabilitazione comporta la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575. Peraltro, poiché il divieto di propaganda elettorale viene inserito nell'articolo 10 della legge predetta, consegue che, in caso di riabilitazione, il soggetto interessato riacquista la facoltà di svolgere attività di propaganda elettorale. Dunque sotto questo profilo non sussistono problemi.

Sempre in relazione all'articolo 1, va rilevato il rischio che la fattispecie che costituisce reato non sia adeguatamente determinata. In particolare, l'ultimo comma prevede che sia punito anche il candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una persona è sottoposta a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non solo richiede, ma anche «accetta» da parte di questa persona la prestazione di attività di propaganda elettorale.

Al riguardo appare necessario precisare in quali condizioni si possa ritenere «accettata» l'attività di propaganda da parte di un candidato che non l'abbia chiesta, tanto più che — stando al testo in esame — l'attività potrebbe non consistere in una propaganda a favore del candidato, ma contro il suo avversario. Ciò è tanto più necessario in quanto dalla condanna discendono, ai sensi dell'articolo 2, forti limitazioni dell'elettorato passivo.

L'articolo 2 infatti prevede, come anticipato, la decadenza dalle cariche pubbliche elettive e l'incandidabilità ad esse per cinque anni per chi sia stato condannato per il reato in questione.

Riguardo all'incandidabilità va preliminarmente osservato che, mentre per le cariche elettive regionali e locali, questa è un istituto già previsto per altre cause e già scrutinato dalla Corte costituzionale, lo stesso non può dirsi per la incandidabilità alle elezioni al Parlamento.

Come infatti questa Commissione ha avuto modo di appurare nella precedente legislatura attraverso un'indagine conoscitiva proprio su incandidabilità e ineleggibilità, non esistono casi di incandidabilità al Parlamento ed è oggetto di discussione in dottrina se l'incandidabilità alle cariche di deputato e senatore possa ritenersi conforme alla Costituzione.

Al riguardo va ricordato che gli articoli 65 e 66 della Costituzione prevedono, rispettivamente, che « la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore » e che « ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

L'articolo 2 del testo in esame tuttavia non distingue tra il soggetto candidato o eletto al Parlamento e quello candidato o eletto ad altre cariche pubbliche. Considerazioni analoghe, se non più forti, possono farsi per la decadenza « di diritto » dal mandato parlamentare.

Su questo punto appare occorre pertanto un'attenta riflessione da parte della Commissione.

Si aggiunga, per completare l'esame del testo, che la Corte costituzionale ha chiarito – con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali – che, in ogni caso, l'incandidabilità alle cariche elettive può essere ammessa solo in presenza di una condanna passata in giudicato. L'articolo 2 del testo in esame invece non solo non prevede che la condanna da cui discende il divieto di candidarsi debba essere passata in giudicato, ma prevede che il divieto discenda anche dal patteggiamento della pena.

Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	84
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	84
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	85

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti e inviato il testo alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione del parere di competenza. Dopo aver sottolineato la particolare importanza del provvedimento in

esame nell'ottica della lotta contro la criminalità di stampo mafioso, ricorda che lo stesso è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 febbraio prossimo. A tale proposito auspica che per accelerare l'iter del provvedimento questo sia trasferito alla sede legislativa. In tal modo sarebbe possibile pervenire all'approvazione della legge in tempo utile per la sua applicazione alle prossime elezioni regionali. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento figli naturali.**C. 2519 Mussolini.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda di aver preannunciato nella precedente seduta la presentazione della proposta di legge n. 3147 Bindi, della quale aveva chiesto l'abbinamento alla proposta di legge in esame. Rilevato peraltro che la

predetta proposta di legge presenta un oggetto estremamente ampio e che tale circostanza potrebbe creare delle difficoltà nell'abbinamento, preannuncia la presentazione di una ulteriore proposta di legge il cui oggetto sarà sostanzialmente coincidente con quello del provvedimento in esame e tale da consentirne l'abbinamento d'ufficio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo. <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	86
ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governo. <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	87
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato. <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	87
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. C. 3072 Governo, approvato dal Senato. <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato. <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo. <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	89
ERRATA CORRIGE	90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 12.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle

Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione. Al riguardo segnala che il relatore, onorevole Pianetta, ha presentato l'emendamento 3.100 volto a recepire tale condizione (*vedi allegato 1*).

Enrico PIANETTA (Pdl), illustra il proprio emendamento 3.100, di cui auspica l'approvazione, che è finalizzato a garantire il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, nonché delle nuove in tema di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governo.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Finanze, Ambiente e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione. Al riguardo segnala, in qualità di relatore, di avere presentato l'emendamento 3.100 volto a recepire tale condizione ai fini del rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, e, analogamente al precedente provvedimento, delle nuove norme in tema di contabilità e di finanza pubblica, di cui alla legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 3.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio. Ricorda che nella precedente seduta erano state avanzate dai colleghi Pini e Dozzo richieste di chiarimento al Governo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI segnala, in riferimento ai quesiti posti dal relatore, che il Trattato reca, segnatamente all'articolo 1, lettere c) e d), le definizioni di « Stato di condanna » e « Stato di esecuzione » che dissipano ogni dubbio interpretativo. Quanto alle questioni poste dall'onorevole Dozzo, riferisce che non vi sono negoziati in essere tra i due Stati ai fini di un accordo di estradizione mentre sono in corso negoziati in tema di cooperazione nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

Claudio D'AMICO (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, sottolinea che il requisito del consenso del detenuto al proprio trasferimento, previsto dal Trattato in esame, vanifica la funzione deterrente che la norma dovrebbe svolgere. Auspica pertanto per il futuro che analoghi accordi non contemplino tale requisito e disciplinino la materia analogamente ad un comune trasferimento di detenuti all'interno del territorio nazionale, laddove il consenso dell'interessato è irrilevante.

Mario BARBI (PD), non condividendo quanto osservato dall'onorevole D'Amico, precisa che mentre nel caso di trasferimento di un detenuto da un carcere all'altro sul territorio italiano viene in rilievo la sola volontà dell'autorità giudiziaria, nel caso di un detenuto di diversa nazionalità interviene un trattato internazionale che opportunamente deve prevedere la volontà del soggetto a restare, nel caso di specie, in Italia o ad essere rimpatriato nella Repubblica Dominicana ai fini dell'esecuzione della pena.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

C. 3073 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura e Attività produttive. Ricorda che nella precedente seduta il relatore e l'onorevole Porta avevano avanzato richieste di chiarimento al Governo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, in risposta alle questioni poste dal relatore circa le competenze delle Regioni, precisa che non vi è incompatibilità tra il testo dell'Accordo in esame e il dettato della richiamata legge n. 131 del 2003: l'Accordo consiste infatti in un'intesa quadro tra i Governi dei due Paesi che lascia del tutto impregiudicate le funzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano relative all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati nelle materie di loro competenza legislativa. Il rispetto della richiamata normativa è peraltro più volte ribadito dall'Accordo stesso agli articoli 1, 3, 5 ed 8 per cui esso costituisce il quadro internazionale di riferimento per l'esercizio delle prerogative regionali di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fa inoltre presente che l'Analisi tecnico-normativa, che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, precisa che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni di Regioni e degli enti locali poiché le relazioni internazionali, pur in materia di competenza regionale, rientrano tra le competenze dello Stato.

Per quanto concerne gli aspetti di copertura finanziaria, sollevati dall'onorevole Porta, ribadisce che la copertura a valere sui fondi per la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione riguarda non già gli stanziamenti destinati alla cooperazione italiana ma i soli costi di gestione della Convenzione, senza intaccare l'espletamento dei programmi già deliberati e in corso di attuazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Barbi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul

provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

C. 3033 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Ambiente e Trasporti. Fa presente che, in occasione della seduta di ieri di esame del disegno di legge di ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, è emerso l'orientamento favorevole dei gruppi di maggioranza e di opposizione allo svolgimento di approfondimenti istruttori sulla situazione dei collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera – con particolare riferimento alla soppressione dei treni notturni e al caso Cisalpino SA – con il coinvolgimento dei vertici di Trenitalia Spa. Tali approfondimenti potranno rivelarsi di particolare interesse anche nella prospettiva dell'entrata in vigore del provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il man-

dato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 278 del 3 febbraio 2010, a pagina 62, seconda colonna, secondo paragrafo, quarta riga, sostituire le parole: « un'indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC » con le seguenti: « un'indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite ».

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 (C. 2934 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3

Al comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia,

provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo ».

3. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (C. 2935).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3

Al comma 1, sostituire le parole da: pari a fino a per gli anni medesimi con le seguenti parole: valutati in 547.000 euro per l'anno 2010, in 568.000 euro per l'anno 2011, e in 589.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente

legge, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla rideeterminazione della percentuale di cui all'articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione».

3. 100. Il Relatore.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. C. 3072 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	101
Sui lavori della Commissione	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione del Presidente e di rappresentanti dell'ANCI e di rappresentanti dell'UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

C. 3033 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

Con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, rileva che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo impegnano le parti a promuovere la realizzazione del collegamento Mendrisio-Varese e ad informare il Comitato direttivo su eventuali problematiche connesse al finanziamento dell'opera. In proposito, andrebbe preliminarmente confermato che il profilo temporale di erogazione della spesa per l'opera in oggetto risulti coerente con le somme già scontate nei saldi di finanza pubblica in relazione all'utilizzo in questione. Inoltre, atteso che il finanziamento di 223 milioni di euro, di cui alla delibera CIPE del 31 gennaio 2008, si configura – secondo quanto precisato al punto 1.1 della citata delibera – come un limite di spesa, il Governo dovrebbe confermare che lo stanziamento risulta congruo al completamento dell'opera infrastrutturale al fine di escludere che possano determinarsi le condizioni per successivi rifinanziamenti necessari all'ultimazione dell'infrastruttura.

Con riferimento al Gruppo di lavoro misto, di cui l'Accordo in esame prevede l'istituzione in seno al Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della Convenzione del 2 novembre 1999, il Governo dovrebbe altresì confermare che la sua istituzione avvenga nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 6 dell'Accordo, che prevede l'eventuale ricorso a procedure arbitrali, nel segnalare che non vengono fornite indicazioni di carattere quan-

titativo circa l'entità delle possibili spese, rinvia a quanto di seguito osservato nella parte relativa alla copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva come, con riferimento all'articolo 6 dell'Accordo, la relazione illustrativa afferma che, se dovessero insorgere spese a carico del bilancio dello Stato, derivanti da eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, a queste si farà fronte mediante utilizzo del capitolo 1244 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, fa presente che il predetto capitolo, concernente le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e rimborso delle spese di patrocinio legale, in base alla legge di bilancio 2010 non reca uno stanziamento di competenza e risulta iscritto « per memoria ». Rileva, comunque, che tali spese sono classificate come spese obbligatorie, per cui, nel caso si dovesse far fronte ad eventuali oneri connessi alle controversie di cui sopra, si potrà fare ricorso all'apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009.

Sulle questioni sollevate, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, conferma che dall'attuazione dell'Accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, osserva che il progetto del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio – Varese già rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale e risulta, pertanto, inserito nell'aggiornamento del contratto di programma 2007-2011, che ha disciplinato i rapporti tra la società Rete ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture. Segnala, inoltre, che tale aggiornamento del contratto di programma è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e finanziata con uno stanziamento, del quale conferma la congruità, di 223 milioni di euro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di C. 3033, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato come il ricorso alle procedure arbitrali di cui all'articolo 6 dell'Accordo dovrebbe essere finanziato, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, mediante l'utilizzo del capitolo 1244, iscritto nella missione « Diritto alla mobilità », programma « sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, anche in base alla legge di bilancio 2010, non reca, per prassi, uno stanziamento di competenza e risulta iscritto « per memoria »;

considerato, tuttavia, che tali spese sono classificate come spese obbligatorie, e, pertanto, ad eventuali spese per arbitrati si potrà fare fronte mediante l'apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

C. 3071 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di mutua assistenza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

Per quanto attiene agli effetti finanziari, osserva che gli articoli da 1 a 9 dell'Accordo, che riguardano la cooperazione nel settore doganale, e, in particolare gli articoli 7 e 9, potrebbero determinare per le Amministrazioni interessate ulteriori spese per aggravii di carattere amministrativo ed organizzativo. Giudica, pertanto, necessaria una conferma da parte del Governo circa la possibilità per dette Amministrazioni di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse e i mezzi disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza ulteriori oneri. In merito all'articolo 10, che prevede la possibilità per le Amministrazioni doganali di fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale, osserva che andrebbe chiarito il sistema di ripartizione degli oneri, con particolare riferimento alla quantificazione della lettera *b*), in base alla quale sono a carico dell'Italia anche le spese di pernottamento dei due funzionari italiani inviati ad Oslo, a differenza di quanto previsto alle lettere *a*) e *c*). Per quanto riguarda l'articolo 11, relativo al recupero crediti, osserva che tale disposizione fa riferimento a spese derivanti da procedure fallimentari e, pertanto, appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo in ordine alle risorse con le quali fare fronte a tali spese. Con riferimento, poi, agli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 16, segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati per la quantificazione delle spese di pernottamento, richiamando le osservazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 10. Non

rileva, invece, profili problematici nelle disposizioni dell'articolo 20, nel presupposto che il meccanismo di imputazione di cui al comma 2 si riferisca alle spese di cui al comma 1. In caso contrario, ritiene, infatti, che andrebbe acquisito un chiarimento sul possibile impatto finanziario delle misure relative all'utilizzo di esperti, traduttori ed interpreti. Per quanto attiene, infine, all'articolo 21, che prevede l'istituzione di una Commissione italo-norvegese, prendendo atto di quanto chiarito dal Governo al Senato nonché dell'inderogabilità delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica circa la cadenza delle convocazioni della Commissione, valuta necessario che sia chiarito se le spese quantificate dalla stessa relazione tecnica includano o meno quelle relative agli esperti.

Quanto ai profili attinenti alla copertura finanziaria, rileva che la clausola di copertura fa riferimento ad oneri relativi all'esercizio finanziario 2009, oramai concluso, e all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997. Quanto al primo profilo, fa presente che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18 comma 3, della legge n. 196 del 2009. A tale riguardo, ricorda che la suddetta disposizione contabile, prevede che nel caso di provvedimenti volti a dare esecuzione ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Pertanto, ritiene che, sotto il profilo contabile, il provvedimento non sembra presentare profili problematici. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto

capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, reputa, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica, se l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. Rileva, infatti, che, in caso contrario, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Luigi CASERO con riferimento agli articoli 7 e 9 chiarisce che dall'attuazione delle disposizioni concernenti la mutua assistenza e il controllo speciale su persone, merci e mezzi di trasporto coinvolti in violazioni della normativa doganale non derivano aggravii di carattere amministrativo o organizzativo per le amministrazioni doganali, che, peraltro, forniscono le suddette attività di assistenza in reciprocità. Assicura, pertanto, che da tali disposizioni non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 10, 16 e 18 in materia di ripartizione delle spese di missione dei funzionari coinvolti, rappresenta che, diversamente dal caso in cui si tratta di scambio di un pari numero di funzionari tra Paesi, previsto dall'articolo 10, lettere a) e c), per il quale la prassi internazionale prevede che le spese di viaggio siano a carico della parte inviante e quelle di pernottamento siano sostenute dal Paese ricevente, nelle altre ipotesi, previste dall'articolo 10, lettera b), e dagli articoli 16 e 18, tutte le spese di missione e relative indennità sono a carico della parte inviante. Con riferimento all'articolo 11, comma 6, fa presente che, quanto alle eventuali spese che derivino da procedure

fallimentari e che, secondo la disposizione in esame, sono sostenute dall'Amministrazione richiedente il recupero di un credito doganale, trattandosi di attività rientranti tra quelle di competenza delle Amministrazioni interessate, i relativi oneri sono coperti dagli ordinari stanziamenti di bilancio di queste ultime. Riguardo l'articolo 18, rappresenta che, in base ad un'accurata analisi tendenziale dello storico, l'ipotesi relativa al numero di casi coinvolti è tale da garantire un congruo margine di copertura delle richieste entro il limite di spesa indicato. Circa l'articolo 20, conferma che il meccanismo di ripartizione tra le parti delle spese « elevate e non usuali » si riferisce esclusivamente a quelle di cui al comma 1, relative alle indennità riversate agli esperti e ai testimoni, nonché ai costi per interpreti e traduttori, escludendo in tal modo la possibilità che tale meccanismo sia esteso ad altre spese. Riguardo all'articolo 21, rappresenta che gli esperti partecipanti alla Commissione mista in funzione di assistenza ai rappresentanti sono inclusi tra il numero dei funzionari dell'amministrazione doganale italiana interessati e, pertanto, la spesa complessivamente quantificata contempla anche gli oneri di missione ad essi riferiti. Riguardo, poi, all'articolo 3, conferma la compatibilità della modalità di copertura finanziaria utilizzata, rilevando che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede la riduzione reca idonei stanziamenti a tal fine.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, preso atto delle puntuali osservazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di C. 3033, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

C. 3072 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana sul trasferimento delle persone condannate.

Per quanto attiene agli effetti finanziari del Trattato, rileva, preliminarmente, che l'onere indicato dalla relazione tecnica viene definito come limite massimo di spesa. Osserva, peraltro, che tale qualificazione potrebbe implicare che una delle condizioni per acconsentire, da parte dell'Italia, al trasferimento del detenuto sia rappresentata dall'effettiva disponibilità –

nell'anno di riferimento – delle risorse necessarie all'espletamento dei relativi compiti. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Circa i dati posti alla base della quantificazione dell'onere, rileva come non sia chiaro se i cittadini italiani attualmente detenuti nella Repubblica dominicana siano undici, come indicato dalla relazione tecnica, ovvero sedici, come affermato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, e che non è chiaro se tale dato, la cui entità risulta – come già evidenziato – non univocamente determinata nella documentazione allegata al testo, possa incidere sulla stima dei costi annuali, atteso che comunque, secondo la relazione tecnica, solo cinque cittadini italiani potrebbero trovarsi ogni anno nelle condizioni previste per ottenere il beneficio. Sul punto ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria del provvedimento, rileva che la clausola di copertura fa riferimento ad oneri relativi all'esercizio finanziario 2009, oramai concluso, e all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997. Fa, inoltre, presente che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Con riferimento agli « slittamenti », ricorda che la suddetta disposizione contabile, prevede che nel caso di provvedimenti volti a dare esecuzione ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Pertanto, sotto il profilo contabile, rileva che il provvedimento non sembra presentare profili problematici. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, riferita alla legge n. 170 del 1997, recante ratifica

della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, ritiene, quindi, opportuno, che il Governo confermi, come già fatto nel corso della seduta della Commissione bilancio del Senato del 16 dicembre 2009, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. Considera tale conferma opportuna; anche in caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, conferma in primo luogo che sussistono allo stato sufficienti disponibilità per l'iniziativa in oggetto a valere sulla legge n. 170 del 1997. Segnala, inoltre, che il numero effettivo di cittadini italiani detenuti nella Repubblica dominicana, che potrebbe, ove ritenuto necessario essere acquisito dal Ministero della giustizia, non incide di per sé sulla quantificazione degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, che fa, infatti, riferimento ad un dato annuale, pari a cinque detenuti. Nell'osservare che tale dato scaturisce dall'applicazione di una metodologia di calcolo dei soggetti che del suddetto diritto possono avvalersi in virtù di un apposito procedimento di verifica delle condizioni da soddisfare per poterne esserne titolari, assicura che la copertura finanziaria prevista dal provvedimento è tale da garantire un

congruo soddisfacimento delle esigenze derivanti dall'applicazione del Trattato.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di C. 3072, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

C. 3073 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, osserva che l'Accordo di cui si propone la ratifica appare opportuno anche per favorire la crescita di flussi turistici provenienti dalla Repubblica di Moldova e non solo di quelli provenienti dall'Italia. Sottolinea che la Moldova ha scelto, dopo molti anni di Governo guidato dal Partito comunista, un nuovo assetto politico attraverso le ultime elezioni. Ritiene pertanto che, anche alla luce di tali vicende politiche, occorra dare un segnale di attenzione verso quel paese, attraverso la ratifica dell'Accordo in esame. Preliminarmente rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 8 dell'Accordo, relativo alla cooperazione nel settore del turismo, osserva che andrebbero forniti dati, anche di carattere quantitativo, ed elementi idonei a valutare le conseguenze finanziarie delle attività previste per le amministrazioni pubbliche coinvolte. Riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di un gruppo misto di lavoro, rileva di non avere osservazioni da formulare in merito all'entità della spesa indicata nella relazione tecnica, tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte dalla stessa per il calcolo degli oneri connessi alle forme di cooperazione tra Italia e Moldova. Circa l'articolo 13 dell'Accordo, relativo alle integrazioni dell'Accordo medesimo, segnala che, a differenza di quanto indicato dalla relazione tecnica, il testo dell'Accordo non esclude espressamente che i protocolli separati possano contenere disposizioni onerose. Ritiene che a tale eventualità occorrerebbe, pertanto, fare fronte con appositi provvedimenti normativi. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Riguardo poi l'articolo 3 del disegno di legge, relativo alla copertura finanziaria, osserva che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha confermato la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, essendo stata data limitata attuazione ai programmi di lotta alla desertificazione. Sottolinea che le

relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Fa presente che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. Rileva, inoltre, che gli oneri del provvedimento sono rappresentati, come indicato dalla relazione tecnica, dalle spese correlate all'invio di due funzionari a Chisinau che faranno parte del comitato misto di lavoro di cui all'articolo 9 dell'Accordo. Secondo la relazione tecnica, il predetto gruppo misto di lavoro dovrà riunirsi ogni due anni, alternativamente nella Repubblica di Moldova e in Italia. Precisa che conseguentemente la stessa relazione tecnica quantifica un onere di 3.360 euro per l'anno 2011 e per ciascuno dei bienni successivi. Peraltro, rispetto alle considerazioni svolte dalla relazione tecnica in merito alla cadenza temporale degli oneri, rileva che gli oneri a carico del bilancio dello Stato connessi alle attività del gruppo misto di lavoro dovrebbero manifestarsi con cadenza quadriennale anziché biennale. A tale proposito, osserva che l'articolo 9 dell'Accordo, nel prevedere l'istituzione del gruppo misto di lavoro, non reca alcuna disciplina sulle modalità temporali con le quali si svolgeranno le attività dello stesso gruppo. Ritiene, in ogni caso, che la clausola di copertura, che autorizza una spesa annua a decorrere dal 2011, non appare formulata tenendo conto della cadenza temporale degli oneri indicata nella relazione tecnica. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di verificare l'opportunità di precisare che l'onere è destinato a manifestarsi ogni quadriennio, modificando in modo conseguente la clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'attuazione dell'articolo 3, precisa che lo scambio di professionisti, gruppi e delegazioni di esperti, nonché l'organizzazione di mostre, congressi e seminari, peraltro meramente eventuali, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. A ciò aggiunge che, nell'ipotesi di attuazione del citato articolo 3, ci si avvarrà di professionalità interne all'amministrazione, prevedendo unicamente degli oneri da imputarsi al capitolo delle missioni. Con riferimento all'articolo 7, chiarisce che lo scambio di pubblicazioni e materiale promozionale e turistico sarà disposto, all'occorrenza, dall'ENIT, unicamente nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie. Per quanto riguarda, infine, le osservazioni formulate in ordine all'articolo 13, relativo alle integrazioni all'Accordo in oggetto, precisa che gli eventuali protocolli aggiuntivi scaturiranno, unicamente, da decisioni assunte nell'ambito del gruppo di lavoro misto e non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Con riferimento alla cadenza temporale degli oneri indicata nella relazione tecnica, rileva che il provvedimento prevede una copertura finanziaria superiore agli oneri stimati dalla relazione, non ritenendo peraltro necessario, in relazione all'esiguità delle spese previste, modificare conseguentemente la clausola di copertura del provvedimento legislativo.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di C. 3073, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che il gruppo di lavoro di cui all'articolo 9 dovrà riunirsi ogni due

anni, alternativamente, nella Repubblica di Moldova e in Italia, determinando, pertanto, ogni quattro anni, un onere a carico del bilancio dello Stato, pari a 3.360 euro;

rilevato che la clausola di copertura finanziaria autorizza, invece, una spesa di 3.360 euro annui a decorrere dall'anno 2011;

ritenuto, tuttavia, anche in considerazione dell'esiguità dell'onere in questione, che non sia opportuno modificare il testo, in quanto la Camera sta esaminando il provvedimento in seconda lettura;

nel presupposto che, nel 2010, non si svolga nessuna riunione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 9 dell'Accordo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Antonio BORGHESI (IdV) chiede, anche in considerazione dell'esiguità degli oneri previsti, se vi sia una via amministrativa per istituire gruppi di lavoro come quello oggetto del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Nuovo testo C. 2064.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, fa presente di aver elaborato una proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni

formulate nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2064, recante « Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

tenuto conto che l'elenco 1 allegato all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010 già prevede un finanziamento, per il triennio 2010-2012, di ammontare non definito, in favore della predetta Biblioteca e che, nella fase attuale, le disponibilità finanziarie non consentono di incrementare il contributo nella misura prevista dalla Commissione di merito, ma solo per l'importo necessario ad allineare l'effettivo stanziamento di bilancio all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 13 novembre 2002, n. 260, successivamente ridotta per effetto dei tagli lineari;

rilevata l'opportunità di prevedere in favore della indicata Biblioteca un contributo aggiuntivo pari a 1.000.000 euro per l'anno 2010 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di

un importo pari a 1.000.000 euro per l'anno 2010 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2011.»

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: «All'onere derivante» fino a: «n. 191» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2010 e a euro 1.682.190 annui a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 250, quinto periodo, le parole: « , pari a 181 milioni di euro » sono soppresse;

b) all'Elenco 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla voce: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia », le cifre: « 181 » e « 113 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 180 » e « 111,3 » e le parole: « articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 » sono soppresse;

2) alla voce: « Totale », le cifre « 2.214 » e « 213 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 2.213 » e « 211,3 ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito

Democratico nel presupposto che con le condizioni previste nella proposta di parere sia ripristinato almeno lo stanziamento previsto dal legislatore nel 2002 per la Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione della quota statale dell'otto per mille dell'IRPEF dell'anno 2009, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Al riguardo, segnala che il decreto reca una voce nuova rispetto a quella prevista dallo schema trasmesso alle Camere per il parere. In seguito all'inserimento di tale nuova voce, relativa al Progetto della provincia di Pesaro e Urbino per la realizzazione di un *health service and school village for Mujwa in Kenia*, nella categoria « Fame nel mondo » tutte le altre voci sono state ridotte in modo lineare nella misura dello 0,4 per cento, ad eccezione della voce Parrocchia di San Martino di Apecchio (Pesaro e Urbino) – Restauro, valorizzazione delle decorazioni interne e consolidamento delle strutture della chiesa di Santa Lucia in Apecchio (Pesaro e Urbino). A tale ultimo riguardo, segnala che nel decreto è stata modificata la finalità del contributo assegnato ad Apecchio, prevedendo il finanziamento, per un importo inferiore del 4,8 per cento rispetto a quello precedentemente assentito, del restauro, della valorizzazione delle decorazioni interne e del consolidamento delle strutture della Chiesa di Santa Lucia, in luogo del progetto relativo alla Chiesa dei Santi Quirico e Giuditta, indicato nello schema

del suddetto decreto trasmesso al Parlamento per il parere. In proposito, rileva che la modifica accoglie una richiesta formulata nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del Presidente e di rappresentanti dell'ANCI e di rappresentanti dell'UPI.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio CHIAMPARINO, *Presidente dell'ANCI*, Maurizio LEO, Assessore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma, Dario GALLI, Presidente della

provincia di Varese e Antonio ROSATI, Assessore alle politiche finanziarie e di bilancio della provincia di Roma svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giulio CALVISI (PD) e Marco CAUSI (PD), ai quali replicano Sergio CHIAMPARINO, *Presidente dell'ANCI*, Maurizio LEO, Assessore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma e Dario GALLI, Presidente della provincia di Varese.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Massimo BITONCI (LNP), Simonetta RUBINATO (PD), Rolando NANNICINI (PD), Maino MARCHI (PD), Paola DE MICHELI (PD) e Lino DUILIO (PD).

Dario GALLI, *Presidente della provincia di Varese*, Sergio CHIAMPARINO, *Presidente dell'ANCI*, Maurizio LEO, Assessore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma e Antonio ROSATI, Assessore alle politiche finanziarie e di bilancio della provincia di Roma rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIL-CA, FNA e FISAI sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno

104

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 febbraio 2010.

Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIL-CA, FNA e FISAI sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 10.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	105
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	106
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui lavori della Commissione	116
Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizioni di rappresentanti dei Mediatori linguistici e culturali, dei Centri interculturali ed esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
ERRATA CORRIGE	117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria.

La seduta comincia alle 9.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, dà il benvenuto al sottosegretario Bonaiuti al suo ritorno dalla missione in Israele, sulla quale sarebbe interessante acquisire una sua valutazione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI ringrazia la presidente e riferisce brevemente sugli sviluppi della visita in Israele. Ricorda come l'area mediorientale sia un'area molto complessa. Per quello che concerne la possibilità di soluzione su quei territori sottolinea che il Medio-riente è terra di miraggi che sembrano avvicinarsi, ma in realtà sono più lontani di quanto appaiono. Osserva che questo potrebbe essere un momento favorevole per una conciliazione, pesando la minaccia del nucleare iraniano che grava sull'area e per tale motivo i due contendenti potrebbero arrivare ad un'intesa. Ricorda le forti problematiche economiche dei territori palestinesi, territori che andrebbero agevolati per permettere loro di avere una reale autonomia. Ribadisce che la situazione è difficile ma che forse qualche spiraglio si comincia a vedere per un'auspicata soluzione che è nell'interesse dell'Italia e di tutto il bacino mediterraneo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento di delegificazione in esame è stato redatto ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'articolo 41-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2008. Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere, allegato allo schema, il 30 dicembre 2009. Sottolinea che lo schema di regolamento in esame è articolato in quattro capi, dei quali i primi tre recano norme di semplificazione e riordino, rispettivamente, dei contributi (diretti) di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive, e del credito agevolato alle imprese editoriali. Il quarto capo contiene disposizioni finali e abrogazioni di norme.

Il Capo I reca semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 che regola l'accesso ai contributi statali (diretti) in favore di quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive. L'articolo 1 sulla presentazione delle domande stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della già citata legge n. 250 del 1990. Rispetto alla disciplina vigente, recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1997, la norma introdotta modifica le modalità di invio delle domande, fermo restando il termine ultimo per la loro presentazione. L'articolo 2, sui requisiti per l'accesso ai contributi, interviene su diversi aspetti afferenti i requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. Quanto al comma 1, preliminarmente, si evidenzia

che le sue disposizioni si applicano alle imprese editrici di: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, legge n. 250 del 1990); quotidiani editi da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (articolo 3, comma 2-*bis*, legge n. 250 del 1990); quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (articolo 3, commi 2-*ter* e 2-*quinqüies*, legge n. 250 del 1990). Ribadisce che le norme non si applicano, invece, per esplicita esclusione, alle imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero (di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, legge n. 250 del 1990). Non si applicano, inoltre, alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche (articolo 3, comma 10, legge n. 250 del 1990), né alle imprese editrici di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro (articolo 3, comma 3, legge n. 250 del 1990) in quanto non citate. Il comma 1 dell'articolo in commento introduce anche alcune definizioni e prescrizioni. In particolare, si stabilisce che per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita presso le edicole o presso punti di vendita non esclusivi tramite contratti con società di distribuzione esterne che non devono essere né controllate dall'impresa editrice che richiede il contributo, né ad essa collegate, nonché le copie distribuite in abbonamento a titolo oneroso. La tiratura, la distribuzione complessiva e la vendita devono essere certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. In relazione a tali novità, il Consiglio di Stato evidenzia che il riferimento alle copie vendute sembra richiedere, anche per evitare contenziosi, una maggiore specificazione su modalità di vendita quali strillonaggio o invio di pubblicazioni connesse al versamento di quote associative. Osserva, inoltre, che il riferimento alle copie vendute rispetto a quelle distribuite

è finalizzato solo a far emergere l'effettività della distribuzione e messa in vendita, e non anche al calcolo del contributo, il Consiglio di Stato ritiene non condivisibili le considerazioni critiche sviluppate da alcune associazioni di categoria circa una presunta eccedenza rispetto al criterio di delega. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo in commento concernono i requisiti per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, legge n. 250 del 1990). La norma, facendo esplicitamente salvi i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), prevede modifiche nella composizione di tali cooperative. Si stabilisce, infatti, che queste devono essere formate in prevalenza da giornalisti e che la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La relazione illustrativa evidenzia che il comma 2 introduce un criterio più rigoroso che mira a scoraggiare le cooperative di comodo e, soprattutto, a favorire l'occupazione. Il comma 3 interviene in materia di cooperative editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, costituitesi ai sensi dell'articolo 153, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) che ha consentito alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990, di costituirsi, entro la data del 1° dicembre 2001, in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.

Osserva che l'articolo 3 dello schema di regolamento in esame contiene disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. L'allegato 1 della relazione tecnica allegata riassume l'ammontare dei contributi erogati per l'anno 2007 sulla base delle disposizioni vigenti e l'ammontare di quelli che spetterebbero in base alle disposizioni recate dall'articolo 3 in commento. In estrema sintesi, rispetto

alla normativa vigente, il comma in esame semplifica, per le imprese ivi indicate, il meccanismo per il calcolo dei contributi (commi 8 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990), riconducendo la fonte normativa ad un'unica disposizione e uniformando la misura massima dei contributi erogabili al 60 per cento dei costi. Rispetto al contributo determinato attualmente: viene incrementata la parte fissa del contributo (dal 30 al 50 per cento dei costi), così come anche il suo tetto massimo (da 1,03 milioni a 2 milioni di euro per ciascuna impresa); la parte variabile del contributo viene determinata dal numero di copie distribuite (e non già dalla tiratura media giornaliera). Al contempo, vengono eliminati il limite minimo di tiratura media di 10.000 copie e gli scaglioni (introducendo un contributo direttamente proporzionale al numero di copie distribuite) e viene introdotto un limite massimo di 50 milioni di copie distribuite nell'anno per le quali si ha diritto ai contributi.

Ribadisce che il comma 2 dell'articolo 3 in commento, riguarda i contributi per le imprese editrici di quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (articolo 3, comma 2-*ter*, legge n. 250 del 1990); periodici editi da cooperative giornalistiche (articolo 3, comma 2-*quater*, legge n. 250 del 1990). Per tali imprese, i contributi vengono fissati in un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti. Tale importo non deve essere comunque superiore per ciascuna impresa editrice di quotidiani, a 1 milione di euro; per ciascuna impresa editrice di periodici, a 300.000 euro; un importo variabile, per ogni copia distribuita, e fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue, pari a: euro 0,09 per i quotidiani; euro 0,20 per i periodici. L'ammontare complessivo dei contributi non può, comunque, superare il 50 per cento dei costi. Conseguentemente, l'articolo 20, comma 1, lett. a), punti 5) e 7), dello schema di regolamento in esame abroga le disposizioni, contenute nei commi 2-*ter*, primo periodo, e 2-*quater*

dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, che limitano la misura dei contributi concessi ai quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige al 50 per cento dei costi complessivi, e la misura dei contributi a favore dei periodici editi da cooperative giornalistiche, a 310.000 euro per il contributo fisso e a 207.000 euro per il contributo variabile.

Inoltre, sottolinea che rispetto alla normativa vigente, la norma in commento, per i quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, modifica il meccanismo per il calcolo dei contributi recato dal comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, mentre, relativamente ai periodici editi da cooperative giornalistiche (combinato disposto dei commi 2-*quater* e 10) lo semplifica. In estrema sintesi, rispetto alla normativa vigente, il comma in esame interviene, per le imprese ivi indicate, sul meccanismo per il calcolo dei contributi (commi 10 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990). La misura massima dei contributi erogabili rimane invariata (70 per cento dei costi). Rispetto al contributo determinato dalla normativa vigente: la parte fissa del contributo resta invariata (40 per cento dei costi), così come il suo tetto massimo (1,29 milioni di euro per i quotidiani, 310.000 euro per i periodici); la parte variabile del contributo viene ancora determinata dal numero di copie di tiratura media (giornaliera, ove si tratti di quotidiani). Sussistono ancora gli scaglioni (per i quotidiani), il limite minimo di 10.000 copie (per quotidiani e periodici) e (per i periodici) un contributo forfetario. Per i quotidiani, viene introdotto un limite massimo di 250.000 copie di tiratura media giornaliera, utile ai fini del calcolo del contributo. Si ricorda che con riferimento all'elemento cui viene rapportato il calcolo del contributo variabile, il Consiglio di Stato osserva che per le imprese in questione, a differenza delle altre, continua a farsi riferimento alla tiratura e non alla distribuzione, quindi ad una modalità che

non appare formalmente allineata con il criterio direttivo. Il consesso rileva, peraltro, che essendo fissati importi per scaglioni di copie, si è evidentemente inteso porre in essere una specie di forfetizzazione presumibilmente sulla base di dati statistici circa i rapporti percentuali tra tiratura e distribuzione e conclude che solo in questa prospettiva può ritenersi rispettato il criterio di delega. Il comma 4 dell'articolo 3 riguarda quindi le imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane, costituite come cooperative giornalistiche, che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane (articolo 2, comma 30, della legge n. 549 del 1995); le agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti (articolo 53, comma 15, della legge n. 449 del 1997). Alle imprese indicate viene riconosciuto un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa. Rispetto alla normativa vigente (comma 8, lett. *a*), articolo 3, legge n. 250 del 1990), la misura del contributo erogato rimane invariata (30 per cento dei costi). Il tetto massimo subisce un piccolo arrotondamento (da 1,03 milioni a 1 milione di euro). Il comma 5 dell'articolo 3 concerne invece i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine di giornale. La norma, ai fini del calcolo dei contributi, fissa un tetto massimo per la loro considerazione nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili. La relazione illustrativa esplicita l'intenzione di rendere scarsamente rilevanti (ai fini del calcolo del contributo) costi difficilmente accertabili relativi a prestazioni esterne all'impresa e, al contempo, di valorizzare l'attività editoriale svolta all'interno dell'impresa. A seguito delle modifiche recate dall'articolo 3, l'articolo 20, comma 1, lett. *a*), punti da 8) a 13), nonché 15), dello schema di regolamento in esame completa il quadro delle abrogazioni delle disposizioni relative al calcolo dei contributi. In

particolare, con l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 – nonché della lett. c) del comma 2 del medesimo articolo, di cui si è dato conto nell'ambito del commento all'articolo 2 dello schema di regolamento – l'erogazione dei contributi è svincolata dagli introiti pubblicitari dell'anno precedente.

Inoltre, l'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, prevede una riduzione dei contributi calcolati ai sensi dell'articolo 3 qualora le imprese editrici di quotidiani e periodici non adottino le misure, specificamente indicate, finalizzate a favorire l'occupazione nel settore editoriale. In particolare, si prevede che il contributo sia ridotto del 20 per cento qualora: l'impresa editrice di quotidiani, avendo maturato un contributo superiore a 2 milioni di euro, non abbia utilizzato, in tutto l'anno di riferimento del contributo stesso, almeno 5 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato; l'impresa editrice di periodici, avendo maturato un contributo superiore a 400.000 euro, non abbia utilizzato, sempre in tutto l'anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti, poligrafici o grafici editoriali assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Sottolinea che il successivo articolo 5 disciplina le situazioni di collegamento e controllo, quali definite dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 1, ottavo comma, della legge n. 416 del 1981, ostative all'erogazione dei contributi. L'articolo 6 regola invece l'attività di controllo in relazione alle richieste di contributi erogati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990.

In ordine al Capo II, recante Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive, l'articolo 7, comma 1 reca la definizione di « trasmissioni quotidiane », con le quali vengono intese le trasmissioni effettuate con frequenza non inferiore a 5 giorni alla settimana, ovvero, in alternativa, a 120 giorni al semestre, nei limiti orari previsti dalle singole disposizioni ivi indicate. La norma si riferisce alle imprese di radiodiffusione sonora (articolo 11 della legge

n. 67 del 1987); alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (articolo 4 della legge n. 250 del 1990); alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale (articolo 8 della legge n. 250 del 1990); ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale (articolo 23 della legge n. 223 del 1990); ai canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato (articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004). Il successivo comma 2 stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive già richiamate al comma 1.

Ribadisce che il successivo comma 3 dell'articolo 7 prevede che la documentazione da inviare a corredo della domanda (ai sensi dell'articolo 2 del DPCM n. 410 del 1987 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 680 del 1996) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante gli elementi ivi indicati. In particolare, essa deve contenere: sede legale e sede operativa dell'impresa; estremi di registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori della Comunicazione; estremi del decreto di concessione o di altro titolo abilitativo per la diffusione radiofonica e televisiva da parte del Ministero delle attività produttive, ovvero di conferma o voltura della stessa; numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; palinsesto settimanale tipo – con ora di inizio e ora di fine di ogni programma e relativa durata al netto delle interruzioni pubblicitarie –, che specifichi i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, con l'indicazione della relativa percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno dalle 7 alle 20 per le imprese radiofoniche e dalle 7 alle 23 per le imprese televisive. Il comma 4 dell'articolo 7 prevede che le imprese che chiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie

di stampa e informazione, nonché per canoni di noleggio e di abbonamento a qualsiasi servizio di comunicazione, ivi compresi i sistemi via satellite, devono inviare, altresì, copia conforme delle fatture emesse dai soggetti che hanno fornito i servizi, con relativa quietanza. Le stesse imprese devono, altresì, comunicare le modalità di pagamento, indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN. Il successivo comma 5 stabilisce che le imprese iscritte alla Camera di commercio possono presentare, in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci, il certificato di vigenza. Il comma 6 sancisce che la documentazione di cui al comma 3 deve pervenire al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro un anno dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributo, a mezzo di raccomandata postale. Il comma 7 concerne il preavviso di domanda per i contributi alle imprese radiofoniche, attualmente disciplinato dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 410 del 1987. Il comma 8 riguarda il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione e prevede che le imprese di radiodiffusione sonora sono tenute ad inviare le fatture con quietanza delle agenzie stesse entro il termine fissato al comma 6, ossia entro un anno a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributi. Il comma 9 prevede che le commissioni consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiofoniche e televisive sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'editoria e che di esse non fanno parte altri rappresentanti del Governo (sostanzialmente, quindi, vengono meno le rappresentanze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico). La relazione illustrativa individua nella

revisione della composizione delle Commissioni consultive un ulteriore obiettivo di semplificazione e trasparenza amministrativa.

Evidenzia che l'articolo 8 disciplina le Agenzie di informazione radiofoniche e televisive. I primi due commi dell'articolo 8 dispongono in materia di consistenza delle redazioni delle agenzie di informazione nazionali e regionali alle quali possono rivolgersi le imprese radiofoniche e televisive. La relazione illustrativa chiarisce che i requisiti indicati sono richiesti ai fini di ottenere il rimborso delle spese di abbonamento da parte delle imprese radiofoniche e televisive. Evidenzia, altresì, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono, fra l'altro, un efficace strumento di controllo e di miglioramento qualitativo della spesa, contribuendo a dotare il sistema radiotelevisivo di strutture di maggiore professionalità, e ad ottenere maggiore occupazione e una migliore qualità dei servizi a fronte dei quali sono concesse le provvidenze. In particolare, il comma 1 prevede che le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale e le agenzie di informazione a diffusione nazionale devono disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI; essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive, in almeno 13 regioni; diffondere oltre 2000 notiziari l'anno. Resta fermo il requisito della registrazione della testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. c), della legge n. 250 del 1990. Ritiene che il comma 2 dell'articolo in commento prevede, invece, che le agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva e le agenzie di informazione radiofonica dispongano di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'INPGI;

siano collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe; per le agenzie di informazione a diffusione regionale, siano utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva. Resta fermo, sia per le agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva, sia per le agenzie di informazione radiofonica, il requisito della registrazione della testata presso il competente tribunale, da almeno un anno, con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga. Il comma 3 dell'articolo in commento detta disposizioni in materia di fatturato delle agenzie di informazione nazionali e locali, relativo a canoni di abbonamento dei quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono il rimborso. Si tratta, in particolare, di imprese di radiodiffusione sonora; imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale; concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale; canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, ad esclusione di quelli ad accesso condizionato. Il comma 4 dell'articolo in esame, infine, prevede che le agenzie di stampa e di informazione sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi. La relazione illustrativa chiarisce che tali informazioni sono volte a garantire maggior trasparenza.

Fa presente che l'articolo 9 reca quindi la disciplina dei canoni ammessi a rimborso. I commi 1 e 2 dispongono, con riferimento a diverse fattispecie, un requisito occupazionale minimo per avere accesso alle provvidenze di cui alle disposizioni citate, nonché l'importo massimo del rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione, collegato al numero di giornalisti dipendenti. L'articolo 10 dello schema di regolamento in esame dispone quindi in ordine ai controlli per le imprese, indicate nell'articolo 7, che richiedano i contributi. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede agli opportuni controlli, an-

che attraverso il ricorso al protocollo di intesa con la Guardia di finanza, anche ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive. A differenza dell'articolo 6 si esplicita che le verifiche riguardano sia l'attività delle imprese, sia la documentazione presentata. Il successivo articolo 11 disciplina quindi il calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Il comma 1, prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge n. 250 del 1990 e dalla legge n. 278 del 1991, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto. Il comma 3 interviene sul contributo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui all'articolo 3, comma 2-*quinquies*, lettera c), della legge n. 250 del 1990 – introdotto dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 –, alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, stabilendo che il medesimo contributo è corrisposto, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo. Il comma 4 fissa un tetto di 4 milioni di euro per singola emittente radiofonica e televisiva all'ammontare dei contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250 del 1990, dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1990 e dall'articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004, già precedentemente illustrati. Il successivo comma 5, ferme restando le disposizioni recate dal comma 1 – e in analogia con quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 del presente schema di regolamento – dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Con riferimento al Capo III esso disciplina la semplificazione e il riordino in materia di credito agevolato. L'articolo 12 ridefinisce il procedimento per la concessione di agevolazioni di credito alle imprese editoriali, disciplinato dagli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 62 del 2001. Si rinvia per esigenze di sintesi alla documentazione predisposta dagli uffici sulla normativa vigente. L'articolo 12 prevede che alla concessione delle agevolazioni si provveda sempre mediante la valutazione di progetti (viene, quindi, eliminata la procedura automatica) che presentino, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore, che deve essere allegata alla domanda ai fini della valutazione della stessa; finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria (si veda il commento dell'articolo 14) di durata massima decennale. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a 15 milioni di euro; realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza per la presentazione della domanda (termine ribadito dall'articolo 13, comma 2, del presente schema di regolamento). Osserva che l'articolo 13 disciplina relativa alla procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo, il successivo articolo 14 fissa la determinazione del contributo sull'agevolazione di credito; il successivo articolo 15 disciplina la nomina e la composizione del Comitato per le agevolazioni di credito, prevedendone un notevole snellimento rispetto alla situazione vigente; l'articolo 16 definisce quindi le modalità di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni di credito; l'articolo 17 definisce infine le procedure relative ai controlli e alla revoca dei benefici.

Con riferimento all'articolo 18, esso contiene delle disposizioni transitorie alle quali si rinvia. Il capo IV reca quindi disposizioni finali e abrogazioni. L'articolo 19 reca disposizioni in materia di regolarità previdenziale, mentre il successivo articolo 20 elenca le disposizioni abrogate, alle quali si rinvia. Sui segnala infine che l'articolo 21 recante norme finali limita

l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria all'effettivo stanziamento di bilancio, procedendo al riparto in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. La disposizione fa riferimento al pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il Regolamento entra in vigore a decorrere dai benefici riferiti all'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta* ufficiale. Ribadisce, in conclusione, che il provvedimento oggetto dell'esame semplifica e snellisce le tematiche rispetto alla precedente normativa e che nei 21 articoli pone ordine in un settore che ha forte necessità di riforma. Si riserva di formulare ulteriori considerazioni nel prosieguo dell'esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) ringrazia della presenza il sottosegretario in quanto ciò consente di riprendere il dialogo su tali argomenti. Approfittando della presenza del sottosegretario sottolinea di voler trattare un argomento in qualche modo afferente all'editoria, o meglio alla lettura. Ricorda come in uno scorso Ufficio di presidenza della Commissione si era deciso di esaminare il provvedimento arrivando anche alla sede legislativa per la definizione dell'annoso problema del prezzo del libro o dello sconto del libro. Rammenta come sia stato fatto un lavoro condiviso con librai grandi e piccoli, un lavoro ormai decennale e chiede al sottosegretario di poter andare avanti su questo tema, nei riguardi di un settore che è in attesa da molto tempo di una soluzione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI concorda con quanto detto dall'onorevole Levi, non essendovi costi per quello che riguarda il provvedimento. Assicura il proprio interessamento, riservandosi di dare ulteriori informazioni sullo sviluppo successivo della questione.

Ricardo Franco LEVI (PD) ricorda come la relazione del relatore sia molto corposa e meriti di essere studiata con

attenzione come del resto lo stesso schema di decreto. Sottolinea come ad una prima lettura del provvedimento si veda l'ambizione di voler mettere ordine in un settore complesso. Ritiene tale ambizione commendevole per la necessità di riforma del settore, ma il gruppo da lui rappresentato è critico nella metodologia usata. Sottolinea come nello specifico il Parlamento venga esautorato dalla discussione e possa esprimersi solo tramite un parere senza poter intervenire direttamente, in una materia in cui si è sempre espresso, come quello dei contributi all'editoria. Rammenta a questo proposito la delegificazione introdotta nello scorso anno. Ricorda come, a suo giudizio, vi sia un eccesso di delega in quanto si prevedeva solo la semplificazione e qui ci si trova di fronte ad un riordino. Ritiene opportuno far rilevare tutto ciò in sede politica a partire anche dal Consiglio di Stato che verifica la congruità degli atti legislativi rispetto alle deleghe che gli sottendono.

Osserva che, pur nel rispetto delle scadenze legislative, ritiene ragionevole chiedere un'estensione del dibattito per consentire un'analisi più attenta e concedere una mirata serie di audizioni con le numerose realtà e i numerosi attori interessati a questo provvedimento. Ricorda come questo provvedimento tocchi le società di quotidiani, le emittenti radiotelevisive ed anche il settore della distribuzione nelle edicole. Informa che presso la XIV Commissione è all'esame un provvedimento di recepimento di atto comunitario sulla liberalizzazione del sistema delle edicole. Rammenta che la rete capillare delle edicole in Italia è un *unicum* nel mondo, in quanto hanno un radicamento nel territorio paragonabile a quello delle farmacie e delle stazioni di carabinieri. Ricorda come l'autorizzazione all'apertura dell'edicola sia in Italia storicamente legata all'offerta della distribuzione e alla parità delle condizioni di vendita di tutte le pubblicazioni in ossequio alla libertà di espressione. Ritiene che una frettolosa liberalizzazione possa mettere in crisi questa rete virtuosa e chiede alla

presidente e al sottosegretario di farsi parte affinché la Commissione VII possa svolgerne l'esame che le compete.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI si esprime favorevolmente sulla questione prospettata dall'onorevole Levi.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide quanto appena esposto dal collega Levi e accoglie alcune suggestioni poste dal relatore Mazzuca. Ricorda come le sue posizioni siano sempre le stesse e non ritiene il caso di doverle modificare. Rammenta come sul « decreto Romani » si sia avuta una discussione piuttosto accesa perché con un decreto si è voluto incidere profondamente nel sistema radiotelevisivo. È a conoscenza che non è nelle intenzioni del sottosegretario Bonaiuti operare nello stesso modo per quello che riguarda il settore dell'editoria. Deve introdurre però il problema inerente all'emendamento al Senato se darà il via libera al ripristino del diritto soggettivo o alla moratoria di due anni. Ritiene che tale soluzione darebbe la possibilità di votare il decreto con serenità. Ricorda come la Commissione abbia più volte votato unanimemente per il ripristino del diritto soggettivo. Vuole mettere in guardia contro i rischi che gravano su questa materia: da una parte non avere certezza dei fondi, non avere diritto soggettivo e da altra parte dover discutere il decreto. Ritiene che la questione dell'emendamento al Senato sul diritto soggettivo sia una premessa essenziale per poter procedere a un libero voto sul regolamento. Ritiene che le due questioni non possano essere scorperate e a questo proposito chiede un intervento del sottosegretario sul Senato. Per quello che riguarda la tematica delle edicole, rileva come il collega Levi abbia messo in campo un tema fondamentale: infatti se si modifica la norma ciò avrà un'incidenza sulla equità di distribuzione e quindi non tutti i giornali, o almeno quelli che individualmente saranno ritenuti non « appetibili » non verrebbero più esposti o promossi con un danno per la piccola e media editoria. Ricorda come in anni precedenti si fece

una sperimentazione sulla rete di vendita e si vide che pur cambiando non vi era un aumento di copie.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI ricorda che tale sperimentazione fu fatta prima del 2001.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) osserva che un conto è lavorare sull'innovazione e sull'informatizzazione delle edicole e altro è fare un provvedimento in recepimento di un atto comunitario alla Commissione XIV e ritiene che tale parte debba essere riassunta dalla Commissione cultura. Nel condividere le considerazioni fatte dall'onorevole Levi ritiene che vi siano in circolazione troppi giornali falsi e troppe cooperative inesistenti, occorre avere la capacità di moralizzazione nel settore e sgombrare il campo da finzioni e imbrogli che vanno a danno dei giornali e delle cooperative serie, realmente esistenti. Concorda con la richiesta di audizioni con un'attenzione non solo ai rappresentanti della piccola e media editoria, ma anche alle associazioni degli edicolanti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda come ci si trovi di fronte a un passaggio importante in cui la sfida è cercare di mettere insieme il rigore nella gestione dei soldi pubblici, senza limitare la libertà di espressione. Rammenta che l'articolo 44 della legge n. 133 del 2008 dà indicazioni di semplificazione e risparmio. Ritiene che al di là delle critiche per tali aspetti il decreto risponda a quanto richiesto dall'articolo 44. Sottolinea che il problema è nel metodo e che tali provvedimenti devono passare per un dibattito parlamentare e non attraverso un semplice parere in Commissione. Rileva alcune criticità: in primo luogo il rapporto fra copie in distribuzione e quelle realmente vendute. Inoltre ricorda che all'articolo 3, comma 3, ciò che viene estromesso dalla porta rientra dalla finestra. Ritiene infatti che tutti i giornali di partito, alcuni dei quali finti continuano a prendere finanziamenti danneggiando chi vuole fare editoria e vera informazione. Si dichiara d'accordo con il

collega Levi per quello che riguarda il rilievo sull'eccesso di delega e condivide la richiesta di audizioni su questo schema di decreto, come già espresso dal collega Giulietti, ai fini della possibilità di un percorso condiviso.

Paola GOISIS (LNP) apprezza la relazione del relatore che ha dato un visione globale del provvedimento. Si riserva di studiare approfonditamente tutti gli articoli per poter dare un contributo fattivo a materie come quelle dei quotidiani e della libertà di espressione che sta particolarmente a cuore a lei e al gruppo che lei rappresenta.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce degli interventi svolti si rimette al Governo sulle conseguenti decisioni da adottare ai fini del prosieguo dell'esame, in considerazione dal fatto che il termine per l'espressione del parere è fissato al 17 febbraio 2010.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI ringrazia e desidera rispondere subito ad alcune questioni che sono state poste. Si esprime favorevolmente e dà disponibilità a poter estendere il termine di scadenza del parere dal 17 febbraio al 25 febbraio in modo che la Commissione possa svolgere le audizioni informali richieste.

Per quello che concerne la questione posta dall'onorevole Levi in merito alle agevolazioni per il mondo del libro esprime un parere positivo.

In merito alla problematica delle edicole ritiene che il problema vada a toccare l'intero sistema della distribuzione dei quotidiani che, senza questa rete di sostegno, sarebbe obiettivamente molto difficile. Osserva come da una parte ci si trovi di fronte ad una forte esigenza di rinnovare, di liberalizzare e dall'altra alla necessità di continuare a poter reperire con facilità il proprio quotidiano; in mancanza di tale opportunità la nostra editoria potrebbe continuare a perdere colpi. Si dichiara favorevole a sentire le varie voci per tentare di trovare una quadratura del cerchio, e valutare cosa poter portare

all'attenzione della Commissione Cultura ricordando che si tratta di una questione che implica la distribuzione. Suggestisce di procedere manzonianamente « *adelante Pedro con juicio* ». Sottolinea che per quanto riguarda la riforma dell'editoria si è intenzionati ad approntare una riforma profonda, seria, nonostante i tempi finanziariamente non agevoli. Ritiene che la materia non possa essere esaurita con il provvedimento all'esame. Ricorda che tale regolamento serve a iniziare delle migliorie nel settore e a tagliare quegli sprechi, « le finzioni e gli imbrogli » nel campo dei giornali, di cui parlava l'onorevole Giulietti. Rammenta che occorre andare a vedere il rapporto tra ciò che viene distribuito e ciò che viene venduto, ricordando che non ci si può basare sulla sola tiratura, ma occorre capire l'effettività della diffusione. Sottolinea come il provvedimento favorisca, inoltre, l'occupazione in particolare dei giornalisti, prevedendo dati minimi di occupazione qualificata rappresentata dai giornalisti, dai poligrafici e, per i periodici, dai grafici editoriali. Ricorda inoltre come il provvedimento preveda la trasformazione in cooperative di giornali cosiddetti politici e come occorranne requisiti più stringenti sull'acquisto dei servizi giornalistici « *in service* ». Rammenta inoltre l'abbassamento della soglia minima delle 10 mila copie di tiratura media come era precedentemente prevista.

Sottolinea come il provvedimento contenga la previsione del riparto proporzionale in caso di insufficienza delle risorse ai fini del rispetto del tetto massimo di spesa per l'erogazione dei contributi, come previsto dal principio di delega, superando, a decorrere dalla sua entrata in vigore (2012) il principio del diritto soggettivo. Rammenta che tale innovazione, peraltro, è stata anticipata per l'anno in corso dall'articolo 2 della legge finanziaria 2010. Osserva quindi che per quello che concerne il diritto soggettivo, garantito da un anno all'altro, ricordato dall'onorevole Giulietti, non sia in grado di poter prevedere lo sviluppo dei contributi. Aggiunge che nella fattispecie si tratta di un pro-

blema finanziario che incontra l'oggettivo problema della legge finanziaria che ha già anticipato le risorse disponibili.

Riassume brevemente le disponibilità per l'anno corrente: contributi per la stampa, per i non vedenti, per le radio tv locali, ANSA estero, Poste, RAI, minoranze linguistiche e RAI International dove già sono stati operati dei tagli. Ricorda inoltre il contratto RAI-Tunisia già in corso. Sottolinea come allo stato attuale, saranno destinati alle tariffe postali agevolate 50 milioni di euro. Aggiunge che, in base ai dati forniti dal Ministero dell'economia, i 50 milioni potrebbero essere anche di più. Dichiaro di voler essere sincero nei confronti della Commissione e di usare un linguaggio della verità, come è sempre stato suo costume, non può quindi nascondere che le risorse sono queste e che ritiene importanti le intese, che al di sopra delle parti, hanno permesso di difendere fino ad ora l'editoria e l'informazione. Ribadisce che si è in presenza di una tabella C con fondi anticipati. Aggiunge che per quello che è nella sua disponibilità continuerà a tenere aperto il discorso con il Ministero dell'economia e con le Poste per trovare soluzioni migliorative. Ricorda come se dovessero diminuire le cifre a disposizione, si troverebbe a dover operare nuovi tagli. Rammenta che, superato o meno il *tunnel* della crisi, ora gli effetti cadono sull'occupazione. Ritiene quindi di dover e voler tagliare in modo tale da non influire sull'occupazione. Rammenta come questi tagli non siano solo all'editoria, ma ci si sia trovati a dover tagliare altre voci altrettanto importanti, come l'istruzione e il *welfare*, per rispettare le compatibilità finanziarie. Ricorda come la situazione odierna sia quella appena esplicitata e cercherà, come sempre, di bilanciare proposte e controproposte. Si impegna con la Commissione a tornare al più presto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, preso atto della disponibilità del rappresentante del

Governo e del relatore, ritiene che le audizioni richieste si potrebbero svolgere nella giornata di martedì prossimo e nel corso della settimana dal 15 al 19 febbraio 2010. Nella settimana successiva la Commissione potrebbe così procedere al seguito dell'esame con la votazione del parere che il relatore intenderà predisporre. Propone quindi alla Commissione di procedere in tal senso.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, per quello che riguarda il provvedimento all'esame della Commissione XIV, rispondendo all'onorevole Levi, ricorda che si tratta dell'atto del Governo n. 171 che è stato assegnato alla II e alla X per le parti di merito e alla XIV Commissione per i profili di competenza. Si tratta infatti di un provvedimento complesso, riguardante la liberalizzazione di tutti i servizi del mercato interno. Ritiene opportuno peraltro chiedere al Presidente della Camera la possibilità che la Commissione VII possa esprimere propri rilievi per le parti di competenza sul provvedimento in oggetto. Propone quindi alla Commissione di procedere in tal senso.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Interviene sui lavori della Commissione la deputata Maria Letizia DE TORRE (PD), rilevando il diniego del Governo a parte-

cipare ai lavori dell'indagine conoscitiva e la necessità di definire una diversa organizzazione dei lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che non vi è alcun rifiuto da parte dell'Esecutivo a partecipare all'indagine conoscitiva, ma solo l'impegno in altre attività, terminate le quali il Governo ha già assicurato la sua partecipazione. L'organizzazione dei lavori della Commissione potrà essere definita poi come di consueto nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Audizioni di rappresentanti dei Mediatori linguistici e culturali, dei Centri interculturali ed esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi i temi dell'audizione.

Svolgono una relazione, sui temi oggetto dell'audizione, Mohamed Abdalla TAILMOUN, *portavoce dell'Associazione Rete G2 seconde generazioni*, Ribka SIBHATU, *rapresentante dei mediatori linguistici e culturali*, Marina CARTA BUSSOLI, *responsabile Area socio-pedagogica del Centro Come*, Maurizio CERTINI, *direttore del Centro La Pira* e Nazzareno GUARNIERI, *presidente della Federazione Romani*.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Rosa DE PASQUALE (PD) e Valentina APREA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione Nazzareno GUARNIERI, Ribka

SIBHATU, Marina CARTA BUSSOLI, Mohamed Abdalla TAILMOUN e Maurizio CERTINI.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 270 del 19 gennaio 2010, a pagina 101, prima colonna, nona riga, la quarta parola è sostituita dalla seguente « bidimensionale »; alla medesima pagina, prima colonna, sostituire la sedicesima riga con la seguente « 22/A discipline plastiche e 20/D arte del mosaico e del commesso. »

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Su una frana verificatasi sulla strada statale n. 36 che collega Milano a Sondrio (*Svolgimento e conclusione*) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Atto n. 59 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 119

INTERROGAZIONI:

5-02103 Tommaso Foti: Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i cittadini danneggiati dal crollo del ponte sul Po avvenuto il 30 aprile 2009 119

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 121

5-02108 Mariani: Sulle ragioni della mancata attuazione delle norme di legge a sostegno del mercato delle locazioni a canone agevolato 119

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 122

5-02189 Cavallaro: Inquinamento acustico provocato da mezzi di trasporto sull'autostrada A14 nei pressi del Comune marchigiano di Potenza Picena 120

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 123

5-02233 Reguzzoni: Sui tempi di avviso e di normalizzazione della Pedemontana lombarda ... 120

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 125

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Nomisma, Tecnoborsa e Agenzia del Territorio (*Svolgimento e conclusione*) 120

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.05.

Su una frana verificatasi sulla strada statale n. 36 che collega Milano a Sondrio.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lucia CODURELLI

(PD), Jonny CROSIO (LNP), Chiara BRAGA (PD) e Daniele MARANTELLI (PD).

Il sottosegretario Roberto MENIA fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 11.30.

Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

Atto n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 febbraio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto che la Commissione non è in condizione di poter procedere nella giornata di oggi alla deliberazione in esame, propone di sottoporre al Presidente della Camera la richiesta di disporre, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la possibile proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 11.35.

5-02103 Tommaso Foti: Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i cittadini danneggiati dal crollo del ponte sul Po avvenuto il 30 aprile 2009.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-02108 Mariani: Sulle ragioni della mancata attuazione delle norme di legge a sostegno del mercato delle locazioni a canone agevolato.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI (PD) rileva come l'intenzione sottostante la presentazione dell'interrogazione in esame era quella di avere notizie concrete sulle azioni che il Governo intende intraprendere a favore del mercato delle locazioni a canone agevolato. Ricorda, infatti, che nonostante i numerosi annunci a mezzo stampa, non è dato riscontrare un seguito concreto alle numerose dichiarazioni di programma che numerose vengono rilasciate.

5-02189 Cavallaro: Inquinamento acustico provocato da mezzi di trasporto sull'autostrada A14 nei pressi del Comune marchigiano di Potenza Picena.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaella MARIANI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ribadisce le perplessità espresse nell'interrogazione in ordine al fatto che non si sia prestata alcuna attenzione al contesto in cui dovevano essere inserite le barriere acustiche, scegliendo una varietà cromatica in netto contrasto all'ambiente circostante.

5-02233 Reguzzoni: Sui tempi di avviso e di normalizzazione della Pedemontana lombarda.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) si dichiara particolarmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 12.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Nomisma, Tecnoborsa e Agenzia del Territorio.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca DONDI, *Rappresentante di Nomisma*, Giampiero BAMBAGIONI, *Vicepresidente di Tecnoborsa*, e Gianni GUERRIEL, *Direttore centrale osservatorio mercato immobiliare e servizi estimativi*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Raffaella MARIANI (PD) e Mauro PILI (PdL).

Giampiero BAMBAGIONI, *Vicepresidente di Tecnoborsa*, Luca DONDI, *Rappresentante di Nomisma*, e Gianni GUERRIERI, *Direttore centrale osservatorio mercato immobiliare e servizi estimativi*, forniscono, quindi, ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver svolto alcune precisazioni, ringrazia e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-02103 Tommaso Foti: Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i cittadini danneggiati dal crollo del ponte sul Po avvenuto il 30 aprile 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto, l'ANAS ha comunicato che l'esenzione dal pedaggio sull'autostrada A/1 nei tratti tra Piacenza Ovest/Piacenza Nord e Piacenza Sud/Piacenza Nord, attuata per assicurare un'alternativa adeguata al transito veicolare tra le due province, è di fatto attualmente vigente e prorogata fino al 31 dicembre 2010.

ALLEGATO 2

5-02108 Mariani: Sulle ragioni della mancata attuazione delle norme di legge a sostegno del mercato delle locazioni a canone agevolato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 sono stati definiti i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge.

Tale decreto ministeriale continua ad esplicitare efficacia fino al rinnovo dello stesso ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della richiamata legge 431.

Per la stipula dei contratti di locazione agevolata è possibile, infatti, riferirsi ai canoni di locazione determinati ai sensi del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 applicando a tali valori l'incremento Istat riscontrato dalla data della sottoscrizione dell'accordo locale a quella della stipula del contratto.

Ciò posto, si rappresenta che il Ministero non ha ritenuto necessario procedere alla riconvocazione delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari

maggiormente significative a livello nazionale per procedere al rinnovo del decreto ministeriale 30 dicembre 2002 in quanto il meccanismo di adeguamento Istat è stato ritenuto sufficiente a garantire un aggiornamento automatico dei valori dei canoni da assumere a riferimento in occasione della sottoscrizione di nuovi contratti di locazione.

In ogni caso, al fine di raggiungere più compiutamente gli effetti auspicati dalla normativa in questione e di sostenere ulteriormente il canale agevolato incrementando, da un lato, gli incentivi a favore dei proprietari che intendono utilizzare questa modalità di stipula contrattuale rispetto al canale libero e, dall'altro, consentendo agli inquilini di portare in detrazione dai redditi il canone corrisposto, il Ministero si è già dichiarato disponibile ad avviare un confronto con i soggetti interessati (associazioni dei proprietari, associazioni degli inquilini ed ANCI) che porti ad una revisione della legge 431 del 1998, previa verifica della esistenza della copertura finanziaria dei maggiori oneri che a tale revisione conseguono.

ALLEGATO 3

5-02189 Cavallaro: Inquinamento acustico provocato da mezzi di trasporto sull'autostrada A14 nei pressi del Comune marchigiano di Potenza Picena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente ai lavori di ampliamento della A14 nel tratto da Rimini nord a Porto Sant'Elpidio si rappresenta che l'installazione delle barriere acustiche, anche per quanto riguarda il colore, avviene nel rispetto della normativa vigente nonché sulla base di linee guida, indicate in sede di progetto, che vengono approvate nell'ambito del decreto di Valutazione di Impatto Ambientale oltre che in tutte le competenti sedi di approvazione amministrativa.

Il progetto di mitigazione ambientale prevede anche una serie di ripristini ambientali che migliorano l'inserimento paesaggistico delle barriere antirumore quali nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute per la realizzazione dei lavori, il ripristino di gran parte delle cortine verdi lungo l'autostrada e, in particolare lungo le barriere acustiche, l'impianto di specifiche alberature.

Per quanto riguarda i criteri di scelta dei colori, va evidenziato che le suddette linee guida prevedono cinque soluzioni cromatiche differenti ciascuna delle quali definisce i colori dei suoi elementi costituenti principali.

Si chiarisce che la scelta dei colori dei pannelli è basata sui contesti paesistici attraversati dall'infrastruttura; viene utilizzata una delle diverse combinazioni di colori sulla base dei seguenti criteri approvati nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale:

la barriera verde, nelle due alternative, quando prevale l'elemento naturale

ad esempio prati, boschi, campi seminati eccetera;

la barriera blu in presenza di corsi d'acqua o del mare;

la barriera beige o la barriera grigia in ambiti urbani.

La previsione delle diverse colorazioni delle barriere viene effettuata al fine di evitare l'effetto di «monotonia» di una barriera continua, ripetitiva e sempre uguale a prescindere dal paesaggio circostante.

Per il tratto autostradale che va da Ancona sud a Porto Sant'Elpidio, in corso di avanzata realizzazione, sono già state installate gran parte delle barriere acustiche e sono state individuate tre colorazioni in relazione al contesto ambientale attraversato dall'Autostrada.

Per le barriere site nel tratto da Ancona Sud a Porto Recanati, dove prevale un contesto prevalentemente naturale, è stato scelto il colore verde, nella sua tonalità meno accesa, che si inserisce in modo organico nel contesto territoriale.

Nel tratto a nord di Civitanova, nel comune di Potenza Picena, dove il tracciato è in prossimità del mare, si è scelto il colore blu. Tale scelta, soprattutto dal punto di vista dell'utente dell'autostrada,

fa sì che questi, pur in presenza di un l'ostacolo visivo quale la barriera, percepisca il suo percorso parallelo e vicino al mare.

Dall'area nord di Civitanova sino a Porto Sant'Elpidio, trattandosi di un ambito più urbanizzato, è stato invece scelto il colore beige che ben si integra con l'ambiente, sia esso più naturale o maggiormente urbanizzato, e ben si inserisce nel contesto autostradale.

È anche opportuno ricordare che i progetti di cui trattasi prevedono una serie

di ripristini ambientali che completando le misure di mitigazione andranno a migliorare ulteriormente l'inserimento paesaggistico delle barriere installate.

Tanto chiarito, va rilevato che la società autostradale sottoporrà comunque le eventuali criticità alla competente Soprintendenza per le definitive determinazioni e, qualora da tale esame risultasse maggiormente idoneo un colore diverso dall'azzurro, la concessionaria provvederà alla sostituzione dell'attuale colorazione dei pannelli nel tratto di interesse.

ALLEGATO 4

**5-02233 Reguzzoni: Sui tempi di avviso
e di normalizzazione della Pedemontana lombarda.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la delibera del CIPE 97 del 6 novembre 2009, registrata dalla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2010, è stato approvato il Progetto definitivo dell'autostrada Pedemontana; nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Unica di concessione, si conferma che il giorno 6 febbraio 2010 vi sarà l'apertura dei cantieri in corrispondenza dello svincolo di interconnessione tra la Pedemontana e l'autostrada A8 Milano-Varese in territorio di Cassano Magnago.

In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, la società CAL ha fatto conoscere il seguente cronoprogramma dell'opera.

Per il mese di marzo 2010 si procederà all'inizio dei lavori delle tratte A (tra l'autostrada A8 e la A9), CO1 (1° lotto relativo alla tangenziale di Como), VAI (1° lotto tangenziale di Varese) con previsione di ultimazione per l'agosto 2013.

Nel gennaio 2011 si darà avvio ai lavori delle tratte B1 (autostrada A9-strada statale 35), 132 (riqualifica statale 35), C (tratto statale 35-tangenziale est di Milano), D (tangenziale est di Milano-A4). Per detti lavori si prevede l'ultimazione per dicembre 2014.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02224 Laratta: Scarsa puntualità, efficienza e pulizia dei treni che effettuano i servizi di collegamento ferroviario locale	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	131
5-02241 Reguzzoni: Liberalizzazione del mercato del trasporto aereo	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	132
5-02255 Burtone: Interventi da realizzare per garantire la sicurezza lungo la strada statale 407 Basentana presso la stazione di servizio di Pisticci Scalo (MT)	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	133
5-02256 Burtone: Disagi nella stazione ferroviaria di Ferrandina-Pomarico-Miglionico (MT) ..	127
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	135
5-02284 Agostini: Soppressione di servizi ferroviari con fermata a San Benedetto del Tronto ..	127
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	136
5-02300 Bergamini: Disagi e disservizi sul treno Intercity 511 da Torino a Salerno del 20 dicembre 2009	128
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	128
AVVERTENZA	130

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 9.30.

5-02224 Laratta: Scarsa puntualità, efficienza e pulizia dei treni che effettuano i servizi di collegamento ferroviario locale.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco LARATTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, anche in relazione al fatto che dalla risposta del rappresentante del Governo emerge una scarsa attenzione al problema oggetto dell'interrogazione. Giudica inaccettabile che la società Trenitalia giudichi inadeguati i criteri utilizzati da Legambiente per la propria indagine. Fa presente che da tale indagine, condotta su 1216 treni, sono stati rilevati 430 treni in ritardo. Pur trattandosi di un dato parziale, osserva che è indicativo di una situazione non corrispondente alle attese degli utenti, che peraltro sono costretti a pagare biglietti il

cui costo è sempre più alto. Sottolinea che il servizio di trasporto ferroviario soffre di problemi legati all'inefficienza e alla puntualità, sia a livello nazionale, sia soprattutto per le tratte locali. Osserva che tali problemi sono all'ordine del giorno sulla stampa nazionale e locale e sui siti web e sottolinea che sono stati oggetto di una recente pubblicazione del giornalista Claudio Gatti, che ha messo in evidenza il collasso del sistema ferroviario. Ritiene che, anche se il trasporto ferroviario locale è oggetto di specifici accordi con le regioni, la società di gestione del trasporto ferroviario in Italia non possa disinteressarsene. Invita in conclusione il rappresentante del Governo ad intervenire per migliorare il servizio ferroviario e dare ai cittadini la risposta che attendono da anni.

5-02241 Reguzzoni: Liberalizzazione del mercato del trasporto aereo.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco DESIDERATI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione, replicando si dichiara soddisfatto della risposta resa dal viceministro. In particolare esprime la propria soddisfazione per l'impegno del Governo a procedere verso la liberalizzazione del trasporto aereo. Fa presente che l'industria italiana del trasporto aereo comprende molti attori, tra cui gli aeroporti, per i quali è fondamentale l'apertura di nuovi mercati. Ricorda che fino a pochi anni fa le compagnie di bandiera, sia in Italia che in altri Paesi europei, hanno gestito direttamente gli *slot* e fa presente che questo ha creato un grave limite alla liberalizzazione del trasporto aereo. Sottolinea la propria sintonia con il Governo riguardo ad una sempre più ampia liberalizzazione, al fine, in primo luogo, di proteggere e favorire gli interessi degli utenti.

5-02255 Burtone: Interventi da realizzare per garantire la sicurezza lungo la strada statale 407 Basentana presso la stazione di servizio di Pisticci Scalo (MT).

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Ritiene importante che il Governo presti una maggiore attenzione ai cittadini residenti in territori con minori servizi. Giudica necessario mettere in sicurezza la strada Basentana procedendo sia ad un allargamento della carreggiata sia al miglioramento della segnaletica. Esprime infine soddisfazione per la notizia relativa allo studio di fattibilità resa nella risposta.

5-02256 Burtone: Disagi nella stazione ferroviaria di Ferrandina-Pomarico-Miglionico (MT).

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, ringrazia il viceministro per l'attenzione dedicata al tema oggetto dell'interrogazione, che seppur circoscritto, rappresenta un tema di interesse per il territorio interessato. Auspica che gli enti locali possano dare una loro disponibilità diversamente da quanto avvenuto per i gestori del bar della stazione di ferroviaria di Ferrandina, affinché si renda un servizio efficiente agli utenti della stazione medesima.

5-02284 Agostini: Soppressione di servizi ferroviari con fermata a San Benedetto del Tronto.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luciano AGOSTINI (PD), replicando, ringrazia il viceministro per l'attenzione prestata nella risposta, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto, poiché tiene conto di quanto è già stato fatto. Osserva che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di avere delle sollecitazioni da parte di Trenitalia per il futuro. Giudica grave la soppressione delle due coppie di treni e ritiene che il Governo debba sollecitare la società Trenitalia a ripristinare i terni soppressi, in quanto tale soppressione esclude dal trasporto ferroviario la parte meridionale della regione Marche, Osserva che sono state soppresse due corse su sei complessive e che tale scelta penalizza un territorio che ha già un grave deficit infrastrutturale. Sottolinea che tale taglio sarebbe ancora più grave se venissero confermate le notizie secondo cui la futura programmazione dell'alta velocità ferroviaria non riguarderebbe il medio Adriatico. Per quanto riguarda i servizi ferroviari locali, che dovrebbero sostituire le coppie di treni Eurostar City soppressi, rileva che questi sono oggetto di appositi contratti di servizio tra la regione e Trenitalia e che non ha contezza di alcuna intenzione della regione Marche di rafforzare le corse tra il sud della regione e il capoluogo. Quanto alle tratte autostradali, prende atto delle date riferite dal viceministro relative alla conclusione dei lavori dei quali si riserva di verificare l'attuazione. Rileva tuttavia che tale programmazione si arresta alla provincia di fermo e che nulla si dice nella risposta riguardo alla parte meridionale della regione Marche. Ritiene in conclusione utile che il Governo e le Regioni si incontrino per definire la programmazione complessiva degli interventi infrastrutturali necessari allo sviluppo della regione stessa.

5-02300 Bergamini: Disagi e disservizi sul treno Intercity 511 da Torino a Salerno del 20 dicembre 2009.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Deborah BERGAMINI (PdL), replicando, ringrazia il viceministro per la puntualità con cui è stato dato riscontro all'interrogazione e si dichiara completamente soddisfatta della risposta, anche in ragione dell'attenta ricostruzione dei fatti in essa contenuta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Atto n. 176.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la V Commissione (Bilancio), nella seduta del 26 gennaio scorso, ha espresso i propri rilievi sul provvedimento all'ordine del giorno.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo n. 176, sottoposto all'esame della IX Commissione, modifica e integra il decreto legislativo n. 118 del 2008, che, recependo la direttiva 2006/23/CE, ha istituito la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo

generale. Fa presente che la licenza è rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e autorizza chi ne è titolare allo svolgimento dei servizi di controllo del traffico aereo, sia nel settore civile che militare. Il decreto legislativo n. 118 del 2008 disciplina le modalità di rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza.

Sottolinea che la relazione illustrativa allo schema in esame evidenzia che, in fase di prima applicazione, sono sorte difficoltà interpretative che pregiudicano la completa e puntuale attuazione della normativa comunitaria recepita, in particolare per quanto riguarda la sospensione e la revoca della licenza e le modalità per il rilascio della stessa. Osserva che si è pertanto deciso, esercitando la facoltà di emanare disposizioni integrative e correttive, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006), di apportare alcune modifiche al decreto n. 118 del 2008.

Passando ad una breve illustrazione dell'articolato, rileva che l'articolo 1, comma 1, dello schema prevede che, nel corso dell'accertamento della responsabilità di un incidente o inconveniente grave, sia possibile sospendere il controllore dall'impiego, a titolo cautelare, attribuendo tale facoltà all'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo (ENAV e Aeronautica Militare). Il testo vigente prevede invece per questa ipotesi la sospensione cautelare della licenza, disposta dall'Enac.

L'articolo 1, comma 2, prevede che la sospensione della licenza da parte dell'ENAC sia disposta – per un periodo da un mese a sei mesi – in caso accertata negligenza professionale del controllore del traffico aereo. In proposito, si segnala che la direttiva (articolo 4, paragrafo 4) prevede il provvedimento di sospensione anche per il caso in cui sia in dubbio la competenza del controllore.

La revoca della licenza è prevista in caso di:

a) accertamento di grave negligenza professionale che abbia causato un incidente;

b) violazione dolosa o gravemente colposa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

c) applicazione della sanzione della sospensione, per non meno di sei mesi, per due volte nell'arco di un biennio.

Il comma 3 dell'articolo 1, disciplina la procedura per l'irrogazione delle sanzioni della sospensione e della revoca della licenza, che non sono attualmente regolate dal decreto legislativo n. 118. In particolare, l'ENAC deve provvedere alla contestazione degli addebiti, per consentire ai destinatari di presentare memorie difensive, nei termini che saranno stabiliti dall'ENAC con apposito regolamento. A seguito alla presentazione delle memorie difensive, o alla scadenza del relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati. L'ENAC archivia la contestazione, se non ritiene comprovato l'addebito, o adotta la sanzione adeguata, se ritiene che l'addebito sia stato comprovato. I provvedimenti sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi del traffico aereo. Per il personale militare sono previste specifiche disposizioni.

L'articolo 1, comma 3, fa rinvio, per le definizioni di incidente e inconveniente grave, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 1999.

Ricorda in proposito che secondo tale norma l'incidente è un evento che si verifica fra l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri di un volo e nel quale:

1) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, o essere direttamente esposta al getto dei reattori; oppure,

2) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato; oppure,

3) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile.

L'inconveniente grave è un inconveniente le cui circostanze rivelino che è stato sfiorato l'incidente.

Il comma 4 dell'articolo 1, infine, sostituisce l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2008, relativa al rilascio della licenza. Tale norma prevede che la licenza è rilasciata, al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, a seguito di addestramento completato con esito positivo e previa dimostrazione di adeguata conoscenza linguistica. Sulla licenza di controllore del traffico aereo sono trascritte le abilitazioni e le eventuali specializzazioni dell'abilitazione del medesimo, già indicate nella licenza di studente controllore del traffico aereo, nonché la specializzazione di unità conseguita. Osserva che la nuova norma prevede invece che, fermo restando il rilascio della licenza al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, le modalità per il rilascio siano stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.

Fa presente che la relazione illustrativa sottolinea che questa modifica risponde ad

esigenze rappresentate dall'ENAC, che ha segnalato le difficoltà operative derivanti dalla disposizione vigente.

In ultimo sottolinea che l'articolo 2 dello schema dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC deve svolgere i compiti previsti dallo stesso schema con le risorse umane, strumentali e finanziarie già attualmente disponibili.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02229 Nastri: Istituzione della fermata ferroviaria del treno Eurostar Frecciarossa nella città di Novara.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02224 Laratta: Scarsa puntualità, efficienza e pulizia dei treni che effettuano i servizi di collegamento ferroviario locale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai servizi di trasporto ferroviario regionale si premette, innanzitutto, che la programmazione e gestione dei servizi regionali – che assicurano la mobilità della clientela pendolare – non è di competenza del Governo bensì delle singole Regioni i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare anche sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

In particolare, i Contratti di Servizio con le Regioni, peraltro recentemente rinnovati, oltre alle caratteristiche del servizio – sia di trasporto che accessori – prevedono anche i relativi standard qualitativi nonché i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

I dati sulla puntualità dei treni regionali che Trenitalia fornisce alle Regioni, nell'ambito di quanto stabilito dai Contratti di Servizio in essere, sono rilevati automaticamente su tutti i treni in circolazione attraverso sistemi certificati da organismi esterni e sono verificabili e consultabili in ogni momento.

Relativamente all'indagine svolta da Legambiente sulla puntualità dei treni regio-

nali nel periodo 23-27 novembre 2009, citata dall'onorevole interrogante, va considerato che i dati diffusi devono essere considerati sia alla luce della insufficiente rappresentatività dei campioni utilizzati sia per l'inadeguatezza dei criteri e dei metodi di rilevazione usati.

Peraltro, Trenitalia fa conoscere di avere da tempo dato la propria disponibilità a Legambiente per un confronto oggettivo tra le rilevazioni rispettivamente effettuate e per una verifica delle procedure utilizzate.

Relativamente, infine, alla situazione della pulizia del materiale rotabile, si fa presente che nei mesi scorsi – proprio con l'obiettivo di elevare lo standard di pulizia dei rotabili, risultato insoddisfacente – sono state bandite le nuove gare d'appalto per l'affidamento del servizio, basate su capitolati rigorosi che assicurano, tra l'altro, prestazioni e qualità erogata facili da verificare e sanzionare in caso di risultati inadeguati.

Attualmente, nonostante il rallentamento delle procedure subito per effetto di una lunga serie di ricorsi amministrativi presentati dalle Ditte uscenti, il primo gruppo di gare è stato aggiudicato ed è in corso il subentro delle nuove Imprese.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02241 Reguzzoni: Liberalizzazione del mercato del trasporto aereo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La legge n. 2 del 2009 ha consentito alle Autorità Aeronautiche italiane di autorizzare, su base provvisoria, servizi aerei richiesti da compagnie aeree straniere, mentre ha richiesto alle Amministrazioni competenti di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte interessate, nonché ad ampliare il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte.

Ciò ovviamente non sempre ha comportato o comporterà la liberalizzazione degli Accordi bilaterali come in premessa dell'interrogazione in questione, poiché le Controparti interessate non sempre risultano favorevoli all'apertura totale del mercato, e perché talvolta la stessa liberalizzazione può non costituire per l'industria italiana motivo di ulteriore rilancio.

L'ENAC, da un lato, ha dato esito positivo, anche in deroga agli accordi vigenti, alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di servizi aerei internazionali pervenute da parte di vettori di Paesi esterni alla Comunità interessati ai collegamenti con Malpensa ed altri aeroporti italiani, dall'altro, ha collaborato fattivamente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero degli affari esteri per l'aggiornamento degli accordi bilaterali con Paesi terzi.

Anche nel caso, quindi, dei nuovi servizi Malpensa/Hong Kong della Cathay Pacific, le Amministrazioni competenti hanno prontamente risposto alle richieste di autorizzazioni per l'inaugurazione di nuovi servizi diretti tra i due Paesi, mentre sono in corso negoziati per la revisione del relativo Accordo aereo, per il quale persistono difficoltà concernenti profili di compatibilità legale con il quadro comunitario.

L'azione dell'Amministrazione, più in generale, ha portato nel 2009 alla conclusione di dodici Accordi nuovi o la revisione sostanziale dei precedenti: uno sforzo negoziale che inizia a mostrare dati positivi come lo stesso onorevole interrogante riconosce nell'atto ispettivo.

Ulteriori spazi si potranno aprire alla liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nei prossimi mesi sul solco dell'opera di revisione degli accordi che continuerà nel corso del corrente anno; infatti già nel corso dello scorso mese di gennaio è stata finalizzata una nuova intesa con lo Stato di Panama.

Altresì, si agirà sulla scorta dell'azione negoziale concomitante o parallela della Commissione Europea facendosi riferimento all'azione della Commissione tesa alla ulteriore liberalizzazione dei principali mercati aeronautici mondiali.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02255 Burtone: Interventi da realizzare per garantire la sicurezza lungo la strada statale 407 Basentana presso la stazione di servizio di Pisticci Scalo (MT).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La strada statale n. 407 « Basentana » è una delle principali arterie della Basilicata e collega, attraverso il suo prolungamento lungo il raccordo Autostradale n. 5 « Siccignano-Potenza », la A3 « Salerno-Reggio Calabria » con la strada statale 106 « Jonica ».

L'arteria, realizzata tra gli anni sessanta e settanta, presenta nel tratto ove è avvenuto il sinistro citato nell'interrogazione, una sezione a carreggiata unica della larghezza complessiva di 16 metri circa, costituita da due corsie per senso di marcia, ciascuna della larghezza di 3,50 metri, e due banchine in terra della larghezza di circa 1,0 metri senza spartitraffico centrale.

L'incidente in argomento è avvenuto a causa della manovra azzardata di un TIR che, contravvenendo agli obblighi ed ai divieti imposti dalla segnaletica verticale ed orizzontale presente, in uscita dall'area di servizio ha effettuato l'inversione di marcia ed ha investito un'autovettura che sopraggiungeva.

In corrispondenza dell'area di servizio, il tracciato è pianeggiante ed in rettilineo, con buona visibilità; va altresì notato che sia sull'asse principale che sulle rampe di accelerazione e decelerazione è presente la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada con i prescritti segnali di obbligo e divieto ed in buono stato di conservazione.

Per delimitare i due sensi di marcia, al centro della carreggiata è presente la segnaletica orizzontale prescritta dal Codice, costituita da una doppia striscia centrale

continua bianca, con interposti occhi di gatto quale segnaletica supplementare, che è stata proprio recentemente oggetto di manutenzione.

In merito alla richiesta di installare uno spartitraffico centrale in corrispondenza della stazione di servizio dove è avvenuto il sinistro e per le altre tre stazioni presenti lungo il tracciato, l'ANAS, interpellata in merito, ha fatto presente che per installare il richiesto spartitraffico centrale, poiché le attuali dimensioni della piattaforma stradale non lo consentono, sarebbe necessario un intervento di adeguamento con allargamento della sede stradale e relativi tratti di raccordo ai tratti esistenti per una lunghezza complessiva dell'intervento mediamente pari a circa chilometri 1.

L'inserimento dello spartitraffico centrale costituirebbe un elemento singolare lungo lo sviluppo della strada statale che, nei tratti immediatamente precedenti e successivi alle singole aree di servizio, è priva di detto elemento che, pertanto, potrebbe costituire pericolo per la circolazione stradale.

La vigente normativa stradale, peraltro, non prevede soluzioni simili tra le possibili composizioni della piattaforma stradale, se non mediante interventi di adeguamento per tratti significativi.

Per una risoluzione delle problematiche inerenti la sicurezza della circolazione, l'ANAS ha invece redatto uno studio di fattibilità per l'adeguamento plano-altometrico dell'attuale sede con eliminazione degli accessi e svincoli a raso e inseri-

mento dello spartitraffico per il tratto di infrastruttura privo di spartitraffico, dal chilometro 40 (svincolo di Calciano) al chilometro 100 (Svincolo di Metaponto sulla strada statale 106).

Infine, in merito alla necessità di segnalare, nella direzione opposta verso Metaponto, la presenza della stazione di servizio in argomento, che è utilizzabile solo per gli utenti diretti in direzione Potenza, l'ANAS segnala che in direzione Metaponto, rispetto all'area di servizio in argomento, sono presenti n. 2 aree di servizio, rispettivamente al chilometro 69+300 (circa 8 chilometri prima) ed al chilometro 100+100 (circa 23 chilometri dopo).

Per chi percorre la Basentana in direzione Metaponto, l'area di servizio in argomento sarebbe raggiungibile solo tramite lo svincolo di Pisticci Scalo (ubicato circa 1 chilometro dopo). In tale ipotesi, per riprendere la direzione Metaponto, sarebbe quindi necessario fare l'inversione di marcia allo svincolo di Pisticci Zona industriale distante chilometri 1,400.

La segnaletica per consentire tali manovre, comunque, non può essere installata in quanto indurrebbe in confusione gli utenti della strada e sarebbe, per evidenti motivi, oggetto di motivate contestazioni da parte del gestore della successiva area di servizio al chilometri 100+100 in direzione Metaponto.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02256 Burtone: Disagi nella stazione ferroviaria di Ferrandina-Pomarico-Miglionico (MT).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione riguardante la chiusura dei servizi igienici nella stazione di Ferrandina, Ferrovie dello Stato, interessata in merito, ha fatto presente quanto segue.

Va preliminarmente evidenziato che la stazione di Ferrandina è caratterizzata da una bassissima frequentazione con una media di 24 viaggiatori al giorno.

Al fine di assicurare i servizi igienici per tale basso flusso di viaggiatori Ferrovie dello Stato ha ritenuto di sondare la disponibilità dei gestori del bar relativamente al servizio di pulizia dei servizi igienici presenti nella stazione.

Purtuttavia, non è stato possibile ottenere tale disponibilità e, pertanto, RFI si è vista costretta ad adottare il provvedimento di chiusura dei servizi igienici.

In linea più generale, va evidenziato per le stazioni caratterizzate da una bassissima frequentazione, quale quella di Ferrandina, in alternativa alla gestione diretta Ferrovie dello Stato ha ipotizzato varie modalità tra cui la più diffusa è

risultata quella del comodato d'uso. In base a tali contratti si offre l'utilizzo gratuito di locali e spazi di stazione a enti locali, associazioni o gestori di esercizi commerciali in cambio del loro impegno diretto al mantenimento del decoro e delle pulizie nonché alla gestione dei servizi igienici anche al fine di contrastare, in particolare, il diffuso fenomeno del vandalismo del quale spesso sono fatti oggetto proprio i servizi igienici.

Va anche ricordato che Ferrovie dello Stato ha messo a punto, nel quadro dei programmi di riqualificazione interessanti tutte le stazioni ferroviarie presenti sul territorio nazionale, un progetto riguardante i servizi in questione nell'intento di elevare lo standard di qualità.

Il piano ha anche previsto interventi di riqualificazione per i servizi igienici esistenti nelle stazioni con indici di frequentazione non inferiore ai 500 viaggiatori al giorno nonché una riprogettazione dei servizi di pulizia e manutenzione degli stessi.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02284 Agostini: Soppressione di servizi ferroviari con fermata a San Benedetto del Tronto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti i collegamenti ferroviari di media/lunga percorrenza della direttrice adriatica – con particolare riferimento ai treni Eurostar City che interessano la stazione di San Benedetto del Tronto – Ferrovie dello Stato, interpellata in merito, ha fatto conoscere che con l'orario entrato in vigore il 13 dicembre 2009, contestualmente al completamento dell'Alta Velocità tra Torino e Salerno, è stata attuata un'ulteriore fase di riorganizzazione dei collegamenti Eurostar City e Intercity della direttrice adriatica.

L'obiettivo è stato quello di: differenziare adeguatamente i due diversi prodotti – velocizzando gli Eurostar City che devono svolgere un servizio diverso da quello Intercity e rientrano tra i servizi a mercato, che vengono cioè effettuati senza alcuna contribuzione pubblica, razionalizzare il sistema delle fermate e creare un efficace sistema di connessioni con i treni alta velocità.

Tutto questo, nell'ottica di utilizzare appieno le potenzialità offerte dagli ingenti investimenti infrastrutturali realizzati nel nostro Paese e di assicurare un servizio migliore alla clientela che si muove sulle distanze medio-lunghe, a cui sono prevalentemente destinati questi collegamenti.

Pertanto, nella nuova programmazione per il 2010, la fermata degli Eurostar City nella stazione di San Benedetto del Tronto è stata limitata a 4 collegamenti, mantenendo, comunque, invariata la precedente offerta Intercity con 8 collegamenti; a

queste si aggiungono numerose, ulteriori soluzioni di viaggio con interscambio ad Ancona.

Per quanto riguarda quindi la rete stradale, con particolare riferimento al quadro programmatico delle infrastrutture sulla A14 Bologna-Bari-Taranto con specifico riguardo al tratto marchigiano, l'ANAS ha fatto conoscere quanto segue.

L'intervento principale consiste nell'ampliamento a 3 corsie dell'autostrada A14, nella tratta compresa tra Rimini nord e Porto Sant'Elpidio, tra il chilometro 116+500 e il chilometro 271+273, per un totale di 154,773 chilometri, di cui la tratta Rimini Nord-Cattolica, lotto 1, ricade nella Regione Emilia-Romagna.

Il lotto 2°, tratta Cattolica-Fano, è stato aggiudicato dalla Commissione Ministeriale in via provvisoria. La consegna definitiva è prevista a breve.

Le opere dei lotti 3 Fano-Senigallia e 4 Fano-Ancona rientrano, insieme con le Bretelle nord e sud di Senigallia in un unico progetto definitivo con provvedimenti d'Intesa Ministero delle Infrastrutture e Regione Marche.

L'ultimazione dei lavori del lotto 3, il cui avanzamento al 31 ottobre 2009 era del 2,8 per cento, è prevista per il 4 luglio 2012; i lavori del lotto 4 non sono invece ancora iniziati.

Il progetto delle bretelle in affiancamento complanare, parte integrante dei lotti 3 e 4, è in fase di revisione a seguito di alcuni rilievi sollevati dall'Amministrazione Comunale di Senigallia.

La società autostradale concessionaria sta quindi curando la predisposizione del nuovo progetto che sarà presentato, a breve, all'ANAS ed al Comune.

La tratta Ancona nord-Ancona sud, lotto 5 dell'intervento, comprende anche l'adeguamento della stazione di Ancona sud i cui lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria.

Per quanto attiene la tratta Ancona sud-Porto Sant'Elpidio-lotto 6A, dal chilometro 230+973 al chilometro 265+100 e dal chilometro 268+426 al chilometro 271+273, la consegna lavori è avvenuta in

data 21 marzo 2007, l'avanzamento degli stessi al 30 settembre 2009 era dell'81,2 per cento e l'ultimazione è prevista per il 19 marzo 2010.

Il lotto 6B, dal chilometro 265+100 al chilometro 268+426, per una lunghezza complessiva di 3,326 chilometri, comprende anche la realizzazione dello svincolo di Porto Sant'Elpidio. Ad oggi, si è in attesa delle determinazioni del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensione dell'aggiudicazione provvisoria presentata dai concorrenti esclusi.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02300 Bergamini: Disagi e disservizi sul treno Intercity 511 da Torino a Salerno del 20 dicembre 2009.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Va preliminarmente ricordato che è in corso di perfezionamento il Contratto di Servizio 2009-2014 fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia sul cui schema il CIPE ha espresso favorevole – con alcune prescrizioni – nella seduta del 17 dicembre 2009.

Rispetto ai precedenti, detto contratto di Servizio definisce in maniera più puntuale e stringente il novero degli obblighi e delle connesse penali a carico di Trenitalia in particolare per gli aspetti direttamente correlati all'erogazione del servizio in termini di qualità e volume di investimenti oltre che di quantità dei servizi.

Il mancato conseguimento degli obiettivi di qualità posti a carico dell'impresa ferroviaria ha effetti immediati e diretti sulle variazioni tariffarie limitandone o inibendone l'aumento prevedendosi, in taluni casi, anche azioni penali.

A sua volta, la mancata o minore effettuazione degli investimenti rispetto a quanto programmato, potrà determinare la riduzione della compensazione oltre che l'applicazione di una penale.

Quest'ultimo aspetto appare direttamente funzionale al contenimento di disservizi quali quelli lamentati nell'interrogazione cui si risponde imputabili alla vetustà del materiale rotabile.

Infatti, il significativo volume degli investimenti programmati – circa 63 milioni di euro annui – insieme alla vincolatività di tali previsioni, porterà al progressivo miglioramento del materiale utilizzato ed alla riduzione del rischio che si ripetano, in futuro, analoghi disservizi.

Per quanto attiene quindi allo specifico episodio indicato nell'interrogazione, riguardante il servizio effettuato dal treno Intercity 511 Torino-Salerno il 20 dicembre 2009, Ferrovie dello Stato ha riferito quanto segue.

Com'è noto, nel periodo a cui si riferisce l'episodio citato dall'interrogante si sono verificate, in Italia ed in gran parte dell'Europa, condizioni atmosferiche particolarmente avverse, caratterizzate da copiose nevicate e temperature estremamente rigide, che hanno determinato inconvenienti di ordine tecnico sia all'infrastruttura ferroviaria che al materiale rotabile, compromettendo conseguentemente il regolare svolgimento del servizio ferroviario.

Le condizioni meteorologiche precedentemente citate hanno provocato, fra l'altro, guasti agli impianti e ai sistemi di bordo delle vetture (determinati soprattutto da infiltrazioni di neve e/o da formazione di ghiaccio), con conseguenti disagi in corso di viaggio che, peraltro, hanno reso necessario il ricorso urgente ad interventi di manutenzione straordinaria. Ciò ha comportato una temporanea riduzione o variazione della composizione programmata di alcuni treni, per la contingente indisponibilità di carrozze.

Relativamente agli specifici rilievi posti dall'interrogante si fa presente che l'allestimento del treno Intercity 511, il giorno 20 dicembre 2009, presentava in composizione una sola carrozza di 1^a classe – in luogo delle due previste nella composizione programmata – in quanto la seconda carrozza, risultata in avaria il

giorno precedente, era stata sostituita con una carrozza di 2^a classe. Tale provvedimento è stato adottato a causa dell'elevato tasso di indisponibilità di vetture sopra citato, per i guasti determinati dalle condizioni meteorologiche prima evidenziate. Per i passeggeri che non hanno potuto usufruire della carrozza di 1^a classe è stato disposto il rimborso della differenza di prezzo.

L'Intercity 511, il 20 dicembre scorso, è stato regolarmente sottoposto alle verifiche tecniche previste prima della partenza del treno (Visita Tecnica e Manutenzione Corrente di Esercizio) e, in tale circostanza, sono stati svolti tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire l'efficienza degli impianti (eliminando ogni anomalia precedentemente segnalata sul libro di bordo).

Pertanto, i malfunzionamenti a cui fa riferimento l'Interrogante, che hanno riguardato, in particolare, gli impianti di illuminazione e riscaldamento e richiesto il cambio delle batterie durante il tragitto, si sono verificati in corso di viaggio, come è emerso dalle verifiche effettuate al rientro delle carrozze in questione in officina, dove sono stati riscontrati guasti ai convertitori statici – che assicurano, in particolare, il funzionamento di riscaldamento e illuminazione – riconducibili all'infiltrazione di neve e alla formazione di ghiaccio.

Il treno Intercity 511, partito in orario da Torino, è arrivato nella stazione di Salerno alle ore 22,17, con un ritardo

complessivo di 52 minuti, ascrivibile sostanzialmente alle criticità verificatesi durante il percorso a causa delle già citate condizioni meteorologiche avverse, che hanno rallentato la marcia del treno e determinato inconvenienti per i quali si sono resi necessari interventi in corso di viaggio. Così è avvenuto nella stazione di Pisa, per la sostituzione degli accumulatori di due carrozze al fine di assicurare la funzionalità degli impianti di bordo, che ha comportato un ritardo di 16 minuti.

Da Villa Literno, l'Intercity 511 è stato instradato via Napoli Campi Flegrei-Napoli Piazza Garibaldi effettuando fermate straordinarie a Villa Literno e Napoli Piazza Garibaldi. Tale determinazione è stata assunta per l'indisponibilità di mezzi di trazione a Napoli conseguente, anche in questo caso, al numero elevato di guasti provocati dal maltempo che non consentiva il cambio di locomotiva per l'inversione di marcia del treno non necessaria, invece, a Napoli Piazza Garibaldi, che è una stazione passante.

Ciò ha comportato anche l'impossibilità di effettuare la fermata di Aversa; per la clientela diretta in quest'ultima località è stato pertanto approntato un servizio sostitutivo con autobus da Villa Literno da dove è stato possibile disporre anche del treno Regionale 2407.

Nella stazione di Napoli, peraltro, il personale di Trenitalia ha assicurato – nella notte tra il 20 e 21 dicembre – l'assistenza ai viaggiatori coinvolti nell'emergenza « maltempo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	140
Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 (<i>Seguito dell' esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
<i>ALLEGATO 1 (Nuova ulteriore proposta di parere)</i>	146
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso i poli settentrionali della chimica di Porto Marghera e delle linee produttive di Mantova, Ravenna e Ferrara (Venezia 9 novembre 2009)	145
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i>	148
Sulla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso i poli settentrionali della chimica di Mantova (Mantova 30 novembre 2009)	145
<i>ALLEGATO 3 (Relazione)</i>	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 11.30.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di iniziare, in sede di atti del Governo, il seguito dell'esame dello schema di

decreto legislativo in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto n. 177), procedendo quindi con il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici (atto n. 172).

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 177.

(Seguito dell' esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte i colleghi che sono pervenuti alla presidenza i rilievi deliberati nella seduta di ieri dalla commissione Bilancio sull'atto in esame; chiede quindi al relatore se ne abbia preso visione, se vi siano modifiche alla proposta di parere conseguenti e se comunque debba illustrare ulteriori integrazioni, tenendo presente che la Commissione è in questo momento, da un punto di vista procedurale, nelle condizioni di deliberare il parere.

Raffaello VIGNALI, *relatore*, in relazione ai rilievi deliberati dalla V Commissione di quali ha preso la dovuta visione, vorrebbe svolgere alcune considerazioni; in relazione al primo rilievo – definito dalla Commissione stessa di carattere finanziario – ritiene che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 580, introdotto dal comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, con la dizione « ai sensi delle disposizioni vigenti » include la norma della quale il rilievo propone invece una testuale indicazione. Ritiene altresì che indicare esplicitamente proprio questa norma potrebbe fare insorgere dubbi interpretativi in relazione ai poteri di vigilanza del Ministero dello sviluppo. Esprime quindi una valutazione contraria. Sull'osservazione finalizzata a sopprimere, all'articolo 17, comma 1, l'ipotesi che possano essere membri del collegio dei revisori dei conti anche dirigenti o funzionari pubblici che non siano iscritti all'albo dei revisori dei conti, fa presente che spesso fra dirigenti e funzionari pubblici ci sono personalità con grande bagaglio tecnico, la cui professionalità prescinde dall'iscrizione all'albo. Ritiene quindi non condizionale la modificazione proposta.

Passando alla proposta di parere, illustra le ulteriori modifiche ed integrazioni proposte, sulla base delle indicazioni dei colleghi e di ulteriori riflessioni (*vedi allegato 1*). Segnala una modifica nella pre-

messa, volta a sottolineare l'apprezzamento per l'inclusione degli ordini professionali nella rappresentanza delle Camere di commercio. Inoltre fa rilevare come siano state introdotte due ulteriori condizioni (lett. *b*) e *c*) finalizzate a definire il trattamento dei segretari generali già in carica alla data di entrata in vigore del decreto con la finalità di evitare una *vacatio legis* ed indicare una disciplina transitoria da applicare tra l'entrata in vigore del decreto legislativo ed il decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 580, come novellato.

Sottolinea quindi l'inserimento di una nuova lettera *b*) fra le osservazioni, che ritiene possa venire incontro ad alcuni dubbi sollevati dalla collega Mastromauro in ordine alla rappresentatività del collegio che elegge il Presidente. Infine, una integrazione dell'osservazione di cui alla lettera *c*) tiene conto di una richiesta formulata dalla collega Froner.

Ludovico VICO (PD) esprime alcune perplessità circa la condizione prevista alla lettera *a*) della proposta di parere volta a prevedere espressamente la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni temendo che in tal caso esse possano essere rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. A tale riguardo, rileva che certamente il principio da salvaguardare è quello della rappresentanza democratica degli organi collegiali delle camere di commercio ma che, consentendo alle imprese l'iscrizione a più di una associazione di categoria si potrebbe alterare il meccanismo di assegnazione delle quote di rappresentanza dei vari comparti in seno al consiglio.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ritiene che debba in ogni caso essere garantita la libertà delle imprese di essere iscritte a più di un'associazione di categoria in quanto ciò è spesso funzionale ad usufruire di una più ampia gamma di servizi offerti; si tratta senza dubbio di un fenomeno complesso di non facile solu-

zione ma ritiene prioritario non vincolare l'impresa ad essere iscritta ad un'unica associazione.

Giovanni FAVA (LNP), nel condividere preliminarmente la necessità che sia salvaguardata la libertà di associazione delle imprese, giudica condivisibile l'obiezione sollevata dal collega Vico e cioè che bisognerebbe evitare meccanismi distorsivi nel sistema della rappresentanza negli organi collegiali delle camere di commercio anche se probabilmente il fenomeno di cui si sta discutendo, quello cioè delle doppie tessere, rappresenta un fenomeno a carattere marginale.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), condivide le osservazioni svolte dal collega Fava e comprende anche le perplessità sollevate dall'opposizione. Al riguardo, si chiede se possa essere individuata una soluzione normativa che possa al contempo salvaguardare la libertà delle imprese di iscriversi a più associazioni, consentendo che in tal modo possono accedere ad una pluralità di servizi, ed evitare fenomeni distortivi nella composizione del consiglio.

Raffaello VIGNALI, *relatore*, ricorda che i consigli camerali si compongono sulla base dei dati forniti dalle regioni relativi al numero degli addetti per comparto economico che quindi verrà rappresentato in base alla consistenza numerica degli iscritti. Ritiene comunque opportuna una riflessione ulteriore su questo punto.

Giovanni FAVA (LNP) ricorda che ci sono stati dei fenomeni di « campagne di acquisto » di tipo promozionale condotte da alcune associazioni di categoria che hanno influito sulla ripartizione del numero dei consiglieri e quindi sulla rappresentanza di un determinato comparto in seno al consiglio.

Andrea LULLI (PD) ritiene che a tali fenomeni distorsivi, che sono sempre esistenti, non si possa trovare una soluzione tecnico-normativa risolutiva. Il conten-

zioso che emerge tra le associazioni rappresentative può essere superato in base ad una intesa tra le parti ovvero ricorrendo al sistema, peraltro previsto anche dallo schema di decreto in esame, dell'elezione diretta dei rappresentanti del consiglio. Occorre certo disincentivare comportamenti pirateschi ma si tratta di un fenomeno a tutti già noto. Bisogna quindi semmai chiedersi se le modifiche introdotte con la riforma in discussione possano in qualche modo incentivare comportamenti scorretti.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene opportuna una riflessione ulteriore sul fenomeno descritto che riguarda la tutela della rappresentanza nella composizione dei consigli camerali. Desidera inoltre ritornare sulla questione della durata degli incarichi elettivi, quale per esempio la carica del presidente delle camere di commercio che, a suo giudizio, dovrebbe prevedere limitazioni più stringenti per quanto concerne i presidenti già in carica alla data di entrata in vigore del decreto, che sommerebbero al limite dei due mandati tutti quelli già svolti.

Federico TESTA (PD) concorda sulla necessità di tutelare la libertà di associazione delle imprese che certamente non viene messa in discussione in questa sede; ritiene altresì necessario evitare fenomeni distortivi nella composizione del consiglio. Si tratta di un fenomeno diffuso cui va trovata una soluzione; in questo senso ritiene quindi che potrebbe essere riformulata la condizione prevista nella proposta di parere, escludendo la possibilità, espressamente stabilita, che le imprese siano rappresentate da tutte le associazioni alle quali risultino iscritte, alterando in tal modo la composizione del consiglio.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, intervenendo in risposta alla richiesta formulata dal collega Cimadoro, esprime contrarietà sull'ipotesi di prevedere una norma espressa, a carattere retroattivo, che limiti la durata della carica di presidente delle camere di commercio legitti-

mamente eletti. Si può pensare a porre un limite alla durata di tali cariche solo con una modifica normativa che disponga per il futuro.

Ludovico VICO (PD), senza voler in alcun modo polemizzare, ritiene opportuno ribadire che la libertà di associazione è già tutelata da una norma di rango costituzionale e pertanto considera ultro-neo introdurre una previsione normativa specifica che oltretutto può determinare i descritti meccanismi distorsivi.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD), nel giudicare opportuno un maggiore approfondimento sul tema della rappresentanza, interviene sulla questione delle pari opportunità prevista da una delle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore di cui apprezza la sensibilità. Riterrebbe comunque preferibile che la suddetta osservazione fosse trasformata in una condizione del parere, senza peraltro alterare il carattere non vincolante del criterio relativo alla rappresentanza femminile che dovrebbe essere inserito negli statuti delle camere di commercio.

Lella GOLFO (PdL) condivide l'osservazione formulata dalla collega Mastromauro sull'applicazione del principio delle pari opportunità nella composizione dei consigli delle camere di commercio, tema delicato su cui ha anche presentato una proposta di legge. Auspica che il relatore possa quindi accogliere la richiesta di riformulazione avanzata.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, intervenendo nuovamente sul tema della rappresentanza ribadisce che la formulazione proposta nel parere da lui presentato rappresenta una soluzione efficace, in quanto non altera il meccanismo della rappresentanza e che occorre tutelare un principio di libertà. Giudica molto difficile cercare una soluzione normativa risolutiva per il fenomeno delle doppie iscrizioni, fenomeno peraltro comprensibile dal momento che le imprese sono certamente

interessate ad usufruire di una ampia gamma di servizi.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) ritiene che dovrebbero essere escluse dalla rappresentanza in seno ai consigli camerali le associazioni a totale o parziale partecipazione pubblica.

Sul tema della rappresentanza femminile, si dichiara contrario alla previsione di una condizione specifica in tal senso formulata nella proposta di parere.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame riguarda la riforma dell'ordinamento delle camere di commercio e non la tutela della rappresentanza, argomento che richiederebbe un intervento normativo organico.

Giudica di per sé non negativo il fenomeno della doppia iscrizione in quanto consente alle imprese di accedere ad una pluralità di servizi.

Per quanto concerne il tema della tutela della rappresentanza femminile, che considera questione ampiamente condivisibile, giudica più opportuno che ciò sia lasciato alla sensibilità degli operatori chiamati a determinare la composizione dei consigli camerali, piuttosto che prevedere una norma espressa al riguardo. Condivide infine la norma transitoria relativa alla carica di segretario generale in servizio.

Andrea LULLI (PD) ritiene opportuno ricondurre la sostanza del dibattito alla reale consistenza del fenomeno di cui si sta discutendo, altrimenti risulterà difficile trovare una efficace conclusione della discussione in corso. Lo schema di decreto in esame, sul tema della rappresentanza, conferma il ruolo del Registro delle imprese come base di dati per individuare la platea dei soggetti, appartenenti ai diversi comparti, cui assegnare le quote. Ritiene che la condizione prevista nella proposta di parere non favorisca particolarmente nuovi contenziosi tra le associazioni che certamente sono tenute a trovare un'intesa sulla composizione della propria rappre-

sentanza di comparto nel consiglio camerale. L'alternativa, a tale eventualità resta, a suo giudizio, solo il ricorso all'elezione diretta dei rappresentanti che potrebbe rappresentare un deterrente ad eventuali comportamenti illeciti. Sottolinea, infine, come, non potendo auspicare ad un sistema perfetto, il meccanismo attuale garantisce comunque la rappresentanza dell'economia locale.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Giovanni FAVA (LNP) esprime condivisione ed apprezzamento per la proposta di parere elaborata dalla relatrice; solleva soltanto alcune obiezioni rispetto alla osservazione di cui alla lettera *a)*, che va a modificare il meccanismo attuale basato sul cliente finale con ripercussioni non del tutto chiare sul sistema.

Federico TESTA (PD), sempre in relazione all'osservazione di cui alla lettera *a)*, ritiene che con la formulazione attuale si svincolino dagli oneri di sistema una serie di soggetti, ivi indicati. Chiarisce che gli oneri di sistema non sono solo quelli relativi alla rete, ma anche tutta un'altra lunga serie di oneri che, forse a torto, vanno comunque a finire in bolletta: il rischio che intravede è che tali ulteriori oneri finiscano quindi per riversarsi a carico di chi non è esentato. Inoltre, questa esenzione potrebbe stimolare alla costruzione di impianti non efficienti ma

solo economicamente convenienti a causa di un trattamento fiscale privilegiato, con esiti paradossali per un decreto finalizzato all'efficienza energetica. Concludendo, ritiene che occorrerebbe identificare una formulazione della lettera *a)* che, pur salvaguardando l'esigenza di fondo (tutelare una serie di soggetti, quali piccole e medie imprese, ecc.) eviti di incorrere negli esiti paventati.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA dichiara il favore del Governo sulla proposta di parere formulata; nel merito del dibattito specifico sull'osservazione di cui alla lettera *a)*, informa che è in corso nel Governo questa riflessione e si permette di consigliare alla relatrice una riformulazione della lettera stessa di questo tenore «valuti il Governo l'opportunità di incentivare maggiormente la cogenerazione ad alto rendimento nel rispetto delle direttive europee anche attraverso una esclusione selettiva degli impianti dagli oneri generali di sistema, secondo criteri allo scopo definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

Lella GOLFO, *relatore*, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara senz'altro disponibile ad accogliere la riformulazione proposta, che sembra accogliere anche il consenso dei colleghi che avevano manifestato dubbi sulla precedente formulazione.

Federico TESTA (PD) segnala alla collega relatrice l'opportunità, sulla quale la prega di riflettere, di trasformare qualcuna delle osservazioni proposte in condizioni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che sull'atto in esame non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione non può procedere ad alcuna deliberazione definitiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso i poli settentrionali della chimica di Porto Marghera e delle linee produttive di Mantova, Ravenna e Ferrara (Venezia 9 novembre 2009).

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso i poli

settentrionali della chimica di Mantova (Mantova 30 novembre 2009).

Andrea GIBELLI, *presidente*, rende le comunicazioni sulle missioni in titolo (*vedi allegati 2 e 3*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177.

NUOVA ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 177);

manifestato particolare apprezzamento per il riconoscimento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali autonomie funzionali sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, esplicitamente e correttamente menzionato dal medesimo schema di decreto, nonché per il vincolo di applicazione del principio di sussidiarietà quale criterio informativo delle azioni per lo svolgimento dei compiti e funzioni affidati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura stesse; nonché la positiva innovazione della rappresentanza degli ordini professionali nei Consigli delle Camere di Commercio

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al comma 13 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 12, della legge n. 580 del 1993, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« *2-bis.* È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. »;

b) con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, al comma 7 sia soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« *5-bis.* Ai Segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20 ».

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 11 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993, nel rispetto del principio di pari opportunità, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, alla fine del comma 2, le seguenti parole: « nonché la rappresentanza femminile, tenuto conto delle carat-

teristiche e della composizione del tessuto produttivo e imprenditoriale di ogni singola circoscrizione territoriale »;

b) con riferimento al comma 17 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 16 della legge n. 580 del 1993, al comma 1, primo periodo, le parole: « consiglieri in carica » sono sostituite dalle seguenti: « componenti del consiglio »;

c) con riferimento al comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, concernente il finanziamento delle camere di commercio, in relazione al comma 8, relativo al fondo di perequazione, valuti il Governo l'opportunità di

prevedere nelle modalità di ripartizione che una quota dello stesso fondo non destinata ad omogeneizzare l'espletamento nelle camere di commercio delle funzioni amministrative sia destinata, anche alle Unioni regionali delle camere di commercio che contribuiscono al fondo di perequazione per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento della produzione e dell'economia, sulla base di accordi di programmazione negoziata con le regioni e che i trasferimenti regionali in favore delle camere operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali non siano computati tra le entrate considerate al fine della quantificazione del contributo corrisposto ad Unioncamere.

ALLEGATO 2

Sulla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso i poli settentrionali della chimica di Porto Marghera e delle linee produttive di Mantova, Ravenna e Ferrara (Venezia 9 novembre 2009).

RELAZIONE

Una delegazione della Commissione attività produttive della Camera dei deputati composta dal presidente Andrea Gibelli e dai deputati Catia Polidori e Ludovico Vico ha effettuato una missione a Porto Marghera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale, deliberata dalla Commissione il 25 febbraio 2009.

Nel corso della mattinata, la delegazione ha svolto una serie di incontri con rappresentanti di Confindustria e delle imprese operanti nel petrolchimico di Porto Marghera e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali a livello regionale e territoriale. Nel pomeriggio la delegazione ha incontrato presso la sede della provincia di Venezia i rappresentanti istituzionali e le associazioni di piccole e medie imprese.

La delegazione ha effettuato il primo incontro presso la sede di Confindustria Venezia alla presenza del presidente Luigi Brugnaro e di numerose imprese attive nell'area del petrolchimico di Porto Marghera. Il presidente Brugnaro ha chiesto che sia finalmente riconosciuto al mondo imprenditoriale un ruolo prioritario nel rilancio del sito di Marghera, sottolineando il ruolo strategico di ENI e l'indispensabile presenza Confindustria a tutti i tavoli in cui si discute il futuro della chimica italiana.

Il presidente Gibelli ha ricordato che la X Commissione della Camera fin dall'inizio della legislatura si è occupata del

settore della chimica, che ritiene strategico per l'economia italiana. Oltre all'indagine conoscitiva in corso, il 9 giugno 2009 è stata infatti approvata la risoluzione Vico n. 8-00045 alla quale, nel corso della discussione, è stata abbinata la risoluzione Fava n. 7-00166, a dimostrazione del fatto che i diversi schieramenti politici sono concordi nel perseguire l'obiettivo del rilancio della chimica italiana. La risoluzione ha impegnato il Governo, tra l'altro, a convocare con estrema urgenza un tavolo generale di confronto per il rilancio della chimica italiana, che parta dal monitoraggio di tutti gli accordi di programma esistenti nei siti, nonché ad esercitare tutti i suoi poteri di indirizzo di azionista affinché l'ENI destini al settore della chimica significativi investimenti. Il presidente Gibelli ha ricordato che la risoluzione ha altresì impegnato il Governo a ridurre il differenziale del costo dell'energia con gli altri Paesi concorrenti anche per mezzo della convocazione della Conferenza nazionale sull'energia e a sviluppare le nuove tecnologie ambientali per bonificare e recuperare i siti ad una chimica « più verde » e attenta alla qualità della vita nei territori. Il presidente ha inoltre sottolineato il notevole impegno della X Commissione per la riduzione del costo dell'energia anche attraverso il necessario rilancio del nucleare in Italia.

Le aziende presenti all'incontro hanno manifestato alla delegazione parlamentare l'esigenza prioritaria di avere finalmente uno scenario chiaro sulle prospettive della chimica italiana in generale e sul sito di

Porto Marghera, in particolare, nonché di usufruire di tariffe energetiche in linea con quelle degli altri Paesi europei (Edison, Sapio). Le aziende hanno inoltre chiesto una semplificazione dei sistemi autorizzativi per favorire la realizzazione dei piani industriali. L'amministratore delegato di Polimeri Europa (gruppo ENI), ing. Alberto Maria Alberti, ha fatto presente che, nel cosiddetto quadrilatero (Porto Marghera, Mantova, Ravenna e Ferrara) sono impegnati per il gruppo ENI circa 2.400 lavoratori diretti e 1.200 nell'indotto. Il piano di investimenti, che ammonta a circa 280 milioni di euro, a Porto Marghera è finalizzato soprattutto a interventi di riduzione degli inquinanti. Ha sottolineato che l'ENI ritiene strategico il settore della chimica, come dimostrato da un piano quadriennale di investimenti di 700 milioni di euro, e che vi è necessità di chiarezza del quadro legislativo e di rapidità nella deliberazione dei progetti di bonifica.

Il rappresentante di Arkema ha sottolineato la necessità di operare in uno scenario chiaro e di procedere ad una semplificazione dei sistemi autorizzativi per favorire la realizzazione dei piani industriali. Ha poi evidenziato che l'azienda impiega a Marghera circa 50 dipendenti e altrettanti con diverse forme contrattuali, mentre nello stabilimento di Rho lavorano altre 270 persone nella produzione del plexiglass. Evidenzia infine che l'azienda ha deciso di chiudere gli stabilimenti francesi per valorizzare la linea produttiva italiana.

Successivamente all'incontro con le imprese si è svolto quello con i rappresentanti dei sindacati confederali presso lo storico capannone del petrolchimico di Marghera. Dopo un intervento del segretario regionale della UIL, Brunero Zacchei, che ha denunciato il comportamento predatorio di molte multinazionali che hanno prima operato uno sfruttamento del territorio per poi abbandonarlo senza curarsi delle situazioni sociali. Ha quindi lamentato gli eccessivi costi energetici che penalizzano la competitività delle imprese italiane, richiamando la necessità di pro-

cedere alle bonifiche elemento essenziale per attrarre le imprese nel petrolchimico di Marghera. Il rappresentante CISL, Gianni Faneco, ha preliminarmente sottolineato la necessità di diminuire i costi energetici che sono mediamente superiori del 50 per cento rispetto a quelli sostenuti dalle imprese europee. Sottolinea che questa situazione si è verificata in seguito alla scelta italiana di chiudere le centrali nucleari conseguente al referendum del 1987. Rilevato che per imprese come l'Alcoa il costo dell'energia incide per il 30 per cento sul fatturato, stigmatizza la mancanza di un piano energetico per l'industria e la difficoltà di accesso al credito.

L'intervento del segretario generale della Filcem-CGIL di Venezia, Riccardo Coletti, ha evidenziato la difficoltà di ricollocare i lavoratori delle aziende Nuova Sirma e Montefibre e ha sollecitato insieme al segretario generale della Femca-CISL, Massimo Meneghetti, l'intervento immediato del Governo sull'azienda Vinyls la cui chiusura metterebbe a rischio circa 1.100 posti di lavoro. Meneghetti ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di rivedere le politiche energetiche italiane soprattutto in relazione alle produzioni energivore. Il segretario provinciale della Fiom metalmeccanici, Giorgio Molin, ha invece sottolineato che la crisi economica globale non deve essere utilizzata come un pretesto per non rispettare l'assetto industriale minimo definito negli accordi per Porto Marghera. Ha denunciato altresì che le scelte dell'Autorità portuale sono in contrasto con la continuità produttiva delle aziende e, in particolare, di Montefibre, evidenziando un crollo degli investimenti sulla sicurezza degli impianti. Rilevato infine che gran parte delle aziende in crisi nel polo chimico di Marghera sono a partecipazione statale, sottolinea la necessità di aprire un tavolo presso la Presidenza del Consiglio.

Il presidente Gibelli concorda sulla deplorabile tendenza ad utilizzare la crisi internazionale per chiudere gli stabilimenti e sottolinea il ruolo fondamentale dello Stato nel sostenere la chimica italiana. Ha rilevato con soddisfazione che le

parti sindacali hanno riconosciuto il grave problema dei costi energetici, sottolineando che l'utilizzo esclusivo di energia rinnovabile non consentirebbe di adeguare i costi italiani a quelli europei, poiché la soluzione è da cercarsi in un mix energetico differenziato che deve comprendere necessariamente anche l'approvvigionamento da fonte nucleare. Riguardo ai costi energetici, sottolinea l'opportunità di una loro differenziazione per macroaree territoriali. Con riferimento alla vicenda Vinyls assicura che seguirà direttamente il ruolo dei commissari che devono affrontare la situazione non solo dal punto di vista legale, ma anche industriale.

Nel pomeriggio, presso la sede della provincia di Venezia, la delegazione parlamentare ha incontrato rappresentanti delle istituzioni e di associazioni di imprese.

Il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, dopo aver evidenziato il fallimento del piano energetico nazionale, ha richiamato i contenuti dell'accordo nazionale sulla chimica, siglato nel 1998 e modificato nel 2006, che prevedeva investimenti cospicui nel settore. Ha quindi sottolineato la necessità di risolvere le questioni connesse ai costi eccessivi, in alcuni casi di ben tre volte superiori a quelli di altri paesi europei, che le imprese italiane sono costrette a sostenere, e le difficoltà derivanti dai tempi medi (circa 8 anni) per il rilascio delle autorizzazioni. Il sindaco ha concluso il suo intervento rilevando che, per il futuro della chimica di Porto Marghera è essenziale conoscere le strategie industriali dell'Eni, a cominciare dai costi di fornitura delle materie prime e dal suo interesse a continuare ad investire nell'industria chimica.

L'assessore alle politiche dell'economia e dello sviluppo della regione Veneto, Vendemiano Sartor, nel riconoscere che la crisi dell'economia globale ha accelerato la crisi di Porto Marghera, ha sollecitato un chiarimento dei rapporti tra politica industriale perseguita dal Governo e scelte dell'Eni, fondamentale per fare chiarezza sulla continuità delle attività del polo chimico veneto.

Il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, oltre a sollecitare un chiarimento sulle strategie dell'Eni anche in relazione alla politica industriale del Governo, ha posto all'attenzione della delegazione parlamentare l'aspetto dell'interdipendenza delle produzioni dei diversi siti petrolchimici italiani e le questioni connesse agli elevati costi energetici, nonché agli ingenti investimenti in sostenibilità ambientale.

Il sindaco del comune di Mantova, Fiorenza Brioni, ha sottolineato l'importanza degli accordi di programma per la messa in sicurezza degli impianti e per procedere alle bonifiche, mentre l'assessore alle attività produttive del comune di Ravenna, Matteo Casadio, ha rilevato che la chimica italiana rappresenta un grande patrimonio di conoscenze del Paese che non deve essere disperso.

Il deputato Ludovico Vico ha evidenziato l'importanza della chimica italiana per l'industria manifatturiera e, per sottolineare l'importanza del settore, ha ricordato che esso occupa circa 28 mila lavoratori diretti e oltre 100 mila persone nell'indotto.

La delegazione, dopo un intervento del presidente Gibelli che ha ribadito che la chimica rappresenta un settore strategico irrinunciabile per il sistema Paese, ha ascoltato gli interventi dei rappresentanti del mondo delle piccole e medie imprese. Si è evidenziato che a Porto Marghera sono state chiuse aziende fiorenti come Montefibre e che sono state assunte decisioni di riconversione delle produzioni del polo chimico, senza procedere preventivamente alle necessarie bonifiche (Confcooperative). Il presidente di Apindustria Venezia, Ivan Palasgo, ha ricordato che nel 2007 la Confapi ha presentato un importante progetto che prevede un investimento di 135 milioni di euro per la costruzione di una bioraffineria che è stato approvato dalla regione Veneto e che è ora all'esame del CIPE. Sottolinea che la realizzazione di questo progetto potrebbe innescare un ciclo virtuoso per l'avvio della chimica verde a Porto Marghera. Sottolineata altresì l'importanza delle imprese artigiane soprattutto per il settore

della subfornitura (Confcommercio), la Lega Cooperative ha evidenziato come dall'inizio degli anni Novanta ad oggi sia drammaticamente diminuita la presenza del mondo della cooperazione nell'area di Porto Marghera (da 12 cooperative che occupavano 500 persone si è passati a 6 cooperative con 50 addetti). È stata altresì rappresentata la necessità di avviare processi di riconversione basati su innovazione, ricerca e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

È intervenuto infine il direttore di Unioncamere Veneto, Gian Angelo Bellati, che ha sottolineato l'urgenza della realizzazione del federalismo fiscale che, oltre a consentire un maggiore sviluppo del Paese nel suo complesso attraverso l'introduzione della « fiscalità di vantaggio », potrebbe rappresentare lo strumento ideale per affrontare la crisi di Porto Marghera. Sarebbe possibile, infatti, attirare anche capitali esteri, attualmente carenti a causa dell'alta imposizione fiscale e per le note difficoltà burocratiche ben individuate nei consueti rapporti Doing Business della

Banca Mondiale che situano l'Italia a livelli bassissimi nella graduatoria mondiale sull'attrattività degli investimenti. Il direttore di Unioncamere ha sottolineato quindi l'importanza di inserire fra i cosiddetti quartieri urbani svantaggiati l'area in questione; ciò permetterebbe un più favorevole trattamento in materia di aiuti di Stato, senza i quali non risulta semplice intervenire per risolvere i problemi della chimica e/o la riconversione delle aziende non più recuperabili. Ha rilevato, infine, come in tema di riconversione produttiva ed industriale occorra un forte coordinamento fra tutti gli strumenti finanziari, ivi compresi i « fondi strutturali » messi a disposizione della regione Veneto. Grazie a questi finanziamenti, sia nazionali che europei, dovrebbe essere realizzata — secondo il presidente di Unioncamere Veneto — urgentemente anche la bonifica dei siti inquinati, bonifica che ovviamente non può essere messa a carico dei soggetti privati, pena lo spostamento di ogni investimento ad aree meno svantaggiate e meno costose.

ALLEGATO 3

Sulla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso i poli settentrionali della chimica di Mantova (Mantova 30 novembre 2009).**RELAZIONE**

Una delegazione della Commissione attività produttive della Camera dei deputati composta dal presidente Andrea Gibelli e dai deputati Catia Polidori e Ludovico Vico ha effettuato il 30 novembre 2009 una missione a Mantova nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale, deliberata dalla Commissione il 25 febbraio 2009.

Nel corso della mattinata si sono svolti gli incontri con i rappresentanti delle istituzioni, delle confederazioni sindacali e con i rappresentanti delle associazioni delle imprese.

Dopo un intervento introduttivo del sindaco di Mantova, Fiorenza Brioni, che ha sottolineato la necessità di non disperdere il patrimonio della chimica italiana e di sostenere la rete di imprese diffusa sul territorio, il presidente Andrea Gibelli ha rilevato che la missione a Mantova rappresenta la tappa conclusiva di un percorso di verifica sul territorio della situazione dei poli chimici italiani, che ha portato la delegazione parlamentare a visitare in precedenza Porto Torres e Porto Marghera.

Il presidente della provincia di Mantova, Maurizio Fontanili, ha ricordato che in Italia si produce circa il 10 per cento della chimica di base europea e che l'80 per cento della produzione italiana è controllata da ENI. Ha sottolineato inoltre che il polo chimico mantovano si è gradualmente sviluppato a partire dagli anni Cinquanta e che al momento, nonostante la maggiore sensibilità ambientale, nel sito si

registra ancora un forte inquinamento ambientale. A questo riguardo, ha ricordato che nel 2004 è stato ottenuto un primo finanziamento per le bonifiche, ma l'Eni ha presentato ricorso contro le operazioni di bonifica.

Il prefetto, Giuseppe Oneri, ha rilevato che il petrolchimico è situato nella zona industriale del capoluogo (in località Frassineto), ossia in una porzione territoriale altamente sensibile nella quale insistono altre importanti attività produttive quali Enipower (settore energetico), Belleli Energy (settore metalmeccanico), IES (settore petrolifero), Sol e Sapio (settore produzione gas tecnici). Ha ricordato che l'insediamento del petrolchimico risale al 1956 e che dall'iniziale lavorazione di salgemma, benzene ed altro, si è approdati all'attuale ciclo produttivo dello stirene monomero, dei polimeri stirenici e dei prodotti chimici intermedi (fenolo, acetone ed altri). La Polimeri Europa attualmente occupa una superficie di 125 ettari ed ha un carattere multisocietario poiché al suo interno operano « Polimeri Europa Spa », « Enipower Spa », « Syndial » (ex Enichem) e « Sol Spa ». Lo stabilimento si approvvigiona delle materie prime mediante trasporto ferroviario, stradale ed idroviario nonché per mezzo di tre « pipelines » provenienti da Porto Marghera ed è caratterizzato dalla presenza di un avanzato centro ricerche collegato con l'Università di Mantova. Al momento, le aziende danno lavoro a circa 1.100 persone cui vanno aggiunte ulteriori 500 unità circa le quali operano alle dipendenze di imprese esterne.

L'insediamento – ha proseguito il prefetto Oneri – presenta rilevanti profili ambientali tra i quali si evidenziano le problematiche connesse alle emissioni in atmosfera con specifico riferimento alle sostanze rilasciate da camini e sfiatatoi nonché conseguenti a perdite evaporative. Sottolinea che da indagini avviate dalla Conferenza dei servizi nel 2002, d'intesa con enti locali e regioni, sono emerse situazioni di contaminazione del sottosuolo e della falda principale, in alcune parti dello stabilimento, a causa della presenza di idrocarburi, di solventi aromatici, di stirene e di cumene. Per quanto attiene ai rischi di incidente rilevante, ha fatto presente che la prefettura di Mantova ha da tempo predisposto l'apposita pianificazione di emergenza esterna prevista dalla normativa vigente (decreti-legge n. 334/99 e n. 238/05), e che la Polimeri ha definito, negli ultimi anni, un piano di miglioramento per ridurre la probabilità di incidenti. Ha ricordato infine che le direttive del Ministero dell'ambiente del settembre 2009 impongono di porre rimedio all'emergenza del surnatante, sostanza composta da idrocarburi ed altri inquinanti che galleggia sulle acque di falda. Ha infine sollecitato il via libera al piano di risanamento dell'area, di cui si avverte particolarmente l'esigenza.

L'assessore al territorio e all'urbanistica della regione Lombardia, Davide Boni, si è invece soffermato sulla difficoltà di ottenere fondi per le bonifiche anche per le numerose aree industriali dismesse che rappresentano un grave rischio per la regione. Ha tuttavia sottolineato la necessità di contemperare le esigenze di sicurezza ambientale con la tutela dei livelli occupazionali. L'assessore all'ambiente del comune di Mantova, Carlo Saletta, come altri si è chiesto se l'Eni intenda ancora investire sulla chimica o orientarsi esclusivamente all'energia. Ha posto l'attenzione sulla delicatezza del tessuto ambientale, con particolare riferimento al surnatante, al rilascio di clorurati, nonché ai trasporti pericolosi che per l'attuale configurazione logistica sono costretti ad attraversare il centro abitato di Mantova.

L'onorevole Giovanni Fava ha ricordato gli impegni assunti dall'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, nel corso di una recente audizione presso la X Commissione della Camera dei deputati, in relazione allo sviluppo del polo chimico di Mantova. Ha sottolineato, d'altro canto, che sia a livello personale sia come rappresentante della Lega Nord ritiene che il petrolchimico di Mantova vada difeso per le sue specificità nell'ambito della ricerca applicata e per i livelli occupazionali che garantisce. Il parlamentare ha messo in luce come per gli interventi di tipo ambientale siano necessari progetti immediatamente cantierabili che, ad oggi, non sono disponibili per l'area mantovana. Ha altresì richiamato il tema dei consorzi dei trasporti, rilevando che molti fornitori del servizio di trasporto sono stati sostituiti da aziende operanti in altre regioni, in particolare pugliesi. Si è augurato infine un'ampia convergenza per la valorizzazione del sito petrolchimico connessa agli opportuni interventi di bonifica ambientale.

Il deputato Ludovico Vico ha sottolineato come sia necessario investire sui siti di eccellenza, come quello mantovano, per coniugare sviluppo industriale, innovazione e tutela dell'ambiente. È una sfida di primaria importanza che investe non un solo elemento della catena industriale, bensì l'intero sistema della chimica nazionale che è fortemente correlato al proprio interno. Il parlamentare ha ribadito che la crescita di questo settore comporta una necessaria convergenza di risorse tra Stato, regioni e società proprietarie degli impianti. Il tema della bonifica per i ventidue siti di interesse nazionale deve pertanto essere affrontato in una visione sinergica.

Sono poi intervenuti i rappresentanti sindacali. Il segretario regionale della CGIL, Giovanni Baseotto, ha ricordato l'aumento esponenziale sul territorio lombardo della CIG nel settore chimico. Ha lamentato come l'ENI non investa più nella chimica di base, sollecitando al riguardo interventi del Governo sulla dirigenza del gruppo, mentre ha chiesto di

intervenire sul risanamento ambientale con una politica di incentivazione a favore delle imprese. Per la CISL, il segretario generale di Femca Mantova, Giusy Amadosi, ha sottolineato la necessità di rafforzare il tavolo della chimica attraverso un intervento comune dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e dell'economia. La CISL ha ricordato altresì che il centro ricerche del polo chimico di Mantova occupa oltre 160 persone e rappresenta una realtà positiva su cui continuare ad investire. Ha sottolineato altresì la questione degli elevati costi energetici che ha penalizzato sul territorio mantovano sia la produzione delle calze sia quella delle ceramiche.

Giovanni Pellizzoni, segretario provinciale dei chimici della UIL, ha evidenziato che il polo mantovano garantisce circa 5 mila posti di lavoro tra lavoratori diretti e indiretti. La sua qualità di eccellenza nella ricerca applicata ha finora consentito di attenuare gli effetti nella crisi della chimica. Ha evidenziato la necessità di una programmazione di lungo periodo. La UIL ha inoltre ribadito che l'eccessivo costo dell'energia penalizza la competitività internazionale del settore.

Il presidente Gibelli ha sottolineato anche in questa sede l'importanza di risolvere il problema degli alti costi energetici che danneggiano pesantemente l'industria italiana e ha richiamato l'attenzione sulla questione relativa al costo estremamente differenziato dell'energia nelle diverse aree del Paese. Ricordato che l'Italia è il secondo paese manifatturiero a livello europeo, ha rilevato che la grave crisi internazionale può essere superata solo mantenendo le produzioni fondamentali sul territorio italiano, risultando a questo fine essenziale ridurre i costi energetici.

Il sindaco Brioni ha evidenziato la necessità per realtà territoriali come quella mantovana di avere un quadro definito delle politiche industriali del Paese e di avere un interlocutore unitario cui rappresentare le questioni della chimica padana. Ritiene che le bonifiche e la messa in sicurezza degli impianti dei petrolchimici debbano essere seriamente

considerate dalle istituzioni e, per quanto riguarda il petrolchimico di Mantova, sottolinea che il comune non ha finora ricevuto nessun sostegno dal Ministero dell'ambiente. Allo stesso modo, ritiene fondamentale l'impegno e l'assunzione di responsabilità delle imprese nei confronti del territorio per quanto riguarda la messa in sicurezza degli impianti.

Si è poi svolto l'incontro con le associazioni rappresentative delle imprese operanti sul polo chimico mantovano. È intervenuto per Confartigianato Enzo Zanca che ha evidenziato la consistenza dei consorzi per l'autotrasporto che rappresentano più di 200 imprese, mentre Carlo Zanetti, presidente della Camera di commercio di Mantova, ha richiamato gli investimenti fatti sulle bonifiche. Il direttore di Confapi, Giovanni Acerbi, ha fatto presente che la sua associazione rappresenta circa 600 aziende con 13 mila addetti, la cui sopravvivenza dipende dalla continuità del polo chimico mantovano. La presenza di un centro di ricerca applicata, oltre a favorire l'innovazione e uno stretto rapporto con il mondo universitario, può anche accrescere la sensibilità ambientale tenendo conto del fatto che a Mantova si produce molta energia dalla quale, per il momento, non si ricava alcun beneficio. Anche il direttore della CNA di Mantova ha sottolineato l'importanza di programmi aziendali ecocompatibili, aggiungendo che il petrolchimico offre molte opportunità di lavoro per le imprese artigiane e soprattutto alle imprese di trasporto conto terzi. Maurizio Ottolini, presidente di Confcooperative, ha rilevato che la chimica è un settore che ha molte prospettive di sviluppo fortemente connesse alla ricerca. Con riferimento alla situazione mantovana, ha sollecitato lo sviluppo di una rete infrastrutturale efficiente.

Il deputato Marco Carra, che si è unito alla delegazione parlamentare, ha osservato come dai diversi incontri sia emerso un quadro omogeneo del petrolchimico di Mantova quale polo strategico per lo sviluppo del territorio. Ha auspicato quindi un'azione coerente del Governo tra le dichiarazioni più volte rese sulla volontà

di rilancio della chimica italiana, quale settore strategico della politica industriale del Paese, e le azioni conseguenti al raggiungimento di questo obiettivo. Si è augurato, infine, una collaborazione più efficace tra Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e la conclusione della complessa vicenda relativa al personale dell'Ispra.

Nel pomeriggio, presso la sede di Polimeri Europa all'interno del petrolchimico, ha avuto luogo l'incontro con rappresentanti di Confindustria e delle imprese di maggiori dimensioni in esso operanti (Polimeri Europa, Enipower Mantova, Sapio, Sol, IES e Syndial).

Il vicepresidente di Confindustria Mantova, Gianluigi Coghi, ha evidenziato come il petrolchimico rappresenti un centro vitale per l'economia mantovana con circa 700 aziende e 3 mila lavoratori. Ha sollecitato la semplificazione dell'attuale normativa al fine di salvaguardare e promuove

vere l'attività delle preziose realtà imprenditoriali presenti sul territorio. Per il gruppo Eni è stato dato particolare rilievo al centro ricerche di Polimeri Europa che impiega 166 dipendenti di cui il 47 per cento è rappresentato da personale laureato, mentre la dirigenza di Enipower ha illustrato la realizzazione della nuova centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale che ha comportato un notevole miglioramento delle emissioni. I dirigenti delle imprese presenti all'incontro hanno confermato che la situazione del polo mantovano è complessivamente migliore rispetto a quella di Porto Torres e Porto Marghera, ma hanno ribadito le problematiche connesse agli elevati costi energetici e ai complicati iter autorizzativi per le fonti rinnovabili che richiedono dai 18 ai 24 mesi per la loro definizione.

La delegazione parlamentare ha infine visitato il centro ricerche di Polimeri Europa.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01907 Velo: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto	156
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	159
5-02194 Damiano: Processo di stabilizzazione nei <i>call center</i>	157
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	161
5-02221 Cazzola: Assunzione di dirigenti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	157
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	162
5-02357 Miglioli: Attuazione delle misure relative ai « contratti di solidarietà »	157
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	163
5-02257 Amici: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto	158
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	165
Sui lavori della Commissione	158

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.10.

5-01907 Velo: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia VELO (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, osserva che da essa non emergono elementi che facciano pensare ad una sollecita soluzione della problematica in oggetto. Nel far notare che è la stessa formulazione della disciplina vigente in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto a dar luogo a dubbi interpretativi e a favorire inique differenziazioni di accesso ai suddetti benefici, auspica che il Governo possa avviare una ricognizione normativa che conduca ad una sua revisione, anche al fine di evitare un contenzioso giudiziario – i cui esiti spesso risultano diversi da regione a regione – che appare costoso sia per i lavoratori che per lo Stato.

5-02194 Damiano: Processo di stabilizzazione nei call center.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), osservando altresì che sono in corso tavoli tecnici presso il suo dicastero, con le organizzazioni di rappresentanza, al fine di individuare soluzioni adeguate a fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore dei *call center*, soprattutto per quanto concerne le ricadute sul versante occupazionale.

Cesare DAMIANO (PD), nel prendere atto della disponibilità dimostrata dal rappresentante del Governo nella sua risposta, osserva che nel settore di attività dei *call center*, gravemente colpito dalla crisi economica in atto, risulta impiegata manodopera giovanile altamente qualificata, che, pur rientrando nell'ambito di un'organizzazione gerarchica di tipo subordinato, viene inquadrata dalla imprese — impegnate in una opportunistica rincorsa competitiva al ribasso — il più delle volte attraverso fattispecie contrattuali a progetto. Dopo aver ricordato che nella precedente legislatura il Governo si impegnò attivamente per chiarire la natura subordinata di tali rapporti contrattuali — per i lavoratori *inbound* e *outbound* — avviando altresì un virtuoso processo di stabilizzazione dei lavoratori precari coinvolti, osserva che oggi sembra riscontrarsi, al contrario, un'inversione di tendenza, che si manifesta con il recupero dell'utilizzo improprio di analoghe forme contrattuali flessibili — con conseguente svolgimento di gare di appalto al massimo ribasso — accompagnata da una affievolimento dei controlli in materia di lavoro irregolare.

Auspica, pertanto, che il Governo intenda intraprendere iniziative per rilanciare il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari dei *call center* e per garantire un efficace controllo sullo svolgimento delle gare d'appalto (soprattutto per quanto concerne i prezzi di aggiudi-

cazione) in tale settore, auspicando altresì l'adozione di misure che conducano al ripristino dell'Osservatorio per il monitoraggio dei *call center*, con la partecipazione delle parti sociali, affinché si ponga in essere un'adeguata attività di contrasto a tutte le forme di concorrenza sleale praticata dalle imprese nel campo dell'utilizzo della manodopera flessibile. Si augura, in conclusione, che agli impegni assunti dal rappresentante del Governo in questa sede seguano fatti concreti, riservandosi di vigilare sui risultati effettivamente conseguiti dall'Esecutivo in tale materia.

5-02221 Cazzola: Assunzione di dirigenti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel prendere atto positivamente delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ricorda che proprio nei giorni scorsi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha annunciato la presentazione di un piano di contrasto al lavoro sommerso, che prevede l'implementazione delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti ispettivi. Nell'auspicare che le misure intraprese dall'Esecutivo in tale campo producano un effetto concreto, si augura che il rappresentante del Governo possa tenere informata la Commissione sull'esito di dette iniziative.

5-02357 Miglioli: Attuazione delle misure relative ai « contratti di solidarietà ».

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandro BRANDOLINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende

atto con soddisfazione che pochi giorni dopo la presentazione dell'interrogazione medesima è stato adottato il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, inerente all'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, provvedimento di cui, peraltro, raccomanda la sollecita pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Invita altresì il Governo a svolgere un'attività di monitoraggio circa l'applicazione di tale normativa, al fine di stabilire se le risorse stanziare per tale strumento contrattuale – rivelatosi così utile in contesti di crisi economica – siano sufficienti.

5-02257 Amici: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ivano MIGLIOLI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, pur prendendo atto della volontà del rappresentante del Governo – che ringrazia per la risposta fornita – di approfondire i profili di criticità tuttora esistenti, giudica necessario un ulteriore intervento chiarificatore da parte dell'Esecutivo, al fine sgombrare il campo da qualsiasi dubbio interpretativo in materia e rendere immediatamente fruibile per i lavoratori marittimi il diritto ai benefici contributivi per l'esposizione all'amianto.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, prospetta alla Commissione l'opportunità di programmare con urgenza un'audizione informale dell'amministratore delegato del gruppo FIAT sulle gravi problematiche occupazionali e sulle recenti misure di «cassa integrazione guadagni» relative ai lavoratori dello stabilimento FIAT di Termini Imerese. Ritiene, infatti, che debbano destare significative preoccupazioni i recenti rinnovi della CIG per i citati lavoratori, che avranno inevitabili ricadute occupazionali, particolarmente negative, sul territorio.

Cesare DAMIANO (PD), nel giudicare in termini estremamente positivi la proposta della presidenza, si domanda se non sia utile prevedere, sul medesimo argomento, anche lo svolgimento di audizioni informali delle organizzazioni sindacali.

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'assicurare che le audizioni prospettate dal deputato Damiano, che giudica certamente opportune, potranno essere svolte in una fase successiva dei lavori della Commissione, ritiene al momento essenziale verificare la disponibilità di rappresentanti del gruppo FIAT a fornire urgenti comunicazioni sugli sviluppi della vicenda.

Preso atto, quindi, dell'unanime consenso che sembra registrarsi in Commissione sull'argomento, si riserva di promuovere lo svolgimento di un'audizione informale dell'amministratore delegato del gruppo FIAT sulle tematiche in precedenza richiamate.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO 1

5-01907 Velo: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta all'attenzione dall'Onorevole Velo, passo ad illustrare, preliminarmente, i dati informativi forniti dal competente ufficio territoriale in merito alla situazione ambientale della società di che trattasi.

In particolare, la società Enel ha dichiarato di aver provveduto ad una puntuale mappatura dei propri siti nei quali sono stati utilizzati materiali coibentati con amianto, (in particolare le tubazioni) nonché di procedere a periodiche verifiche (almeno semestrali) delle condizioni dei siti mappati i quali, ad oggi, risultano tutti in condizioni di sicurezza.

I monitoraggi periodici vengono eseguiti con il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici competenti, in particolare delle A.S.L.; vengono effettuate, inoltre, verifiche « a vista » dei manufatti che contengono fibre di amianto.

La società ha dichiarato, inoltre, che risultano formalizzate, nel documento di valutazione dei rischi, procedure di pronto intervento che prevedono il ricorso ad una squadra specializzata, messa a disposizione da una Ditta esterna, in grado di bonificare in tempi brevi l'ambiente di lavoro rispetto ad eventuali dispersioni di fibre di amianto.

Per quanto concerne il profilo della bonifica degli impianti faccio presente che, sulla base del vigente quadro normativo (decreto ministeriale 12 marzo 2008), è necessario, che la A.S.L. competente per territorio determini, in modo univoco, per ciascuno stabilimento interessato dalle disposizioni di che trattasi, in rapporto ai singoli reparti o aree produttive indivi-

duati nel relativo atto di indirizzo ministeriale, la data di avvio dell'azione di bonifica.

Ed infatti, l'articolo 1, commi 20 e 21 della legge n. 247 del 2007, prevede, per i soli, lavoratori non titolari di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008) e che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, l'estensione dei riconoscimenti dell'esposizione all'amianto per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino, alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

Il decreto ministeriale attuativo, 12 marzo 2008, ha individuato, tra l'altro, quali destinatari della predetta norma i lavoratori che:

a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto, per i periodi successivi all'anno 1992 e fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992 (tra i quali figurano, appunto, solo alcuni reparti o aree produttive di entrambi gli stabilimenti ILVA sopra citati);

non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008).

Ciò posto, in relazione al profilo sollecitato nell'atto ispettivo, relativo alla possibile disparità di trattamento riguardo ai benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all'amianto, faccio presente che gli stessi sono concessi dall'Inps, a fronte della certificazione rilasciata dall'Inail che attesti, nei confronti dell'assicurato, lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione all'amianto in concentra-

zioni superiori rispetto ai limiti quantitativi previsti dalla legge.

Ai fini dell'accertamento della predetta « esposizione qualificata », con riferimento al caso portato all'attenzione nel presente atto parlamentare, ricordo che è stato emanato un atto di indirizzo ministeriale che prevede il riconoscimento dei benefici previdenziali di che trattasi con esclusivo riferimento ai reparti e alle mansioni ivi specificate, « fino a tutto il 1989, o data di chiusura della centrale, se antecedente ». Ne consegue che a tali lavoratori non possono essere applicate, a normativa vigente, le richiamate disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007.

ALLEGATO 2

5-02194 Damiano: Processo di stabilizzazione nei *call center*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'On.le Damiano, passo ad illustrare le informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresentano.

Preliminarmente mi sembra opportuno ribadire che la verifica della corretta utilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, anche nello specifico ambito dei *call center*, rientra nell'esercizio dell'ordinaria azione ispettiva.

A tal proposito faccio presente che nei documenti di programmazione dell'attività di vigilanza, per gli anni 2009 e 2010, è stato individuato, quale obiettivo prioritario, l'accertamento della corretta applicazione delle diverse tipologie contrattuali

con particolare riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto.

Con riferimento ad eventuali misure da intraprendere per la stabilizzazione dei lavoratori di che trattasi non posso non ricordare che tali iniziative, come avvenuto per quelle intraprese negli scorsi anni, non possono prescindere da un quadro di compatibilità economica complessivo che le rendano effettivamente proponibili.

In conclusione faccio presente che l'attività di monitoraggio, di cui si fa cenno nell'atto parlamentare, continua ad essere svolta negli ambiti istituzionali di competenza, con ciò garantendo positive ricadute in termini di costante aggiornamento e visibilità delle questioni portate all'attenzione.

ALLEGATO 3

5-02221 Cazzola: Assunzione di dirigenti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'On.le Cazzola, inerente il concorso pubblico per ventidue posti da dirigente di seconda fascia nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, passo ad illustrare le informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Le procedure del concorso in argomento si sono concluse con la pubblicazione della graduatoria approvata con decreto del 27 ottobre 2009.

L'autorizzazione all'assunzione, prevista dalla normativa vigente, era stata richiesta il 31 marzo dello scorso anno, per il *turn over* 2009.

Per effetto, però, dei limiti ostativi alle assunzioni, imposti dall'articolo 17, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), non è stato dato ulteriore corso all'autorizzazione medesima.

L'Amministrazione che rappresento, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 172 del 2009, nonché dall'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge n. 194 del 2009, intende valutare, previa rimodulazione, sulla base del *budget* disponibile, dell'autorizzazione già concessa, per il *turn over* 2008 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2009), la possibilità di richiedere l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del concorso in argomento, nell'ambito del piano di assunzioni, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006.

Ciò al fine di poter procedere, in via prioritaria, alla copertura delle sedi territoriali vacanti direttamente impegnate nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.

Da ultimo, faccio presente che, nel corso del dibattito parlamentare concernente la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, è stato presentato un emendamento avente ad oggetto la proroga delle assunzioni di cui alla predetta legge n. 172 del 2009, nonché di quelle da autorizzare per gli anni 2009-2010.

ALLEGATO 4

5-02357 Miglioli: Attuazione delle misure relative ai « contratti di solidarietà ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'on.le Miglioli, passo ad illustrare le informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento nonché quelle fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Premesso quanto esplicitato dall'onorevole interrogante nel presente atto parlamentare, per quanto concerne, in particolare, lo specifico quesito posto all'atten-

zione, sono in grado di informare che, lo scorso 19 gennaio, il decreto interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009, attuativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, inerente l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, è stato trasmesso ai competenti uffici ai fini della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 5

5-02257 Amici: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla rilevante questione posta all'attenzione dall'Onorevole Amici in ordine alle modalità operative in materia di concessione dei benefici previdenziali, normativamente previsti, per i lavoratori marittimi esposti all'amianto, ricordo che la competente Direzione generale dell'Amministrazione che rappresento, con nota del 20 aprile 2009, ha emanato istruzioni operative alle proprie sedi territoriali, riferite specificamente al *curriculum* lavorativo per i suddetti lavoratori, in considerazione delle notevoli difficoltà incontrate nella pratica per il rilascio dello stesso.

Con successiva direttiva del Ministro del lavoro, del 14 luglio 2009, ravvisata l'esigenza di trovare adeguata soluzione alle difficoltà di reperimento del *curriculum*, in modo da rendere concretamente fruibile per i lavoratori di che trattasi il diritto al beneficio previdenziale, si è ulteriormente precisato che, in caso di impossibilità da parte del lavoratore di venire in possesso di tale documento, gli uffici competenti per territorio debbano provvedere al rilascio, ove non in possesso di altra documentazione utile ai fini dell'accertamento, tramite validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria.

In seguito si sono tenute riunioni con l'IPSEMA volte, a concordare, ulteriori istruzioni operative ai fini della suddetta validazione dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione, tenuto anche conto della necessità, evidenziata dall'Istituto stesso, di conoscere le attività svolte alle dipendenze di un armatore, per un periodo determinato, per poter procedere all'accertamento dell'esposizione all'amianto (attività da elencare nell'ambito del *curriculum*).

Faccio presente, inoltre, che l'Istituto predetto, con circolare del 20 gennaio scorso, ha dato indicazioni alle proprie Sedi Compartimentali per l'istruttoria di quelle domande che, sulla base della normativa vigente, risultano procedibili, in quanto munite di *curriculum* o di documento sostitutivo rilasciato dai competenti uffici che dia atto degli accertamenti eseguiti e degli esiti ottenuti, anche attraverso le informazioni dell'estratto di matricola o del libretto di navigazione.

In conclusione, non posso che confermare la disponibilità dell'Amministrazione che rappresento ad approfondire, nelle sedi più opportune, con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, i profili di criticità, ancora concretamente sussistenti, relativi alla questione sollecitata, al fine di individuare possibili soluzioni operative.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

Audizione dei rappresentanti della CSQA Certificazioni S.r.l. 165

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A 165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 165

AVVERTENZA 165

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 febbraio 2010.

Audizioni sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

Audizione dei rappresentanti della CSQA Certificazioni S.r.l.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.35.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 4 febbraio 2010.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.20 alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Atto n. 57.

Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Atto n. 58.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	166
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che il viceministro Romani, pur dichiarandosi disponibile ad essere ascoltato quanto prima in audizione dalla Commissione sulle materie oggetto del provvedi-

mento, non potrà essere presente nella odierna seduta. Osserva, peraltro, che la Commissione è tenuta ad esprimere entro e non oltre la giornata odierna il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo in titolo. Fa presente che il relatore si era impegnato a predisporre una proposta di parere sul testo in esame tesa a recepire le indicazioni e sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, anche in riferimento ai profili di criticità segnalati dai rappresentanti del gruppo della Lega Nord e dei gruppi di opposizione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, sostiene che la proposta di parere da lui predisposta accoglie le osservazioni formulate dai rappresentanti del gruppo della Lega Nord e recepisce parte delle sollecitazioni avanzate dai rappresentanti dei gruppi dell'opposizione. Illustra quindi la proposta di parere (*vedi allegato*).

Sandro GOZI (PD), pur apprezzando la disponibilità al dialogo ed al confronto manifestata dal relatore, cui rende atto di aver accolto nella proposta di parere taluni rilievi critici da lui precedentemente formulati, dichiara tuttavia di reputare del

tutto insufficiente l'aver tradotto tali rilievi in osservazioni apposte al parere medesimo e non invece in ben più incisive condizioni. Deplora vigorosamente la mancata presenza, nell'odierna e nelle precedenti sedute, del viceministro Romani, che pare voler eludere il confronto in Commissione con l'opposizione. Adombra un atteggiamento di malafede del rappresentante del Governo, che sembra voler evitare il contraddittorio con i gruppi di opposizione della Commissione in relazione al contenuto del provvedimento in esame, che appare per molti profili incompatibile con le previsioni della direttiva cui dovrebbe dare attuazione e che contempla disposizioni che perseguono finalità diverse rispetto ai principi di diritto comunitario cui dovrebbe invece conformarsi. Aggiunge che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha parimenti avanzato in tal senso rilievi critici e osservazioni sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame. In particolare, osserva che lo schema di recepimento della direttiva in materia di servizi di media audiovisivi pone due ordini di problemi: il suo contenuto eccede quanto indicato nella legge delega, evidenziando peraltro la mancata conformazione a specifici criteri direttivi; appare inoltre in contrasto con le direttive comunitarie, tra cui quelle sul commercio elettronico e sulle comunicazioni elettroniche. Ricorda che l'articolo 3 della direttiva media audiovisivi prevede che: «Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario». Tale previsione implica che eventuali obblighi restrittivi devono applicarsi esclusivamente ai soggetti che operano nei settori di cui si occupa la direttiva e in ogni caso norme più restrittive devono essere conformi al diritto comunitario. Evidenzia che molte disposizioni dello schema di recepimento non rispettano nessuno dei suddetti requisiti. In particolare, rileva incongruità in ordine

all'esclusione dei programmi +24 e +1 dal tetto *antitrust* del 20 per cento. Sostiene che sul punto si delinea un eccesso di delega: la previsione non deriva da alcuna norma della direttiva da recepire; si pone altresì un contrasto con la direttiva: il considerando 20 prevede che se ci sono due servizi, anche offerti in parallelo, ma distinti, la direttiva si applica a entrambi; i programmi +1 e +24 dovrebbero quindi rientrare nei conteggi relativi al 20 per cento. Segnala che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, nel 2009, una istruttoria per individuare i « programmi » da inserire nel calcolo dei limiti: la presenza di una istruttoria al riguardo indica che la questione è meritevole di un approfondimento e non può essere liquidata con una previsione di legge; inoltre, sottolinea, l'esclusione *ex lege* di tali programmi impedisce all'Autorità di portare a termine un compito affidatole dalla legge attraverso l'utilizzo improprio del recepimento. In ordine all'ambito di applicazione della direttiva, sostiene che l'inclusione nella definizione di « servizio di media audiovisivo » dei servizi di fornitura di immagini tramite Internet, implica che gli obblighi contenuti nello schema di recepimento si applicano anche a tutti i servizi che forniscono immagini tramite Internet. Tale previsione, rileva, risulta in contrasto con quanto disposto dalla direttiva, il cui ambito di applicazione si circoscrive ai servizi di media *audiovisivo* lineari e non lineari. Tale previsione, inoltre, eccede quanto contenuto nella legge delega. Aggiunge che, nonostante il combinato disposto dei *consideranda* 16 e 17 della direttiva SMA, e le definizioni di cui all'articolo 1, lettere a), e) e g) della direttiva, escludano siti Internet e blog dall'ambito di competenza della direttiva stessa e dalla definizione di servizi media audiovisivi, lo schema di decreto legislativo in esame li ricomprende invece nella definizione assimilando i siti Internet privati e i *blog* ai programmi televisivi, sottoponendoli in tal modo alle autorizzazioni e ai vincoli di legge previsti, il che potrebbe configurare una violazione dei principi comunitari che riconoscono

l'accesso alla rete quale diritto fondamentale di cittadinanza. Fa notare che se il principio di responsabilità editoriale venisse esteso ai fornitori di servizi media audiovisivi veicolati tramite Internet, la normativa di recepimento italiana si porrebbe in contrasto con due direttive comunitarie: la direttiva 2007/65, che non consente agli Stati membri di modificare l'impianto di responsabilità e che prevede, al considerando 23, di far salve quelle deroghe stabilite dalla direttiva 200/31, nonché la direttiva 2000/31, che prevede per gli *Internet service provider* che svolgono attività di conduit, caching e hosting, un regime di esenzione di responsabilità. Osserva che lo schema di decreto legislativo inoltre prevede una serie di vincoli per l'attività di fornitura di servizio media da cui scaturiscono altri obblighi come il diritto di rettifica, la promozione di opere europee e la tutela dei minori che estenderebbe la necessità di autorizzazione ai servizi sinora forniti in regime libero; ciò comporta, dal punto di vista economico, distorsioni competitive a danno delle imprese nazionali rispetto ai *competitors* esterni e dal punto di vista giuridico, dubbi di compatibilità costituzionale. Evidenzia che lo schema di decreto legislativo in titolo, all'articolo 4, comma 1, esclude dalla nozione di programma televisivo i programmi che consistono nella « trasmissione differita dello stesso palinsesto » (ossia dei programmi cosiddetti +1 e +24), nonché i programmi lineari a pagamento. Tale esclusione produce, sottolinea, su tali tipologie di programmi, effetti di disapplicazione dell'intero *corpus* di regole comunitarie previsto nel settore televisivo (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo, rettifica ecc.). sostiene che sulla definizione di programma televisivo si è peraltro espressa in modo molto chiaro la Corte di giustizia (sentenza Mediakabel, causa C-89/04 del 2 giugno 2005) e che l'esclusione di tali programmi pare anche contrastare con l'opinione della Commissione europea espressa nella procedura di infrazione 2005/5086. Rileva che lo schema di decreto legislativo introduce l'autorizzazione generale per la prestazione

di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o *live streaming* e su Internet o web casting. Sottolinea che l'introduzione, per i fornitori di servizi Internet, di un siffatto regime autorizzatorio si pone in netto contrasto con i contenuti della direttiva. Fa notare che mentre la direttiva SMA al considerando 49 afferma la necessità di tenere debitamente conto della « proprietà dei diritti derivati », il decreto legislativo italiano di recepimento abroga la disciplina legislativa in materia di diritti residuali, fino ad oggi contenuta nell'articolo 44, comma 4 del testo unico radio TV. Esprime altresì rilievi critici sull'applicazione del diritto d'autore da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione utilizzata; tale previsione comporta che gli *Internet Service Provider* siano titolari della responsabilità editoriale che ad oggi è espressamente esclusa dalla normative dell'Unione europea (considerando 19 e 23 della direttiva media audiovisivi e direttiva sul commercio elettronico 200/31/CE). Valuta inoltre negativamente l'esclusione delle telepromozioni e delle televendite dal computo del limite del 20 per cento dell'affollamento pubblicitario quotidiano e la fissazione della durata delle televendite in 15 minuti. Nel ribadire che la delicatezza dei contenuti del provvedimento avrebbe richiesto un più ampio approfondimento e confronto in Commissione, paventa il rischio che l'Italia possa essere sottoposta a procedure di infrazione da parte della Commissione europea qualora venisse approvato lo schema di decreto legislativo in esame. Dopo aver ulteriormente stigmatizzato la mancata presenza del rappresentante del Governo, esprime stupore che il gruppo della Lega Nord acconsenta all'approvazione di un provvedimento che colpisce duramente gli utilizzatori della rete Internet.

Mario PESCANTE, *presidente*, pur condividendo il richiamo del deputato Gozi sulla necessità di un ampio confronto tra la Commissione ed il Governo su temi di tale portata, osserva che la Presidenza e lo stesso relatore si sono attivamente adope-

rati affinché l'interlocuzione con il rappresentante del Governo potesse adeguatamente svolgersi in Commissione. Ritiene fuori luogo il riferimento ad una presunta malafede evocata dal deputato Gozi in relazione alla mancata presenza del vicesegretario Romani e sostiene che si pone in realtà un problema di carattere più generale, che occorre affrontare quanto prima, sulla definizione di modalità e tempi certi di intervento del Governo in Commissione nel corso dell'esame di provvedimenti che assumono particolare rilievo.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime il parere favorevole del suo

gruppo sulla proposta di parere da lui predisposta.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) esprime il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD), dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

La seduta termina alle 11.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto n. 169).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE in materia di esercizio delle attività televisive (atto n. 169);

considerato che:

la direttiva 2007/65/CE esclude dal proprio ambito l'attività di siti Internet nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale (considerando 18) e limita la definizione di servizio di media audiovisivo ai servizi che, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, hanno la finalità principale di fornire programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico (articolo 1 della direttiva 2007/65/CE);

lo schema di decreto legislativo mantiene, all'articolo 4, comma 1, lettera *nn*), un'autonoma definizione di autopromozione, che potrebbe risultare contraddittoria con l'inclusione della finalità di autopromozione nella definizione di pubblicità televisiva di cui alla precedente lettera *ee*); tale inclusione appare peraltro finalizzata a sanare in via definitiva l'oggetto delle procedure di infrazione della Commissione europea contro l'Italia n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303;

in base alla giurisprudenza comunitaria, ed in particolare alla sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005 nella causa C 89/94, i programmi trasmessi in *pay per view* risultano sottoposti all'applicazione della direttiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di servizio di media audiovisivo di cui all'articolo 4 nel senso di precisare meglio che rientrano nella definizione di media audiovisivi unicamente i servizi veicolati attraverso siti Internet che presentino le caratteristiche di fornire programmi sulla base di un palinsesto ovvero di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore e quindi risultino riconducibili esclusivamente alla definizione di « servizio di media audiovisivo lineare » ovvero a quella di « servizio di media audiovisivo non lineare »;

b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera *nn*) del comma 1 dell'articolo 4;

c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 16 dello schema di decreto al fine di confermare, nella nuova formulazione dell'articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legi-

slativo n. 177 del 2005), l'applicazione delle disposizioni in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee anche ai fornitori di programmi in *pay per view*;

d) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 17, la previsione di un'apposita autorizzazione da parte del

Ministero dei trasporti e delle telecomunicazioni per la trasmissione *live streaming* e su Internet o web casting, ovvero di riformulare la disposizione in modo che risulti inequivoca l'esclusione delle fattispecie di siti Internet che non risultano riconducibili all'ambito di applicazione della direttiva 2007/65/CE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella (*Seguito dell'audizione e conclusione*) 172

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella.

(Seguito dell'audizione e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola alla prof.ssa Lapecorella.

La professoressa LAPECORELLA, *Direttore generale delle Finanze*, prosegue l'ampia e dettagliata relazione iniziata nella seduta del 10 dicembre 2009, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Candido DE ANGELIS (Pdl) e Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Settimo NIZZI (Pdl).

La professoressa LAPECORELLA, *Direttore generale delle Finanze*, risponde alle domande e alle osservazioni formulate.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia la prof.ssa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.30 alle 12.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Sui lavori del Comitato	3
Comunicazioni del Presidente	3
<i>ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)</i>	9
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146 Governo) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	54
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione con votazione di parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	55
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle commissioni riunite)</i>	66
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)</i>	73

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	84
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	84
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	85

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governo. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	87
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. C. 3072 Governo, approvato dal Senato. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	89
ERRATA CORRIGE	90

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. C. 3072 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	101
Sui lavori della Commissione	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione del Presidente e di rappresentanti dell'ANCI e di rappresentanti dell'UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIL-CA, FNA e FISAI sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno	104
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	105
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	106
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui lavori della Commissione	116
Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizioni di rappresentanti dei Mediatori linguistici e culturali, dei Centri interculturali ed esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
ERRATA CORRIGE	117
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:	
Su una frana verificatasi sulla strada statale n. 36 che collega Milano a Sondrio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
INTERROGAZIONI:	
5-02103 Tommaso Foti: Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i cittadini danneggiati dal crollo del ponte sul Po avvenuto il 30 aprile 2009	119
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	121

5-02108 Mariani: Sulle ragioni della mancata attuazione delle norme di legge a sostegno del mercato delle locazioni a canone agevolato	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	122
5-02189 Cavallaro: Inquinamento acustico provocato da mezzi di trasporto sull'autostrada A14 nei pressi del Comune marchigiano di Potenza Picena	120
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	123
5-02233 Reguzzoni: Sui tempi di avviso e di normalizzazione della Pedemontana lombarda ...	120
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	125
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.	
Audizione di rappresentanti di Nomisma, Tecnoborsa e Agenzia del Territorio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	120

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02224 Laratta: Scarsa puntualità, efficienza e pulizia dei treni che effettuano i servizi di collegamento ferroviario locale	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	131
5-02241 Reguzzoni: Liberalizzazione del mercato del trasporto aereo	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	132
5-02255 Burtone: Interventi da realizzare per garantire la sicurezza lungo la strada statale 407 Basentana presso la stazione di servizio di Pisticci Scalo (MT)	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	133
5-02256 Burtone: Disagi nella stazione ferroviaria di Ferrandina-Pomarico-Miglionico (MT) ..	127
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	135
5-02284 Agostini: Soppressione di servizi ferroviari con fermata a San Benedetto del Tronto ..	127
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	136
5-02300 Bergamini: Disagi e disservizi sul treno Intercity 511 da Torino a Salerno del 20 dicembre 2009	128
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	128
AVVERTENZA	130

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	140
Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
<i>ALLEGATO 1 (Nuova ulteriore proposta di parere)</i>	146
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso i poli settentrionali della chimica di Porto Marghera e delle linee produttive di Mantova, Ravenna e Ferrara (Venezia 9 novembre 2009)	145
ALLEGATO 2 (Relazione)	148
Sulla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso i poli settentrionali della chimica di Mantova (Mantova 30 novembre 2009)	145
ALLEGATO 3 (Relazione)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-01907 Velo: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto	156
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	159
5-02194 Damiano: Processo di stabilizzazione nei <i>call center</i>	157
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	161
5-02221 Cazzola: Assunzione di dirigenti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	157
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	162
5-02357 Miglioli: Attuazione delle misure relative ai « contratti di solidarietà »	157
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	163
5-02257 Amici: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto	158
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	165
Sui lavori della Commissione	158

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.	
Audizione dei rappresentanti della CSQA Certificazioni S.r.l.	165

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
AVVERTENZA	165

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)	166
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	170

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella (*Seguito dell'audizione e conclusione*) 172

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,80



16SMC0002800